

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

281° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	24
2 ^a - Giustizia	»	27
3 ^a - Affari esteri	»	43
7 ^a - Istruzione	»	47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	58
11 ^a - Lavoro	»	68
12 ^a - Igiene e sanità	»	77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	83

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	3
5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	»	7

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	90
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	97
Sul ciclo dei rifiuti	»	107
Riforma amministrativa		113

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	159
13 ^a - <i>Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i> .	»	161
RAI-TV - <i>Accesso</i>	»	162

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	175
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

6^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Intervengono il ministro dell'Interno NAPOLITANO, il ministro della Difesa ANDREATTA ed i sottosegretari di Stato per la difesa BRUTTI e per la funzione pubblica e gli affari regionali ZOPPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2793-ter) *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a

(50) **BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

(282) **CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

(358) **LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(1181) **FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari*

(1386) **PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(2958) **BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

(3060) **PALOMBO e PELLICINI.** – *Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia*

– e della **petizione n. 242** ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il senatore UCCHIELLI esordisce rilevando la necessità di riordinare l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, specie alla luce dell'accresciuto prestigio internazionale dell'Italia, che ha svol-

to un ruolo molto importante in diverse operazioni militari di stabilizzazione (come, ad esempio, in Bosnia ed in Albania).

Ricorda che l'idea di rimeditare le modalità di funzionamento dell'Arma nacque presso la Commissione Difesa nello scorso anno (e precisamente il 23 ottobre in sede di comitato pareri) e reputa opportuno lavorare senza pregiudizi su tutte le tematiche che sono emerse nel corso della discussione generale, come ad esempio quello delle modalità di accesso al grado di Comandante generale dell'Arma in modo tale che sia data possibilità di accedere a quel grado anche ad ufficiali superiori provenienti dall'Arma dei carabinieri.

Sottolinea altresì che è doveroso costruire un preciso impianto normativo per ancorare ad elementi facili il coordinamento delle forze di polizia.

In conclusione, difende la scelta di ricorrere allo strumento legislativo della delega *ex* articolo 76 della Costituzione, giacchè si tratta di interferenza funzionale che favorisce un'opportuna sinergia fra Parlamento e governo nell'interesse della collettività, bisognosa di una migliore tutela dell'ordine pubblico. Auspica l'acquisizione di elementi informativi da parte di tutti i dicasteri che saranno coinvolti dal riordino dell'Arma dei Carabinieri; altresì chiede che nell'istituendo comitato ristretto si svolgano audizioni informali per accrescere il livello di conoscenza dei commissari.

La senatrice PASQUALI si sofferma su uno specifico aspetto della materia in discussione: si tratta della nota questione concernente gli ispettori e i periti tecnici della Polizia di Stato. Ricorda, in proposito, che la riforma del 1981 aveva collocato tali figure professionali in un ruolo apposito e distinto, in posizione sovraordinata da quello degli *ex* sottufficiali di polizia.

Il riordino normativo realizzato con i decreti legislativi del 1995, facendo seguito a una lunga controversia in sede giurisdizionale amministrativa e anche a una sentenza della Corte costituzionale, nel disporre l'equiparazione economica con le corrispondenti figure professionali delle altre forze di polizia, determinò anche il paradossale effetto di confondere in un ruolo unico anche le funzioni precedentemente esercitate da sovrintendenti e revisori tecnici. Di conseguenza, vi sono stati molti casi di scavalco gerarchico e una complessiva compressione della posizione di carriera propria degli ispettori e dei periti tecnici.

Di tale problema si sono rese avvertite, già nella precedente legislatura, proprio le Commissioni affari costituzionali e difesa di entrambi i rami del Parlamento, mentre la Commissione difesa del Senato ha recentemente affermato la necessità di preservare i ruoli speciali.

Poichè il disegno di legge n. 2793-*ter* non tiene conto della questione, sarà necessario proporre appositi emendamenti, conformi all'esigenza di tutelare la qualità professionale di ispettori e periti tecnici, prevedendo in particolare un ruolo speciale, comprensivo di commissari e direttori tecnici della Polizia di Stato, in cui ricollocare quegli ispettori e periti tecnici che avevano acquisito la qualifica prima del riordino del 1995, avendo anche spiccate competenze di natura giuridica.

In tal modo, sarebbe possibile corrispondere alla sensibilità manifestata verso il problema da tutti quei cittadini che hanno sottoscritto la petizione n. 242, all'esame delle Commissioni riunite.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI rileva con soddisfazione che il legislatore è chiamato a prendere posizione in modo organico e non occasionale su un problema urgente come il riordino dell'Arma e della Guardia di Finanza, anche se non andrebbe omesso di essere considerata la riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

In primo luogo si sofferma sulle nuove e più recenti funzioni attribuite all'Arma, come dimostra l'esperienza in Bosnia e ad Hebron (Palestina), dove 31 Carabinieri svolgono le funzioni di osservatori per conto dell'ONU.

Incentra poi l'attenzione sulla necessità – già segnalata dal relatore Loreto – di ricostruire le modalità di sviluppo delle carriere degli ufficiali e aderisce alla tesi di chi ha chiesto di rivedere la norma che interdice ad un ufficiale superiore dell'Arma all'accesso del grado di Comandante generale.

Con riferimento, poi, all'emendamento 1.0.2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 28 gennaio 1998) chiede che si ridisegnino con nitore le competenze primarie, mentre in relazione all'emendamento 1.0.4 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 febbraio 1998) ravvisa il rischio di futuri disallineamenti con altre forze di polizia.

Dichiara di concordare con l'idea di istituire un comitato ristretto (per ascoltare anche le rappresentanze, come ad esempio il COCER) e conclude auspicando una rimediazione delle modalità di accesso alla dirigenza.

Il senatore GUBERT riafferma l'opportunità di prestare la massima attenzione verso le esigenze manifestate dai militari; al contempo chiede di non sottovalutare l'importanza dell'ordine pubblico e della tutela dei confini nazionali e, quindi, dei problemi ad essi connessi. Non crede che la centralizzazione e l'omogeneità del coordinamento garantiscano la soluzione dei problemi in una società così diversificata come l'attuale.

Da ultimo, mostra forti perplessità verso la bontà del ricorso allo strumento della delega legislativa.

Il sottosegretario BRUTTI ricorda che il ricorso all'atto di delega è sempre stato frequente in Parlamento per tematiche complesse e ad elevato contenuto tecnico e precisa che la predeterminazione di principi e criteri direttivi garantisce in modo bastevole il Parlamento.

In relazione, invece, alla *vexata quaestio* delle modalità di accesso al grado di Comandante Generale invita ad affrontare il problema senza preconcetti e senza soluzioni preconfezionate: pur non essendo del tutto contrario ad alcuna delle soluzioni prospettate nel corso del dibattito, manifesta disponibilità a conservare l'attuale meccanismo. Bisogna poi considerare con attenzione la riscrittura delle modalità degli sviluppi delle carriere a tutti i livelli e le esigenze dei marescialli.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il Presidente GUALTIERI propone l'istituzione di un comitato ristretto. Invita quindi i Gruppi a far pervenire le designazioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

MERCLEDÌ 18 MARZO 1998

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria Carpi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R59ª, 0001ª)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI

Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
(R050 002, R59ª, 0001ª)

Il presidente COVIELLO dà lettura delle missive con cui il Presidente del Senato ha deferito, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la materia alle Commissioni riunite 5ª e 10ª. Osserva, al riguardo, che l'approfondimento sulle politiche per il Mezzogiorno era già avviato presso la 5ª Commissione attraverso lo svolgimento dell'indagi-

ne conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse e, con la discussione dei disegni di legge relativi alla riforma degli enti di promozione.

Illustra quindi la seguente proposta di risoluzione:

Premesso che:

la Commissione Bilancio del Senato, ha in corso l'esame di alcuni progetti di legge, tutti concernenti lo sviluppo economico, e la sua promozione, nelle aree depresse, e che la stessa Commissione sta svolgendo l'indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti della politica delle aree depresse;

considerata la limitata efficacia delle misure di snellimento procedurale assunte, sia con la legge n. 127 del 1997 (di iniziativa Bassanini) sia con la legge n. 135 del 1997 (cosiddetta «sbloccacantieri»), in specie nel campo delle grandi infrastrutture;

preso atto dei risultati contraddittori della finanza pubblica per il 1997: dei suoi effetti ancora deboli nelle aree depresse, e del fatto che, mentre vengono annunciati iniziative e programmi di investimento da parte del CIPE a partire dalla metà del 1996, e si afferma essersi registrato un significativo progresso nell'impiego dei Fondi comunitari, per converso si riscontra una diminuzione dei pagamenti complessivi in conto capitale e degli aiuti alle imprese in particolare;

constatato il livello di disoccupazione nel Mezzogiorno, attestatosi ancora nel 1997 al 27,6 per cento e quindi ad un livello tre volte più elevato del valore registrato nel Nord del Paese, e ciò come conferma, unitamente ad altri indicatori, che la ripresa economica in corso interessa solo marginalmente il Mezzogiorno, anche a causa della lenta applicazione dei nuovi strumenti per l'intervento nelle aree depresse e delle politiche attive del lavoro (in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196: pacchetto Treu); per cui la crescita dell'occupazione risulta affidata in grande prevalenza agli automatismi di mercato;

considerata l'influenza frenante sugli interventi per le aree depresse da parte della gestione in corso della finanza pubblica. attraverso il monitoraggio delle spese, la correzione dei residui passivi e l'attivazione dei mutui, e atteso che in prospettiva, in applicazione della cosiddetta Agenda 2000, possono essere limitati gli spazi finanziari per l'intervento nelle aree depresse sia per l'effetto dell'esclusione dall'obiettivo 1 di tre regioni meridionali, sia per effetto dei limiti posti, all'evoluzione dei conti pubblici, dal documento sulla convergenza presentato a Bruxelles il 14 gennaio 1998;

evidenziando il nuovo assetto dei poteri di direzione pubblica dell'economia fissata con l'emanazione del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430, (unificazione dei Ministeri Tesoro e Bilancio), e dello stretto raccordo stabilito, attraverso il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, (competenze della Conferenza Stato-Regione) con le Regioni in materia di programmazione territoriale e di sviluppo locale e che tuttavia si registrano ritardi nell'affidamento delle responsabilità individuate dal decreto n. 430;

evidenziando, altresì, il processo per il conferimento di funzioni amministrative a Regioni ed enti locali, rilevante nel campo dello sviluppo economico-produttivo e delle opere pubbliche e che tuttavia si registrano iniziative e proposte dirette a ricostruire ruoli e soggetti centrali anche a livello operativo;

considerato che la ripresa economica in corso nel Paese offre la possibilità di promuovere un più impegnativo sviluppo imprenditoriale nelle aree depresse e che a questo fine si debba ricercare un più efficiente impegno delle società nazionali a capitale pubblico che lo promuovono (Itainvest, Italia lavoro, SPI, Enisud, Insud, RIBS, Società per l'imprenditoria giovanile e IPI), ma che operano sulla base di disposizioni assunte in epoche, contesti e quadri di riferimento diversi;

tenuto conto dell'intento del Governo di anticipare il riordino di queste società, collegandolo ad altre iniziative urgenti in materia di sviluppo ed occupazione nelle aree depresse, e l'impegno, manifestato contestualmente alla soluzione della crisi di governo, di destinare alla promozione dello sviluppo imprenditoriale e occupazione, risorse finanziarie aggiuntive derivanti da plusvalenze registrate attraverso operazioni di privatizzazione di imprese pubbliche: nonchè gli impegni sulle politiche pubbliche per le aree depresse ribadite nella seduta del CIPE del 23 febbraio 1998 e nelle contestuali dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che lo ha presieduto.

fissa i seguenti indirizzi per l'azione del Governo:

A) a livello di politica economica generale è diventato urgente inaugurare una nuova fase che, pur nel rispetto dei parametri economici fissati in base al piano di convergenza, comporta il rilancio dello sviluppo economico e occupazionale, che, nel nostro Paese, coincide con l'intervento nelle aree depresse; a tal fine, occorre recuperare sia le linee del documento Delors del 1993 sia dar seguito agli orientamenti nel Consiglio Europeo di Lussemburgo del 20/21 novembre 1997, predisponendo, come previsto, i piani occupazionali con misure molto concrete e con immediato riferimento alle risorse alle stesse riservate;

B) a livello di politiche per lo sviluppo nelle aree depresse, concentrare l'azione ministeriale nelle seguenti azioni fondamentali:

perseguire con la massima coerenza e continuità la politica per le aree depresse, orientando concretamente l'insieme delle politiche ordinarie al prioritario obiettivo del riequilibrio territoriale del Paese, vera condizione per una duratura presenza dell'Italia nel mercato unico Europeo;

verificare costantemente la validità dei criteri per l'individuazione aree depresse, per evitare la dispersione degli interventi;

impegno ulteriore nell'assicurare le condizioni di sicurezza alla vita civile ed alle attività economiche, provvedendo in particolare alla cosiddetta «blindatura» delle aree di sviluppo industriale e curando la formazione e la professionalità delle forze di polizia che vi vengono destinate;

riduzione della pressione fiscale, sottoponendo al Parlamento misure di differenziazione dell'IRAP e/ovvero la completa fruibilità sot-

to forma fiscale delle agevolazioni riconosciute al sensi della legge n. 488 del 1992, per le aree di insediamento produttivo;

ricostituzione di efficienza nella operatività del credito e delle condizioni di economicità per le imprese che vi ricorrono, con misura di contenimento dei differenziali di tasso esistenti tra Nord e Sud;

accelerare la semplificazione delle procedure amministrative, perfezionando l'istituto dello «sportello unico» proposta ai sensi della legge Bassanini, facendolo coincidere con il soggetto effettivamente detentore dei suoli industriali;

ricorso a forme più estese, negoziate tra le parti sociali, di flessibilità del costo e dell'orario di lavoro, partendo dall'introduzione generalizzata, nell'assunzione del Mezzogiorno, del contratto misto lavoro-formazione, con onere molto contenuto;

C) Selezionare gli atti di gestione della finanza pubblica, considerando anche gli apporti di provenienza comunitaria e l'utilizzo dei mutui, assicurando alle aree depresse:

un costante monitoraggio degli effetti territoriali delle politiche ordinarie di spesa;

l'incremento costante dei flussi di cassa diretti agli investimenti;

l'accelerazione delle realizzazioni nel campo delle grandi reti infrastrutturali, e la effettiva sperimentazione della formula «Project-Financing»;

È indispensabile, a questo fine, che il Governo, per l'esercizio 1998 e nel DPEF 1999/2001, determini il quadro di raccordo tra le decisioni di finanziamento del CIPE e i flussi di pagamento per interventi nelle aree depresse, con attendibile riferimento agli sviluppi produttivi attesi e promossi in tali aree, e i conseguenti effetti occupazionali; e che tale quadro di raccordo rappresenti guida vincolante per il processo di monitoraggio dei conti pubblici.

D) Completare il processo di conferimento delle funzioni a Regioni ed Enti locali concernenti lo sviluppo economico locale, attraverso i Decreti delegati già proposti all'esame parlamentare, assicurando la contestualità delle azioni di supporto organizzativo e amministrativo attraverso i Dipartimenti provinciali del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430 e, al fine di sostenere le capacità progettuali degli Enti locali, utilizzare anche le società di promozione di cui alle premesse.

E) Confermare l'impegno nel più diffuso ed efficace impiego degli strumenti della programmazione negoziata, procedendo al più esteso esercizio della facoltà di disciplina già riconosciuta al CIPE dal comma 206 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per tutte le misure di semplificazione che si rivelino necessarie anche valutando la opportunità di adeguare a tale scopo meccanismi di procedure di finanziamento.

F) Procedere alla qualificazione e al riordino delle attività svolte, sulla base delle vigenti disposizioni, dalle società di promozione operan-

ti nelle aree depresse attraverso la individuazione di 4 fondamentali missioni: *merchant banking*, assistenza progettuale alle amministrazioni centrali e locali, creazione di impresa e promozione di lavoro autonomo, attrazione di nuovi investimenti.

Si affermi che, con il perseguimento di tali missioni, si deve evitare la cristallizzazione delle strutture delle singole società, a nessuna delle quali va riconosciuta una posizione garantita da impresa pubblica.

Le attività, da esse svolte, coerentemente ad una logica europea di piena concorrenza dovranno a regime essere affidate a soggetti selezionati mediante gare internazionali.

Per questo motivo, da subito, le società dovranno progressivamente adeguarsi a modelli di gestione pienamente imprenditoriali improntati da efficienza, efficacia, trasparenza ed equilibrio tra costi e ricavi:

coerentemente il riordino degli enti dovrà essere preceduto da un'attenta ricognizione dei risultati conseguiti, delle risorse disponibili e delle procedure utilizzate;

dovrà inoltre essere superato un modello di gestione finanziaria improntato ad una eccessiva capitalizzazione e ad una innaturale situazione di rendita finanziaria.

G) In vista di tale riordino ed allo scopo di conseguire una maggiore efficienza del sistema e possibile avvalersi di un'Agenzia, improntata a schemi privatistici cui vengono conferite le partecipazioni delle società nominate in premessa, che, provveda a un loro coordinamento operativo e di esso risponda unitariamente verso il Governo, supportandolo anche negli adempimenti di periodica informazione al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; per le dette finalità si può prevedere che il soggetto ipotizzato sia provveduto di una limitata struttura, considerando che per il finanziamento dei programmi di attività realizzati tramite le società riordinate, si farà ricorso al previsto fondo di finanziamento per le attività dello sviluppo imprenditoriale nelle aree depresse.

H) Attraverso il riordino delle società nominate devono favorirsi: i processi di decentramento territoriale;

i processi di internalizzazione, per le amministrazioni locali, dei sistemi amministrativi e contabili della Commissione dell'unione Europea;

l'adozione di criteri certi per la valutazione dei risultati.

I) Spetta all'iniziativa del Governo, anche nell'esercizio dei poteri di delega conferiti con il Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, prospettare gli adattamenti normativi resi necessari dal predetto riordino, dovendosi ricorrere all'iniziativa ordinaria per innovazioni, finalità ed azioni che ne travalichino i limiti.

e si riserva:

di completare l'esame referente dei disegni di legge assegnati sulla stessa materia.

1. COVIELLO, GIARETTA, PALUMBO, POLIDORO, ZECCHINO, VERRALDI, MONTAGNINO, FUSILLO, ERROI, FOLIERI, LO CURZIO

Sottolineata la necessità di esaminare gli strumenti in modo congiunto con gli obiettivi, rileva l'importanza delle iniziative già assunte per pervenire alla definizione di un intervento pubblico nel Mezzogiorno incisivo e capace di colmare in modo definitivo il divario esistente tra le aree del Paese. Le indicazioni dell'ultima relazione trimestrale di cassa evidenziano l'effetto negativo, sulla politica per lo sviluppo, delle azioni di controllo della spesa pubblica – in particolare, il monitoraggio della spesa, la correzione dei residui passivi, la revoca dell'autorizzazione a contrarre mutui – cui si aggiungono le conseguenze del piano di convergenza del debito presentato a Bruxelles e della evoluzione della Unione europea, che comporterà, come individuato dall'Agenda 2000, una limitazione delle risorse disponibili per il Paese. Le difficoltà per il Sud emergono, peraltro, anche dai risultati contraddittori realizzati nel 1997, che indicano un'accelerazione nell'impiego dei fondi comunitari, associata ad una diminuzione dei pagamenti complessivi in conto capitale, in particolare quelli destinati alle imprese. Osserva che il tasso di disoccupazione, che rappresenta il dato più preoccupante, mostra una dinamica di crescita continua, non risultando minimamente influenzato dalla ripresa economica – che peraltro interessa solo marginalmente il Mezzogiorno – o dalle politiche attive del lavoro recentemente adottate. Sottolinea come la stessa «legge Bassanini», che attua un decentramento dei poteri e definisce nuove responsabilità per le autonomie locali, rischia di non poter esplicare effetti positivi a causa della debolezza dell'organizzazione amministrativa delle regioni del Sud.

Osserva che il rilancio delle attività produttive nel Mezzogiorno deve essere realizzato nel pieno rispetto della politica finanziaria di Maastricht, integrando così il programma di stabilizzazione del debito e, comunque, di rispetto dei parametri di bilancio, con i contenuti del «documento Delors» del 1993 e gli orientamenti del Consiglio Europeo in materia di piani occupazionali e con una politica attiva di investimenti in infrastrutture. È quindi opportuno che nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria si provveda a qualificare la spesa in conto capitale, utilizzando meglio le risorse comunitarie, comprimendo la spesa corrente. Ricorda che il sottosviluppo omogeneo caratteristico del Sud è stato sostituito da uno sviluppo molto differenziato tra le varie aree; ne consegue che i soddisfacenti indici economici delle zone della fascia orientale adriatica si contrappongono ai gravi problemi delle aree metropolitane della fascia tirrenica e alla realtà di altre zone, caratterizzate da un forte degrado ambientale e dalla diffusa presenza di organizzazioni criminali, sconsigliando, così, il ricorso a strumenti di intervento pubblico centralistici, non idonei ad affrontare situazioni diver-

sificate. Sottolinea che solo l'economia sommersa, anche al di fuori della legalità, ha impedito che in talune aree particolarmente disagiate si determinassero condizioni non più controllabili, anche sul piano dell'ordine pubblico. La piccola e media impresa rappresenta peraltro il tessuto economico del Sud e, per tale motivo, l'impegno prioritario è quello di individuare gli strumenti più idonei per farla emergere e riportarla nella legalità.

L'oratore si sofferma quindi sull'elemento di continuità presente nella questione meridionale, riferendosi alla politica di sviluppo del territorio e delle infrastrutture realizzata in passato, con errori e oscillazioni, ma finalizzata a determinare il superamento della separazione, attraverso interventi per l'ammodernamento - con la realizzazione di bonifiche e di infrastrutture - e la diffusione dell'istruzione media e superiore, senza le quali non si sarebbe avuto lo sviluppo di quelle potenzialità caratteristiche della situazione odierna. Rileva, peraltro, che tale intervento, interrotto da alcuni anni, deve essere ripreso e rafforzato, definendo gli interventi più adeguati e raccordandoli ai nuovi poteri locali.

Vi sono alcune condizioni, ad esempio la sicurezza del territorio, la flessibilità nei rapporti e negli orari di lavoro, che sono rinvenibili nelle aree del Mezzogiorno maggiormente sviluppate e che dovrebbero costituire i parametri per definire gli interventi nelle realtà meno sviluppate, con l'obiettivo quindi di far diventare ordinarie, normali e diffuse quelle condizioni esterne che contribuiscono allo sviluppo economico. Occorre prevedere la promozione e la formazione di esperienze di lavoro per i giovani, la riforma dello stato sociale, in particolare degli ammortizzatori sociali e lo sviluppo degli investimenti; tutto ciò richiede un impegno coerente e costante del Governo, che deve organizzare la sua azione in direzione di un decentramento imprenditoriale e amministrativo, incentivando la propensione degli imprenditori locali ad emergere e delle imprese esterne a trasferirsi nel Mezzogiorno.

Osserva infine che occorre valorizzare pienamente le Regioni e le amministrazioni locali nel perseguimento di obiettivi che potranno essere realizzati anche grazie all'azione di una sede politica di impulso e di coordinamento, da costituire nell'ambito del CIPE; il suo intervento faciliterà il costante raccordo tra Governo centrale ed enti locali, vigilando, peraltro, anche con funzioni ispettive, sull'attuazione dei programmi e sul rispetto delle regole. Sottolinea, inoltre, la necessità di costituire un'agenzia agile e tempestiva, che risponda alle richieste di assistenza organizzativa e che collabori nella predisposizione di progetti operativi; essa deve essere improntata a schemi privatistici e rispondere al Governo, facendo ricorso al previsto fondo di finanziamento per le attività dello sviluppo imprenditoriale nelle aree depresse. In tale disegno complessivo, sono decisive le responsabilità delle parti sociali nell'assicurare la flessibilità del lavoro e per ripristinare in tal modo condizioni di competitività e i compiti delle Amministrazioni centrali, che sono identificabili nel completamento delle grandi reti strutturali, nel recupero di condizioni di sicurezza nel territorio e delle altre condizioni esterne necessarie per lo sviluppo, tra cui il completamento degli interventi di riforma fiscale.

Il senatore MICELE, illustra la seguente proposta di risoluzione:

Il Senato della Repubblica:

Premesso che:

il sud del paese attraversa una difficile fase di transizione, in presenza di aree avviate alla crescita e di altre alle prese con irrisolti problemi di decollo,

il fenomeno della inoccupazione, pur presente a livello europeo, acquista in Italia una peculiarità rappresentata dalla concentrazione con punte altissime nelle regioni meridionali di giovani e donne, soprattutto, senza lavoro;

la Presidenza del Consiglio Europeo, dopo il vertice straordinario sull'occupazione del 20 e 21 novembre del 1997, è giunta a rilevanti conclusioni che propongono una strategia coordinata per le politiche nazionali dell'occupazione, definendo orientamenti comuni e fissando obiettivi concreti;

la politica economica del Governo ha consentito il conseguimento di risultati notevoli sul versante del risanamento dei conti pubblici e rilevanti su quello delle risorse rese disponibili,

l'integrazione europea, con gli obiettivi di favorire una maggiore coesione economica, sociale e politica, deve comprendere il Paese nella sua interezza, offrendo al Mezzogiorno le opportunità di misurarsi sul terreno della competizione e della globalizzazione in condizioni di pari dignità e rilievo con le altre parti d'Italia, attraverso la predisposizione di strumenti e la realizzazione di iniziative volte a migliorare l'attrattività del sistema economico e sociale meridionale rispetto alla creazione di insediamenti produttivi,

Il Mezzogiorno rappresenta motivi di forte caratterizzazione ed identità per tutta l'Italia. patrimoni di tutta la nazione, anche in virtù della sua collocazione geografica che lo pone in posizione strategica nei confronti dei paesi dell'area del Mediterraneo, dell'Europa dell'est, del Medio e dell'Estremo oriente, oltre che per essere depositario di culture civiltà, saperi e valori che costituiscono le radici stesse dell'Europa per il suo patrimonio storico, architettonico, archeologico e ambientale, insieme ad un settore primario coinvolto in processi di ammodernamento e a risorse umane che costituiscono notevolissime potenzialità;

anche in ragione di retaggi che provengono da una superata concezione delle politiche per lo sviluppo, rappresentata dall'intervento straordinario permangono ostacoli difficilmente superabili che richiedono un equilibrato, deciso e qualificato intervento dello Stato volto a stimolare le iniziative intraprese a favorire un protagonismo istituzionale imprenditoriale e culturale comunque avviato, anche se in maniera disomogenea così da permettere ai territori del Mezzogiorno di ricevere i benefici dell'attuale fase di crescita economica e produttiva che coinvolge i paesi dell'occidente industrializzato:

tra i principali ostacoli che si frappongono tra un Mezzogiorno pienamente inserito nel contesto della modernizzazione e della competizione e quello di una deriva verso l'ulteriore degrado ed emarginazione

sono da individuare quello della legalità, quello della formazione culturale e professionale, dei ritardi e delle inadempienze delle pubbliche amministrazioni, di un sistema creditizio inadeguato e poco dinamico, oltre a rigidità nel mercato del lavoro e alla presenza diffusa di economia sommersa, che coinvolge interi settori economici e costituisce il maggior bacino di impiego presente nei territori meridionali;

il ritardo del sud per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale costituisce elemento di forte penalizzazione sia in termini di standard di convivenza civile e di qualità dei servizi resi, sia per quanto riguarda la creazione di precondizioni indispensabili a qualsiasi ipotesi di sviluppo, e sia per consentire nuovi insediamenti produttivi;

sono quindi necessari interventi rilevanti per l'adeguamento ed il miglioramento delle attuali condizioni per quanto riguarda la rete dei trasporti, il sistema energetico, la presenza di acquedotti, la rete fognaria, gli strumenti per la difesa del suolo ed il risanamento urbano, nonché per il potenziamento della rete telematica ed informatica;

e altresì necessaria una qualificata evoluzione nel settore della ricerca scientifica e nei rapporti tra istituzioni e organismi scientifici e sistema imprenditoriale e tra questi e il sistema scolastico condizione prioritaria per collocare il sud sul terreno dei mercati finanziari nazionali ed internazionali;

costituisce un importante riferimento la presenza nel Mezzogiorno di un ceto politico e amministrativo che, a differenza dei metodi del passato, risulta fortemente impegnato sul terreno di un governo attivo ed efficiente, nella responsabilizzazione delle popolazioni meridionali, e può finalmente svolgere un ruolo decisivo nella promozione dello sviluppo, anche attraverso la programmazione negoziata;

l'Aula del Senato ha approvato e il Governo ha accolto una mozione sulle politiche ambientali a partire dai risultati della Conferenza di Barcellona, con evidenti e immediate ricadute positive sulle regioni meridionali,

impegna il Governo

a delineare un piano di politiche strutturali e infrastrutturali per il Mezzogiorno – anche attraverso la convocazione, in tempi utili per la predisposizione della prossima manovra economica, di una conferenza nazionale sulle infrastrutture e la logistica – coerente con le indicazioni contenute nelle premesse, attraverso il coordinamento degli interventi infrastrutturali e l'adozione di iniziative indirizzate in maniera chiara ed esplicita alla collocazione del sud sul mercato dei capitali e delle imprese in un contesto europeo e mediterraneo, che veda i punti qualificanti nel controllo del territorio, nella valorizzazione delle peculiarità produttive culturali ed ambientali, l'incentivazione della collaborazione fra comunità scientifica e sistema scolastico con amministrazioni ed imprese essenzialmente rivolta alla formazione professionale attraverso un'azione equilibrata tra contenimento della spesa pubblica e varo di politiche attive per lo sviluppo e per l'occupazione in grado di determinare una maggiore attrattività delle aree meridionali rispetto alla creazione di insediamenti produttivi e al rafforzamento delle iniziative di impresa esistenti;

a determinare nel campo della politica del Governo nei confronti dell'Unione Europea azioni incisive che valorizzino il ruolo delle regioni meridionali e che realizzino condizioni sociali economiche e culturali favorevoli alla prosperità e all'interscambio fra i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;

a introdurre e potenziare misure di controllo e di sicurezza effettiva sul territorio delle regioni del Mezzogiorno, continuando nello sforzo diretto a conseguire la massima efficienza nella presenza dello Stato nelle zone a rischio, puntando al coordinamento fra le forze dell'ordine e fra queste e la magistratura, utilizzando, oltre a risorse nazionali, una quota dei fondi comunitari destinati allo sviluppo, sul modello del programma operativo Sicurezza approvato dalla Commissione europea per migliorare le condizioni di sicurezza soprattutto con investimenti in tecnologie avanzate coinvolgendo le autonomie locali negli investimenti per la sicurezza, il sistema scolastico puntando ad innovazioni legislative tese essenzialmente a colpire le ricchezze prodotte attraverso l'azione criminale potenziando gli interventi diretti a sostenere iniziative di rilievo sociale da parte di associazioni volontari e privati;

a predisporre in prospettiva pluriennale, il Piano d'azione nazionale per l'occupazione per il 1998, quantificato in termini di obiettivi, da presentare al Consiglio Europeo di Cardiff, secondo quanto previsto dalle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lussemburgo;

a costituire, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o attraverso altro adeguato strumento normativo, un'Agenzia di coordinamento per lo sviluppo del Mezzogiorno, che dovrà occuparsi in particolare di promuovere la creazione di impresa, rafforzare le iniziative esistenti, attrarre investimenti nazionali ed esteri nelle regioni meridionali;

a configurare tale agenzia - con struttura operativa e organico di dimensioni snelle - quale *holding* e unica azionista degli enti e delle società nazionali di promozione nel sud rispetto ai quali dovrà svolgere un ruolo di coordinamento anche avvalendosi delle necessarie competenze professionalità di provenienza IRI, già operanti nel Mezzogiorno quali la SPI;

a provvedere, contestualmente alla Costituzione dell'Agenzia alla ricognizione delle missioni delle funzioni e delle strutture degli enti e delle società di promozione operanti nel Mezzogiorno per poter pervenire alla riorganizzazione complessiva, alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'intervento pubblico, prioritariamente in materia di promozione ed attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno in collegamento con le iniziative che nascono sul territorio attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, con la netta distinzione fra funzioni di mercato e funzioni di natura pubblicistica e con l'esplicita esclusione di quanto attiene la materia relativa ai lavori pubblici e l'attribuzione dei relativi appalti;

a definire - entro sei mesi dalla costituzione dell'Agenzia in stretto raccordo con le nuove missioni assegnate e secondo gli obiettivi di cui al punto precedente quale sbocco del processo di razionalizzazio-

ne e di integrazione – nuove strutture in grado di fornire servizi e di promuovere attività di supporto allo sviluppo per quanto riguarda la progettazione, l'erogazione di servizi reali e finanziari e la formazione;

ad individuare misure di flessibilità ed incentivazione fiscale utili a insediamenti di attività produttive e all'aumento di occupazione nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso un'operazione di semplificazione e riordino del sistema degli incentivi – attualmente complesso e disarticolato – per il lavoro e la produzione, attraverso l'introduzione di criteri e procedure rapide e chiare, e l'ausilio di incentivi anche in forma automatica e non contrattata, in maniera coerente con le indicazioni di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai successivi decreti legislativi di delega;

a semplificare le procedure e a specializzare gli strumenti della programmazione negoziata (contratti d'area e parti territoriali) – in coerenza con la metodologia sperimentata con la legge n. 488 del 1992 – i quali possono esercitare una funzione decisiva per determinare – attraverso accordi tra le parti sociali – la flessibilizzazione dei fattori produttivi, per favorire il protagonismo delle istituzioni locali, per consentire il partenariato tra aree del nord e aree del sud;

a rinegoziare in sede comunitaria, a fronte del processo di semplificazione e razionalizzazione degli attuali strumenti di incentivazione alle imprese l'istituzione di interventi generalizzati per tutto il Mezzogiorno, graduati per livello di disoccupazione e relativi ad incentivi di natura fiscale contributiva e finanziaria: a seguito dell'allargamento ai paesi dell'est, la definizione degli effetti dell'Agenda 2000 soprattutto per quanto riguarda il parametro Pil pro-capite (attualmente del 75 per cento), al fine di fronteggiare l'esclusione delle regioni del Mezzogiorno da quelle dell'obiettivo 1, fissare un graduale regime transitorio per le regioni che non dovessero più ricadere fra quelle in ritardo di sviluppo, e consentire ai grandi comuni e a comuni fra loro associati l'accesso ai fondi dell'obiettivo 1, la ridefinizione in ambito euromediterraneo delle politiche del settore agroalimentare con l'obiettivo di non penalizzare, ma di sostenere un comparto in forte espansione e con precise peculiarità, presente nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso un riequilibrio della PAC a favore delle produzioni mediterranee;

ad utilizzare una parte delle nuove risorse messe a disposizione dell'Agenzia per consentire agli enti e alle società competenti di partecipare in conto capitale, con quote di minoranza a fondi chiusi destinati a promuovere le potenzialità imprenditoriali del Mezzogiorno, così da realizzare una sinergia virtuosa in grado di abbassare il rischio di investimento per le iniziative di impresa nel Mezzogiorno;

a coordinare e selezionare gli interventi in materia infrastrutturale, così da favorire la predisposizione di un programma che preveda la costruzione di opere significative finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno anche attraverso la collaborazione tra strutture pubbliche, BEI, enti di promozione ed imprenditori privati interessati all'investimento concentrando su tale programma una quota consistente di fondi comunitari;

a varare un piano di interventi in campo ambientale e idrogeologico: a definire un programma di captazione, accumulo, distribuzione e trattamento delle acque in termini di politica integrata delle risorse idriche: ad un'azione di riqualificazione delle periferie urbane e dei centri storici: a potenziare e adeguare le reti di comunicazione ed energetiche;

a consentire il superamento degli ostacoli che si frappongono all'ingresso di nuovi operatori nel sistema creditizio meridionale a procedere nell'azione di risanamento degli istituti bancari del Mezzogiorno e di incentivazione rivolta a un loro assetto dimensionale e funzionale che sia in grado di fornire sostegno autonomo e qualificato al mercato dei capitali;

a valorizzare, nel quadro di un rilancio strategico del settore primario, il ruolo fondamentale del settore agroalimentare meridionale puntando ad una politica di modernizzazione e di competitività del settore. di contenimento dei costi dei fattori di produzione, di valorizzazione delle produzioni di qualità e del territorio rurale, di promozione dei distretti agroalimentari e di sostegno all'insediamento delle giovani generazioni;

a favorire patti di gemellaggio tra distretti industriali del centro-nord e le aree del Mezzogiorno per agevolare il trasferimento d'impresa come occasione imprescindibile dello sviluppo e valorizzare la capacità attrattiva delle singole aree meridionali;

a procedere alla verifica puntuale dell'attuazione delle norme a sostegno dell'occupazione stabilite con la legge n. 196 del 1997, contenente significati elementi di innovazione e razionalizzazione volti a favorire e sostenere le dinamiche del mercato del lavoro.

3. VELTRI, SALVI, BARBIERI, BUCCIARELLI, DE GUIDI, GUERZONI, CARPINELLI, MICELE, PARDINI, BARRILE, BATTAFARANO, BERTONI, BISCARDI, BRUNO GANERI, CADDEO, CONTE, CORRAO, DE LUCA Michele, DE MARTINO Guido, DI ORIO, DIANA LORENZO, FERRANTE, FIGURELLI, GRUOSSO, LARIZZA, LAURICELLA, LOMBARDI SATRIANI, LORETO, MASULLO, MIGNONE, MORANDO, MURINEDDU, NIEDDU, PAGANO, PAPPALARDO, PELELLA, PELLEGRINO, SCIVOLETTO, STANISCIÀ, VALLETTA, VILLONE, VIVIANI

Sottolinea che la definizione di una adeguata politica per il Mezzogiorno rappresenta uno snodo decisivo per consentire una corretta collocazione del nostro Paese in Europa e per preservare l'unità nazionale. La consapevolezza della difficoltà e dell'articolazione del tema deve suggerire la predisposizione di politiche coerenti, che, pur conservando l'ottica unitaria dell'intervento, tengano conto della differenziazione della realtà economica e sociale delle varie regioni meridionali. La proposta illustrata mira, quindi, a fornire un contributo per orientare l'attività del Governo nella definizione del programma di intervento, al fine di individuare gli strumenti che consentano,

da un lato la creazione di nuove imprese e dall'altro l'attrazione di imprese operanti in altri ambiti territoriali.

Rileva, inoltre, che il continuo ampliamento del divario tra Nord e Sud, l'incremento della disoccupazione a ritmi sostenuti, l'incapacità di innescare un vero processo di sviluppo, richiedono un quadro strategico unitario delle politiche pubbliche, attraverso la riorganizzazione e la riqualificazione dei troppi enti e società che attualmente sono presenti nel settore. Non si tratta solo di promuovere il coordinamento, ma è necessario creare una sponda nazionale che consenta di sviluppare, seppure in un contesto organico nazionale, una spinta di qualificazione dal basso, autonomamente adottata e perseguita. Sottolinea, peraltro, l'importanza di impostare una politica delle infrastrutture, nei trasporti e nelle comunicazioni, che, pur non creando sviluppo di per se, rappresenta una delle condizioni necessarie affinché si realizzi un effettivo processo di crescita, cui devono essere associati interventi diretti a potenziare le misure di sicurezza e di controllo del territorio e una valorizzazione delle peculiarità produttive, culturali ed ambientali. Ritiene pertanto essenziale la costituzione di un'agenzia di coordinamento per lo sviluppo del Mezzogiorno - con struttura operativa e organico di dimensioni ridotte - per promuovere la creazione di imprese, rafforzare le iniziative esistenti e attrarre investimenti nazionali ed esteri nelle regioni meridionali, pervenendo così alla riorganizzazione complessiva degli enti e delle società nazionali di promozione nel Sud. Ricorda infine, gli altri punti qualificanti della proposta presentata dal suo Gruppo, tra cui evidenzia la necessità di individuare misure di flessibilità e di incentivazione fiscale - attraverso la semplificazione e il riordino del sistema degli incentivi per il lavoro e la produzione -; di semplificare le procedure relative alla programmazione negoziata; di definire ambiti di negoziazione in sede comunitaria, che limitino gli aspetti negativi della evoluzione dell'Unione europea e che consentano la definizione di un regime transitorio per le regioni che saranno escluse dall'erogazione dei Fondi strutturali; la predisposizione di un piano di interventi in campo ambientale e idrogeologico, per attuare un'azione di riqualificazione delle periferie urbane e dei centri storici; la valorizzazione del settore agroalimentare meridionale, attraverso la modernizzazione e il perseguimento di una maggiore competitività.

Il senatore CAPONI illustra la seguente proposta di risoluzione:

Il Senato della Repubblica:

Premesso che la disoccupazione nelle aree del Meridione del nostro paese ha ormai da tempo raggiunto livelli di guardia, con tassi di disoccupazione che nel caso della componente giovanile si collocano al 57,4 per cento;

considerata la necessità di un intervento pubblico a largo spettro in direzione di una modernizzazione generalizzata dell'ambiente in grado di favorire e rendere maggiormente praticabili processi di sviluppo autocentrato;

atteso che il miglioramento della qualità generale dell'ambiente comporta la realizzazione di interventi su di una serie complessa ed articolata di fattori, a partire da quelli direttamente collegati allo sviluppo, ma non solo;

considerato che nell'ambito sopra richiamato debbano ricomprendersi sia a tutte quelle azioni relative al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento alle reti, da quelle di carattere più tradizionali a quelle di carattere innovativo, sia interventi relativi al miglioramento del fattore ambiente naturale, all'innalzamento della qualità complessiva del *Welfare* sociale, sia di valorizzazione del patrimonio fisico disponibile, sia di miglioramento della qualità della risorsa umana;

considerato che gli interventi sopra richiamati possono e debbono costituire una concreta opportunità di lavoro ed occupazione per le migliaia e migliaia di giovani disoccupati meridionali, opportunità di lavoro qualificato e non assistenziale;

considerata la necessità di intervenire a supporto e per un innalzamento della qualità della progettazione locale, quale prerequisito per una efficiente ed efficace attivazione di risorse destinate allo sviluppo del Meridione, a partire da quelle comunitarie.

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a realizzare una strumentazione in grado di promuovere e supportare processi di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree del Mezzogiorno;

a dar vita in tal senso, ad una Agenzia nazionale per lo sviluppo e l'occupazione nel Mezzogiorno, interamente a capitale pubblico, cui affidare i compiti di progettazione, realizzazione e gestione diretta di grandi interventi di rilevanza nazionale di modernizzazione del sistema economico e produttivo del Mezzogiorno. facendo di ciò una opportunità concreta per dare risposte immediate ai problemi della disoccupazione nelle aree del Mezzogiorno.

A prevedere che detta Agenzia sia retta da un Consiglio di Amministrazione, al cui interno sia prevista una partecipazione, maggioritaria, di rappresentanti delle regioni meridionali.

a prevedere che a detta Agenzia nazionale vengano trasferite le attività di promozione dello sviluppo attualmente svolte da altre società pubbliche, quali Spi Enisud, Itainvest e la sua controllata Italia Lavoro, Insud, Ig. Società per l'imprenditoria giovanile, Ipi e Ribs;

a prevedere che detta Agenzia promuova la costituzione di strutture regionale sotto forma di società miste a partecipate da Regioni ed enti locali, cui affidare il compito di approntare e realizzare progetti di rilevanza locale regionale, di miglioramento delle dotazioni funzionali allo sviluppo, di valorizzazione del patrimonio fisico disponibile, a partire dai beni ambientali e culturali;

a costituire un Fondo per lo sviluppo e l'occupazione al quale far affluire le risorse derivanti da plusvalenze realizzate attraverso ces-

sione o collocamento sul mercato delle partecipazioni dirette o indirette dello Stato, a partire da quelle realizzate in occasione della fusione Stet-Telecom, da proventi da cespiti patrimoniali, nonché specifici stanziamenti di legge;

a prevedere che detta Agenzia provveda all'elaborazione annuale di un Piano di interventi, al cui interno ricomprendere sia progetti di carattere e rilevanza metaregionale, sia interventi predisposti e proposti dalle Società miste regionali:

a prevedere che l'Agenzia, in quanto soggetto pubblico che attraverso il Piano annuale, di cui al punto precedente, individua e determina criteri e strategie di natura programmatica per lo sviluppo del Mezzogiorno, sia chiamata ad esprimere pareri di natura obbligatoria rispetto ai piani di investimento in reti od infrastrutture, che interessano il Mezzogiorno elaborati da società pubbliche e private;

a destinare le risorse di cui al Fondo del punto precedente al finanziamento delle attività promosse e realizzate dall'Agenzia nazionale e dalle Società regionali così come riportate nel piano annuale.

2.

MARINO, CAPONI, RUSSO SPENA

Osserva che il Governo ha assunto un atteggiamento di ambiguità in ordine al rispetto degli impegni che erano stati presi nello scorso autunno in particolare sulla presentazione di un disegno di legge sulle 35 ore e sulla costituzione di una agenzia per il Mezzogiorno.

Fa presente che la sua parte politica affronterà con spirito unitario, ma con determinazione il dibattito concernente gli strumenti di intervento a favore delle aree depresse. Ricorda, in proposito, che il Governo, già prima della crisi politica che si registrò nel mese di ottobre dello scorso anno, aveva previsto di istituire un nuovo organismo per il Mezzogiorno mediante la riconversione della missione dell'IRI; sottolinea, peraltro, che l'IRI non può essere considerato soltanto per i suoi compiti di carattere finanziario, essendo tuttora operative attività propriamente industriali.

Non ritiene che le posizioni assunte recentemente da autorevoli esponenti del Governo ed in particolare dal Ministro del tesoro siano coerenti con tale impostazione: vi è infatti una evidente tendenza ad indebolire la proposta su cui si era realizzato il consenso necessario a permettere la prosecuzione dell'attività del Governo.

Auspica pertanto che si determini una maggiore chiarezza sugli orientamenti dell'Esecutivo, che devono essere conseguenti agli impegni assunti. In caso contrario, non potranno essere evitate conseguenze di carattere politico.

Pur riconoscendo che tra le stesse forze politiche che compongono la maggioranza sono presenti differenze, anche culturali, di valutazione degli strumenti di intervento a favore delle aree depresse, sottolinea come i dati oggettivi disponibili – citati anche dagli oratori che lo hanno preceduto – dimostrano in modo inequivoco il fallimento delle politiche

cosiddette «liberiste». È evidente, infatti, che la rilevante flessibilità già esistente nel Mezzogiorno, gli incentivi industriali ed, in generale, gli strumenti del mercato non sono stati in grado di risolvere i problemi dello sviluppo e dei livelli occupazionali. Dall'indagine conoscitiva che la Commissione industria del Senato sta svolgendo sulle imprese multinazionali è risultato che il livello dei salari incide in modo modesto sulle scelte relative agli investimenti: del resto, il 65 per cento degli investimenti di tali società in Italia è indirizzato alle aree del Nord, nelle quali il livello dei salari è certamente più elevato. Anche il forte utilizzo degli incentivi alle imprese, in parte considerevole indirizzati proprio al Mezzogiorno, non ha dato luogo a risultati apprezzabili.

Ritiene pertanto che sia indispensabile un intervento diretto ed innovativo. Da tale consapevolezza discende la proposta avanzata dalla sua parte politica ed illustrata nella risoluzione presentata dal Gruppo di Rifondazione comunista. Non comprende, d'altra parte, per quale ragione si dovrebbe istituire un'ulteriore agenzia cosiddetta «leggera», dato che organismi di questo tipo sono già operativi. A suo avviso la nuova agenzia, - che comunque non dovrebbe effettuare massicce assunzioni o interventi di carattere meramente assistenziale - non dovrebbe limitarsi alle pur necessarie attività di programmazione e progettazione, ma provvedere anche ai compiti di gestione. A questo fine, sembra opportuna l'utilizzazione parziale delle strutture dell'IRI.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

(A007 000, R59ª, 0004ª)

Il presidente COVIELLO propone di proseguire, in una seduta da convocare per domani, giovedì 19 marzo, alle ore 15,30, l'illustrazione delle proposte di risoluzione. Successivamente, potrà svolgersi una discussione sui diversi documenti che dovrebbe comunque concludersi con una deliberazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, entro tre settimane.

Il senatore FERRANTE, concordando con la proposta del Presidente, rappresenta l'esigenza che la discussione si svolga in modo approfondito e che anche il Governo precisi in modo chiaro il proprio orientamento.

Il senatore MARINO sottolinea la necessità di prevedere tempi di esame idonei a consentire il massimo approfondimento dei temi in questione.

Si associa il senatore SELLA DI MONTELUCE, il quale osserva che la discussione che si svolgerà nelle Commissioni riunite dovrà essere in grado di ricondurre nella sede parlamentare l'ampio dibattito in corso nel Paese.

Il presidente COVIELLO, nel confermare la sua proposta sui lavori delle Commissioni riunite, assicura che sarà garantita pienamente la possibilità di dar luogo ad una discussione approfondita anche attraverso, se necessario, la convocazione di sedute notturne.

Le Commissioni riunite accolgono infine la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA**(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.**(3075) CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari**(Esame congiunto e rinvio)*

Riferisce il presidente VILLONE sui disegni di legge, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione. Tralascia di considerare le vicende della trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, intervenute in passato, per concentrare l'attenzione sulla natura del servizio. Non c'è dubbio che esso attiene all'informazione e che debba quindi presentare quelle caratteristiche di pluralismo, completezza e imparzialità più volte stabilite dalla Corte costituzionale. L'osservanza di tali requisiti per le trasmissioni radiofoniche, considerata la natura del servizio e la limitatezza dell'oggetto, deve essere assicurata prevalentemente attraverso una particolare procedura di scelta del concessionario e mediante speciali modalità di gestione del servizio medesimo. Nel disegno di legge n. 3053 a questo proposito, si ipotizza una gara dalla quale non vanno esclusi i soggetti già impegnati nell'attività informativa, purchè non siano organi di partito o di movimenti politici.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato alcune osservazioni per i profili di propria competenza. Per valutare il documento in questione bisognerebbe tuttavia pregiudizialmente accertare se la tutela della concorrenza rappresenti un valore costituzionalmente protetto, tema sul quale le opinioni sono disperate. Le osservazioni dell'Autorità possono comunque venire in rilievo in relazione all'esigenza di assicurare condizioni idonee per lo svolgimento del servizio, mentre ogni altra considerazione appare invece meno conferente per gli aspetti che interessano la Commissione.

Conclusivamente propone di esprimere un parere favorevole, osservando che il servizio deve essere reso in condizioni di piena imparzialità di gestione nei riguardi di tutte le forze politiche; che la vigilanza sulla gestione medesima sia assicurata da un organo parlamentare e non solo affidata alle parti contraenti; che si presti attenzione ai rilievi dell'Autorità garante con riferimento agli aspetti che possono ripercuotersi su di un imparziale svolgimento del servizio stesso.

Il senatore LISI sollecita un chiarimento sulle modalità della vigilanza sulla gestione del servizio. Risponde il PRESIDENTE ribadendo l'esigenza di coinvolgere in questa funzione un organismo parlamentare, individuato anche negli Uffici di Presidenza delle due Camere.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI secondo il quale si può dubitare che la questione possa essere configurata come una concessione di pubblico servizio; in base alla normativa vigente la trasmissione dei lavori parlamentari potrebbe infatti essere riguardata, sotto certi profili, come un onere del concessionario, mentre può venire in rilievo anche l'interesse dell'istituzione parlamentare a rendere accessibili al pubblico più vasto i lavori delle Assemblee e delle Commissioni. Ritiene pertanto che più propriamente la vicenda vada inquadrata nell'ambito della figura dell'appalto di servizi: soccorre di conseguenza l'obbligo della gara in base alla normativa comunitaria e tra i soggetti partecipanti possono figurare anche le associazioni temporanee di imprese. Segnala inoltre una questione interpretativa riguardo la quota del sessanta per cento del numero annuo di ore di trasmissione da dedicare alle sedute di Assemblea, le quali non debbono tuttavia esaurire il contenuto delle trasmissioni stesse. Si dichiara altresì favorevole alla richiesta di una forma di controllo parlamentare sulla gestione del servizio, suggerendo infine alla Commissione di merito l'opportunità di inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'appalto di servizi.

Il presidente VILLONE manifesta riserve circa tale assimilazione, venendo a suo avviso in rilievo esigenze primarie di correttezza e di obiettività dell'informazione.

Secondo il senatore PASTORE la problematica affrontata appare complessa ed attiene a un particolare tipo di trasmissioni, che rivestono uno scarso rilievo economico e che pertanto vanno finanziate con fondi pubblici, a condizione che il servizio venga erogato nell'osservanza di particolari modalità. Sottolinea inoltre che si tratta di trasmissioni generalmente non suscettibili di manipolazione e da questo punto di vista appare come incostituzionale l'esclusione degli organi di partito o di movimenti politici, in violazione del principio costituzionale di eguaglianza. È essenziale, a suo giudizio, soltanto che il concessionario assicuri l'obiettività delle trasmissioni. Lo svolgimento della gara rimane comunque necessario e richiama poi l'attenzione sulle considerazioni espresse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, onde evitare che taluno dei partecipanti possa essere ingiustificatamente favorito. Si dice

infine favorevole all'instaurazione di un controllo parlamentare, ma dubita dell'opportunità di affidare tale funzione ad una Commissione *ad hoc*.

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 18 MARZO 1998

247^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*

– e della **petizione n. 167** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18.

Stante l'assenza dei proponenti viene dichiarato decaduto l'emendamento 18.29.

Il senatore BATTAGLIA fa proprio l'emendamento 18.30 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

La senatrice SCOPELLITI annuncia il voto contrario sull'emendamento in discussione.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.30, mentre, senza discussione, non è approvato l'emendamento 18.31.

Il senatore MILIO fa proprio l'emendamento 18.32 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti l'emendamento 18.32 è respinto.

Il senatore BUCCIERO fa proprio l'emendamento 18.33 e annuncia su di esso il suo voto favorevole.

Dopo un intervento di chiarimento del relatore FOLLIERI, l'emendamento 18.33 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 18.34, 18.35, 18.36 e 18.39 erano stati ritirati dai presentatori nella seduta del 26 febbraio scorso.

L'emendamento 18.37 viene dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Il presidente ZECCHINO ricorda, quindi, che l'emendamento 18.38 è stato dichiarato precluso nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia annuncia il voto contrario sull'emendamento 18.40, di contenuto identico all'emendamento 18.41. Al riguardo l'oratore sottolinea come appaia del tutto condivisibile l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 1423 del 1956 che, di fatto, consente al questore l'adozione del foglio di via obbligatorio, sulla base di un semplice sospetto.

Il senatore BUCCIERO, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 18.40, di contenuto identico all'emendamento 18.41.

Dopo interventi del relatore FOLLIERI, del senatore RUSSO e del sottosegretario AYALA, la senatrice SALVATO annuncia il voto contrario sull'emendamento 18.40, condividendo il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che elimina una misura anacronistica e incompatibile con i principi dello stato di diritto della più elementare civiltà giuridica.

Il senatore RUSSO, pur comprendendo le motivazioni addotte dalla senatrice Salvato, ritiene che sulla problematica in questione sarebbe preferibile incidere nell'ambito di una revisione di carattere complessivo alla quale il Gruppo Democratici di sinistra - L'Ulivo sarebbe senz'altro disponibile. Annuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 18.40, di contenuto identico all'emendamento 18.41.

Dopo che il senatore FASSONE ha evidenziato come l'attuale comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 1423 del 1956 sia stato riformu-

lato dall'articolo 3 della legge n. 327 del 1988 richiamando, altresì, l'attenzione della Commissione sull'opportunità della norma che si vorrebbe sopprimere, in quanto in sede di esame del provvedimento l'Autorità giudiziaria può verificarne la legittimità, prende la parola il senatore BATTAGLIA che, in dissenso dal Gruppo Alleanza Nazionale, annuncia il voto contrario sull'emendamento 18.40, richiamando, in particolare, l'attenzione sul modo del tutto inaccettabile con cui è stato concretamente applicato l'articolo 2 della citata legge n. 1423.

Posto ai voti l'emendamento 18.40, di contenuto identico all'emendamento 18.41, è respinto.

Il senatore BUCCIERO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 18.42.

Dopo un chiarimento del presidente ZECCHINO, il relatore FOLLIERI invita il rappresentante del Governo a trasformare l'emendamento 18.42 da sostitutivo del comma 4 dell'articolo 18 in esame, in aggiuntivo dopo lo stesso comma 4.

Nello stesso senso si esprime la senatrice SALVATO, la quale preannuncia, in caso contrario, un subemendamento all'emendamento 18.42 diretto a tale scopo.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 18.42 nell'ipotesi in cui esso sia trasformato in un emendamento aggiuntivo dopo il comma 4 dell'articolo 18. Diversamente, la sua parte politica voterebbe contro l'emendamento in quanto a favore del mantenimento dell'attuale comma 4 dell'articolo 18 che abroga l'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale che, in materia di contrabbando, equipara il delitto tentato a quello consumato.

Il senatore RUSSO ritiene che sarebbe preferibile affrontare separatamente la questione dell'abrogazione dell'articolo 293 del citato testo unico in materia doganale e quella dell'abrogazione del comma 3, dell'articolo 6, della legge n. 50 del 1994. Per quanto concerne la prima di tali questioni l'oratore sottolinea che l'equiparazione del reato tentato di contrabbando a quello consumato è prevista essenzialmente in considerazione della difficoltà di accertare sul piano concreto se si sia avuta consumazione del reato stesso o se si sia in presenza di un tentativo.

Anche il senatore BERTONI richiama l'attenzione sul fatto che la particolare natura del reato di contrabbando implica, nei fatti, inevitabilmente, la difficoltà di distinguere fra il tentativo e la consumazione.

Il relatore FOLLIERI sottolinea poi come l'equiparazione sia prevista dall'articolo 243 specificamente ai fini della pena da applicare.

Il sottosegretario AYALA trasforma quindi l'emendamento 18.42 nell'emendamento 18.42 (Nuovo testo).

Il senatore BUCCIERO avrebbe condiviso la originaria formulazione proposta dal Governo e manifesta l'intenzione di far proprio emendamento 18.42 in modo da mantenerne il testo iniziale, sostitutivo del comma 4 dell'articolo 18. L'oratore sottolinea che in tal modo si eviterebbe, infatti, l'abrogazione dell'articolo 243 del testo unico in materia doganale, cui la proposta di soppressione del Governo inizialmente mirava, e si dichiara, in linea generale, fermamente contrario ad ogni intervento normativo che attenui in qualsiasi modo la responsabilità per i fatti di contrabbando.

Dopo brevi interventi della senatrice SALVATO, del senatore RUSSO, del relatore FOLLIERI e del sottosegretario AYALA, il presidente ZECCHINO ricorda al senatore Bucciero che egli avrebbe potuto far proprio l'emendamento 18.42 solo se questo fosse stato ritirato dal Governo e non invece nel caso in cui il Governo abbia mantenuto l'emendamento, modificandone il contenuto.

Posto ai voti l'emendamento 18.42 (Nuovo testo) è approvato.

Dopo aver ricordato che gli emendamenti 18.43 e 18.44 sono già stati dichiarati preclusi o assorbiti nella seduta del 26 febbraio scorso, il presidente ZECCHINO, prima di passare alla votazione dell'articolo 18, avverte che, in sede di coordinamento, saranno accorpate in tale articolo tutte le disposizioni aventi carattere esclusivamente abrogativo.

Il senatore BUCCIERO annuncia poi il voto contrario sull'articolo 18 in considerazione della modifica ad esso testè apportata.

Anche il senatore FASSONE annuncia il voto contrario sull'articolo 18 come emendato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 18 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

248ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(484-1504-B) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MILIO, avuto riguardo alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Premesso che non ritiene necessario soffermarsi sui cambiamenti che rivestono natura meramente formale, tiene, invece, a mettere in evidenza che le sostanziali innovazioni apportate all'articolo 5 gli appaiono di difficile lettura. La nuova formulazione, prevedendo che, per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano le funzioni di magistrato presso tribunali militari o corti militari d'appello, quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applichino le disposizioni dell'articolo medesimo, sembrerebbe, infatti, lasciare un vuoto legislativo rispetto ai magistrati militari togati che testualmente non sarebbero ricompresi nella norma varata dall'altro ramo del Parlamento. Altra modifica – che il relatore ritiene, peraltro, non condivisibile – riguarda la reintroduzione delle tabelle per individuare la determinazione del distretto di Corte d'appello nel cui capoluogo va individuata la sede del giudice competente agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice di procedura penale stesso. Tale opzione – prosegue il relatore Milio – ha posto nel nulla la diversa impostazione prescelta dal Senato nella precedente lettura.

Seguono interventi del senatore BERTONI e del sottosegretario AYALA, i quali esprimono l'avviso che la riformulazione effettuata dalla Camera dei deputati per l'articolo 5 del testo in discussione sia volta a rappresentare fedelmente le fattispecie considerate, in quanto per i magistrati militari l'ordinamento giudiziario militare già prevede l'applicabilità delle norme vigenti per gli altri magistrati. Di tal che, il testo proposto andrebbe considerato con favore poichè colma un vuoto normativo che riguardava solo i magistrati militari non togati.

Il senatore PREIONI chiede chiarimenti in merito alla possibilità di modificare le tabelle allegate, nella prospettiva di importanti modifiche costituzionali che potrebbero avvenire in determinate regioni del nord Italia.

Il senatore GRECO ribadisce l'esigenza – da lui già evidenziata nelle precedenti fasi dell'esame del provvedimento – di sopprimere il sistema della individuazione del distretto di Corte d'appello competente sulla base di una tabella sorteggiata ogni cinque anni tra le tre tabelle previste dal provvedimento e preannuncia un emendamento in tal senso.

Il presidente ZECCHINO, prendendo atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, propone – e la Commissione conviene – di stabilire per martedì 24 marzo alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3006) VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale

(Esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore CORTELLONI, il quale osserva che il disegno di legge si propone di creare un raccordo fra la sentenza n. 435 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale nella parte in cui consentivano la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel comma 1 dello stesso articolo 599 e la situazione che si determinerà con l'entrata in vigore del decreto legislativo delegato contenente l'attuazione della legge delega – n. 254 del 1997 – istitutiva del giudice unico, decreto legislativo che, una volta pubblicato, reintrodurrà, nei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore la possibilità del patteggiamento in appello nei casi in cui questa è stata esclusa dalla medesima sentenza della Corte Costituzionale. L'entrata in vigore della riforma sul giudice unico comporterebbe in conseguenza per coloro nei cui confronti è pendente un giudizio definito in primo grado, ma non ancora definito in secondo grado, la possibilità di beneficiare della possibilità del patteggiamento in appello anche nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 del citato articolo 599 laddove di tale opportunità non potranno avvalersi coloro nei confronti dei quali è stato già definito il giudizio di secondo grado. Il disegno di legge in esame intende eliminare questa disparità di trattamento ammettendo anche questi ultimi soggetti alla forma di patteggiamento in questione.

Il presidente ZECCHINO dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO manifesta alcune perplessità circa il disegno di legge in esame, richiamando l'attenzione sul fatto che esso consentirebbe, in ipotesi in cui il giudice di appello ha già pronunciato sentenza, che, sulla base dell'accordo delle parti su tutti o su alcuni dei motivi di appello, lo stesso giudice torni sulla decisione assunta e decida nuovamente la causa. Si tratta di una soluzione che non appare compatibile con i principi ispiratori della disciplina del processo penale e in particolare con quelli propri del patteggiamento, una delle cui caratteristiche è senz'altro che il patteggiamento stesso intervenga prima che il giudice abbia pronunciato sentenza sul merito della causa.

Ciò premesso il senatore Russo si dichiara comunque disponibile ad un approfondimento degli aspetti problematici cui ha fatto riferimento ed, eventualmente, anche a modificare la propria posizione se questi risulteranno chiariti.

Il senatore VALENTINO evidenzia come il disegno di legge in titolo intenda sanare una obiettiva situazione di disagio che costituisce un dato reale sul quale non si può non convenire. Per quanto riguarda poi, specificamente, gli aspetti di carattere tecnico, l'oratore sottolinea che l'accordo tra le parti determinerebbe, come emerge dal rinvio all'articolo 589 del codice di procedura penale contenuto nel comma 4 dell'articolo 599, la rinuncia al ricorso per Cassazione e conseguentemente farebbe venir meno tutti gli oneri di carattere procedurale che implica l'espletamento di tale ulteriore fase di giudizio, con vantaggiosi ed evidenti effetti deflattivi.

Prende quindi brevemente la parola il senatore BERTONI, il quale sottolinea che la previsione di una rinuncia al ricorso per Cassazione suscita perplessità dal punto di vista della sua legittimità costituzionale.

Interviene quindi il senatore FOLLIERI, il quale ritiene decisivo che la portata generale del disegno di legge in esame venga ristretta facendo specifico riferimento solo ai procedimenti in cui le parti non hanno potuto avvalersi della possibilità prevista dai commi 4 e 5 del citato articolo 599 a causa dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale.

Dopo brevi interventi dei senatori RUSSO, GRECO, CALLEGARO e nuovamente del senatore VALENTINO, il presidente ZECCHINO, dichiarata chiusa la discussione generale, ritiene che la complessità dei profili tecnici sottesi al disegno di legge in titolo renda opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto nell'ambito del quale elaborare una soluzione su cui raccogliere il maggior consenso possibile.

Il senatore PREIONI è favorevole alla proposta e ritiene che, anche nell'eventualità della mancata partecipazione degli esponenti del Gruppo Lega Nord – per la Padania indipendente, i lavori del Comitato otterranno i risultati sperati.

Anche il senatore GRECO aderisce alla prospettazione del Presidente, condividendo peraltro la *ratio* sottesa al provvedimento in esame.

La Commissione conviene quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto al quale affidare la predisposizione di un testo per il disegno di legge in titolo e di cui sono chiamati a far parte i senatori Russo, Greco, Follieri, Preioni, Valentino, Callegaro, Cirami, Salvato, Pettinato e Cortelloni.

Il presidente ZECCHINO si riserva quindi di acquisire il nominativo del senatore che sarà designato a far parte del Comitato ristretto in rappresentanza del Gruppo misto e rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge.

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 18.0.1 e sottolinea come tale proposta emendativa sia diretta a ridefinire la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, mantenendo fermi gli attuali livelli sanzionatori, ma specificando le ipotesi cui fa riferimento la norma, in modo da esplicitare che la sanzione penale è applicabile solo nei casi in cui la detenzione – di qualunque tipo – di sostanze stupefacenti o psicotrope sia caratterizzata dal fine della cessione a terzi a scopo di profitto. La formulazione in questi termini del comma 1 del citato articolo 73 corrisponde ad una esigenza di razionalizzazione e di giustizia ed è volta ad evitare che, come purtroppo avviene attualmente, tanti tossicodipendenti si ritrovano in carcere senza essersi resi in alcun modo responsabili di una vera e propria attività di spaccio a fini di profitto.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti 18.0.2 e 18.0.3, evidenziando la diversa portata di tali proposte emendative e rilevando come esse siano finalizzate a modificare l'attuale quadro normativo in modo da renderlo più rispondente alla volontà popolare manifestatasi con il referendum del 1993 e tenendo, altresì, conto dei più recenti indirizzi della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. L'oratore sottolinea infatti come dal risultato referendario emerga sostanzialmente la volontà di restringere l'area delle ipotesi penalmente rilevanti unicamente a quelle che sono riconducibili al fenomeno del vero e proprio spaccio di sostanze stupefacenti e, a questo proposito, è significativo che nella stessa prospettiva vengano a collocarsi anche le linee di intervento definite in occasione della Conferenza nazionale sulla droga svoltasi nel marzo del 1997; anche in tale occasione, infatti, si è auspicata la depenalizzazione di tutti i comportamenti che rientrano nella sfera dell'uso personale delle sostanze stupefacenti.

La senatrice SCOPELLITI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 18.0.5 e 18.0.6, rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Milio e dalla senatrice Salvato.

Il presidente SENESE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 18.0.6.

Il senatore GRECO dichiara fin da ora la sua contrarietà a tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 18 e rileva come il contenuto delle proposte emendative in questione ben difficilmente possa rientrare nell'oggetto proprio del disegno di legge in esame. A questo riguardo, l'oratore si chiede se la presentazione degli emendamenti in questione non rappresenti uno stratagemma per superare gli ostacoli che impediscono o rendono comunque estremamente difficile portare avanti in altri contesti proposte del genere di quelle qui considerate.

Il senatore RUSSO osserva che, mentre gli emendamenti della senatrice Salvato e del senatore Milio si propongono sostanzialmente un intervento chiarificatore della portata della normativa vigente, gli altri emendamenti in discussione hanno una portata più ampia ed egli ritiene che sarebbe più opportuno venissero ritirati ed esaminati in una sede diversa.

Per quanto riguarda specificamente l'emendamento 18.0.1, il senatore Russo ne condivide il contenuto e la finalità, ma giudica che sarebbe preferibile una sua diversa formulazione che conservasse lo specifico riferimento alle varie modalità di comportamento menzionate dall'attuale comma 1 dell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 precisando però, esplicitamente o implicitamente, che la rilevanza penale di queste ipotesi è subordinata al fatto che esse siano finalizzate alla cessione a terzi di sostanze stupefacenti allo scopo di ricavarne un profitto.

La senatrice SALVATO si dichiara disponibile ad accogliere una proposta di riformulazione dell'emendamento 18.0.1 nei termini delineati dal senatore Russo, anche se ritiene che comunque tutte le diverse modalità di condotta previste dall'attuale comma 1 dell'articolo 73 possono essere ricomprese nel concetto di detenzione e rileva che il nodo di fondo da sciogliere è quello di evitare situazioni in cui finiscono per essere sanzionati penalmente comportamenti che non rientrano sotto alcun profilo nell'area dello spaccio inteso in senso proprio.

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente SENESE avverte che la seduta notturna di oggi, mercoledì 18 marzo, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 18.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «275, 332, 657».

18.29

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «297».

18.30

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «298».

18.31

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «303».

18.32

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «327».

18.33

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «332».

18.34

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «341».

18.35

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «344».

18.36

CENTARO

Al comma 1, dopo la parola: «345», inserire le altre: «392, 393».

18.37

PREIONI

Al comma 1, dopo la parola: «711», aggiungere l'altra: «718, 720, 723, 724, 725».

18.38

GRECO, CENTARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 732».

18.39

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Sopprimere il comma 2.

18.40

PASTORE, CENTARO

Sopprimere il comma 2.

18.41

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

18.42

IL GOVERNO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

18.42 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis). L'ultimo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito con il seguente: «le contravvenzioni alle ordinanze emanate dal prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda sino a lire 1.000.000».

18.43

PASTORE, CENTARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645».

18.44

PASTORE, CENTARO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene, al fine di cedere a terzi e di ricavarne un profitto, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni”».

18.0.1

SALVATO, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

18.0.2

MILIO, MELONI, FILOGRANA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

18.0.3

MILIO, LO CURZIO, MELONI, FILOGRANA, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Depenalizzazione droghe leggere)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono soppresse le parole: "di pianta di canapa indiana", e la parola: "II".

2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65 ed al comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "tabelle I, II e III", sono sostituite dalle seguenti: "tabelle I, III".

3. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 ed al comma 1 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "nelle tabelle II e IV previste", sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella IV prevista"».

18.0.5

SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 18-bis.

1. Dopo il Capo I del Titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente Capo:

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANNABIS INDICA

Art. 136.

(Disciplina del commercio, produzione e vendita di cannabis indica e dei suoi derivati)

1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI la coltivazione a fini di commercio, la produzione e la vendita di *cannabis indica* e prodotti da essa derivati sono soggette ad autorizzazione.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni, sono disciplinati i controlli e le autorizzazioni, nonchè le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonchè la tipologia dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze di cui al comma 1.

3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.

4. È vietata la vendita di *cannabis indica* e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

Art. 137.

(Casi di punibilità)

1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 136, ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 136.

Art. 138.

(Sanzioni e casi di non punibilità)

1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 136 e delle cause di non punibilità di cui al comma 2 del presente articolo, la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione di *cannabis indica* e prodotti da essa derivati è punita ai sensi dell'articolo 73.

2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di *cannabis indica* e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 139.

(Divieto di propaganda pubblicitaria della cannabis indica e dei suoi derivati)

1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della *cannabis indica* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 140.

(Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 136, 137, 138 e 139, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle stesse e sui loro effetti, con particolare riferimento:

- a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla *cannabis indica* nelle singole regioni, con specifico riguardo alle realtà metropolitane;
- b) alle fasce di età dei consumatori;
- c) al rapporto fra l'uso di *cannabis indica* e suoi derivati e il consumo di alcoolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di *cannabis indica* e prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX;

e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono *cannabis indica* e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche».

«Art. 18-ter.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. È abrogata ogni disposizione di legge che risulti incompatibile con le norme del Capo II del presente titolo”.

Conseguentemente il Capo II del titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 assume la seguente numerazione: «Capo III». L'articolo 136 dello stesso Capo assume la seguente numerazione: «140».

18.0.6

PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, l'uso di gruppo, la cessione gratuita delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non costituiscono un illecito penale e sono punibili con le sanzioni amministrative di cui al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le quali devono essere sempre applicate in modo da non contrastare con le esigenze di recupero del tossicodipendente».

18.0.4

SCOPELLITI, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

111^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PORCARI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 14,50.***IN SEDE REFERENTE**

(2858) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore LAURICELLA il quale ricorda che l'Italia ha aderito sin dal 1994 all'Accordo internazionale sui legni tropicali, dati i rilevanti interessi legati all'importazione e trasformazione del legname. Si tratta di un accordo, peraltro giunto alla sua prima scadenza e rinnovato per altri sei anni, che dovrebbe essere l'ultimo di natura settoriale in quanto anche l'Unione europea si è impegnata a sostenere la sottoscrizione di una convenzione mondiale che fornisca una disciplina globale e strumenti giuridici vincolanti per i paesi produttori e quelli consumatori. Nel contempo appare comunque utile la funzione svolta dal Consiglio internazionale dell'organizzazione internazionale dei legni tropicali allo scopo di disciplinare, mediante direttive, il commercio internazionale del legname, incoraggiando strategie di mercato, diversificando il commercio, garantendo la trasparenza dei mercati, favorendo il trasferimento della tecnologia, il tutto nel quadro della tutela delle fonti compatibili con lo sviluppo ambientale. Invita pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il senatore PIANETTA chiede se in tale organizzazione sia previsto l'aspetto di tutela della prevenzione dagli incendi ormai così frequenti soprattutto nelle zone tropicali.

Dopo che il senatore LAURICELLA ha precisato che questo non rientra fra i compiti espliciti dell'organizzazione, il sottosegretario TOIA concorda sulla necessità che la politica di gestione forestale consideri nella sua globalità i problemi ritenendo implicita la tutela preventiva.

Il presidente PORCARI, dopo aver ricordato i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Lauricella a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(2994) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore LAURICELLA il quale ricorda che nell'autunno 1997 si è svolta a Roma la prima sessione della Conferenza sulla desertificazione organizzata dalla FAO, per cui il Governo italiano si era impegnato a coprire le spese in sede di stipulazione dell'accordo firmato a Parigi nel 1994. Si tratta quindi di un disegno di legge volto ad autorizzare la relativa spesa per la quale la 5^a Commissione ha rilevato un'incongruenza nella previsione dell'articolo 2, già approvato dalla Camera dei deputati. Si rende così necessaria la presentazione di un emendamento che riporti la previsione dell'onere a lire 1.000 milioni e si rende altresì necessario uno slittamento del triennio indicato all'articolo 3 che forma l'oggetto di un secondo emendamento di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario TOIA concorda con le considerazioni espresse dal relatore.

Il presidente PORCARI pone ai voti separatamente gli emendamenti 2.1 e 3.1.

Sono approvati

Il presidente PORCARI, dopo aver ricordato che tale approvazione soddisfa il contenuto del parere espresso dalla 5^a Commissione, considerato che per quanto riguarda la 1^a Commissione il parere risulta favorevole, mette ai voti il mandato al relatore Lauricella a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

(1270-B) Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore RUSSO SPENA ricordando la discussione avvenuta il 16 luglio 1997, osservando che il testo è stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati a causa del necessario slittamento dell'onere sul triennio 1998-2000 resosi necessario dalla lunghezza dell'*iter* di esame nell'altro ramo del Parlamento. Si tratta quindi di approvare il testo modificato che merita considerazione per l'importanza e il prestigio da tutti riconosciuto all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja.

Il sottosegretario TOIA si associa alle conclusioni del relatore e sollecita l'approvazione del provvedimento rammaricandosi che l'Italia si sia trovata inadempiente nei confronti di questa istituzione, cui verrà comunque a mancare il contributo ormai perduto per il 1996.

Il presidente PORCARI si esprime in favore del disegno di legge ritenendo quasi irrisoria la somma del contributo visto l'importante impegno culturale e scientifico di questo organismo. Dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, pone ai voti l'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il presidente PORCARI pone quindi ai voti l'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PORCARI avverte che la seduta già convocata per domani, Giovedì 19 marzo alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2994**Art. 2.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata Conferenza, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della Conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la Conferenza, nonché per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la Conferenza».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1000 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

3.1

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 18 MARZO 1998

180^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL PROCESSO VERBALE
(R032 000, C07^a, 0001^o)

Il senatore LORENZI prende la parola sul processo verbale per segnalare due imprecisioni contenute nel riassunto dell'intervento da lui svolto, nella seduta pomeridiana di ieri, relativamente all'esame in sede referente dei disegni di legge recanti la riforma delle Accademie e dei Conservatori. Da tale riassunto non risulta adeguatamente chiaro il contributo offerto in termini propositivi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, su sua iniziativa, per la riforma dell'ordinamento scolastico e universitario, concretizzatosi nell'elaborazione e presentazione dell'atto Senato n. 1566 nella XII legislatura e dell'atto Senato n. 560 nella XIII. Inoltre il riferimento ai cicli formativi va inteso non ai cicli scolastici – considerati nel disegno di legge governativo presentato alla Camera dei deputati – bensì ai cicli universitari, al primo dei quali ricondurre l'ordinamento delle Accademie e dei Conservatori.

Il presidente OSSICINI dà atto al senatore Lorenzi delle sue precisazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

(1032-B) Norme sulla circolazione dei beni culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore BRIENZA illustra il testo come modificato dalla Camera dei deputati, lamentando anzitutto la lentezza con cui quel ramo del Parlamento ha proceduto all'esame del disegno di legge a suo tempo licen-

ziato dal Senato, tanto più che – a conclusione di un *iter* durato oltre un anno – le modifiche alla fine apportate appaiono del tutto irrisorie. Stigmatizza altresì l'atteggiamento del Governo, troppo spesso succube alla Camera dei deputati di atteggiamenti dilatori, mentre al Senato esso impone quasi sempre testi «blindati». Manifesta pertanto un certo imbarazzo nel riesaminare un provvedimento a suo tempo approfonditamente analizzato ed ora nuovamente sottoposto al vaglio del Senato a seguito dell'introduzione di modifiche del tutto marginali.

È appena il caso di ricordare, prosegue, che il disegno di legge in questione ha lo scopo di dare attuazione ad un regolamento e ad una direttiva CEE che, nella loro prima stesura, risalgono rispettivamente al 9 dicembre 1992 e al 15 marzo 1993. Analoghi disegni di legge erano stati altresì approvati dal Senato durante la XI e XII legislatura, ma decadde presso la Camera dei deputati con la fine delle legislature stesse.

Il relatore ricorda altresì che, a fronte dell'inadempimento italiano, gli organi comunitari hanno avviato la procedura di infrazione: la Commissione delle Comunità europee ha dapprima invitato, nel giugno 1994, il Governo italiano a presentare le proprie osservazioni; perdurando l'inadempimento, essa ha inviato, nel dicembre 1996, un parere motivato, con il quale si invitava il Governo italiano a recepire la direttiva entro due mesi; infine, lo scorso 9 dicembre 1997, ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, chiedendo la sua condanna. Ad una eventuale sentenza di condanna può fare seguito anche il comminamento di una multa.

Egli si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, segnalando che, durante l'*iter* del disegno di legge, tanto il regolamento quanto la direttiva originari hanno subito limitate modifiche ad opera di un nuovo regolamento e una nuova direttiva, rispettivamente del 16 dicembre 1996 e del 17 febbraio 1997. Conseguentemente la Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1 del disegno di legge, laddove fa rinvio alle norme comunitarie, nonchè la tabella allegata all'articolo 2, aggiungendo una voce relativa agli acquerelli, guazzi e pastelli. Una seconda modifica è stata apportata all'articolo 3, comma 2, lettera d), concernente la collaborazione che lo Stato italiano si impegna a prestare agli altri Stati membri per agevolare il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali loro sottratti e ritrovati nel territorio italiano: qui la Commissione cultura della Camera dei deputati ha dimezzato il tempo (tre mesi invece di sei mesi) concesso allo Stato membro per verificare che il bene ritrovato in Italia è effettivamente un proprio bene culturale illecitamente uscito dal territorio nazionale. All'articolo 19 e all'articolo 26 sono state invece modificate le previsioni di spesa, peraltro sempre modestissime, nonchè la copertura finanziaria. All'articolo 23, recante una norma penale, la Commissione cultura della Camera ha infine accolto una richiesta della Commissione giustizia.

Ribadendo le osservazioni critiche sulla mancanza di sensibilità dimostrata dall'altro ramo del Parlamento per il lavoro svolto dal Senato e richiamando il Governo all'esigenza di assicurare uguale rispetto e considerazione ad entrambe le Camere nel corso del

procedimento legislativo, conclude proponendo di approvare definitivamente il provvedimento.

Si apre il dibattito.

Ai rilievi mossi dal relatore si associano con convinzione i senatori ASCIUTTI, BISCARDI, OCCHIPINTI, PAGANO (la quale ricorda che il Senato, per motivi di urgenza, aveva a suo tempo rinunciato ad introdurre nel provvedimento alcune importanti norme contenute in un disegno di legge di iniziativa della senatrice Bucciarelli vertente sulla stessa materia e che anche adesso esso si assume la responsabilità di licenziare con sollecitudine il testo in via definitiva onde non incorrere nelle sanzioni comunitarie), MONTICONE e BEVILACQUA (il quale sottolinea a sua volta il diverso atteggiamento tenuto dal Governo presso i due rami del Parlamento, osservando che al Senato vengono sempre trasmessi testi «blindati», come ad esempio nel caso del disegno di legge Veltroni sui beni culturali).

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario BORDON, il quale ringrazia anzitutto il Senato per la celerità con cui procede all'approvazione del provvedimento. Non compete peraltro al Governo, osserva, dare giudizi sulla attività dei due rami del Parlamento, nè può essere ad esso addebitata l'introduzione o meno di modifiche a provvedimenti già licenziati da una Camera, dal momento che ciò dipende solo dalla responsabilità dell'atteggiamento assunto dai parlamentari.

Avendo il relatore rinunciato alla replica, il PRESIDENTE pone ai voti gli articoli modificati dalla Camera dei deputati. Con separate votazioni la Commissione accoglie quindi gli articoli 1, 2, 3, 19, 23 e 26.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori MARRI (che stigmatizza l'irrelevanza delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati), BRIGNONE e LORENZI (a nome del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente), la Commissione accoglie altresì il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Consuntivo scientifico e finanziario del Programma nazionale di ricerche in Antartide 1985-1997 (n. 223)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266: favorevole)
(R139 b00, C07^a, 0023^o)

Riferisce alla Commissione il senatore RESCAGLIO, il quale ricorda che, ai sensi della legge n. 266 del 1997 (cosiddetta legge Bersani), l'esame dell'atto in titolo rappresenta un presupposto necessario per l'autorizzazione al prosieguo del programma. L'Antartide è peraltro una

regione di estrema importanza nel sistema climatico globale, rappresentando un sito di elezione per valutare i cambiamenti in atto a livello planetario, quali ad esempio gli effetti sulla temperatura del pianeta in relazione all'incremento dei gas serra. Inoltre, la scoperta dell'impoverimento della fascia di ozono ha posto l'Antartide sul palcoscenico mondiale in quanto il «buco dell'ozono» continua ad essere argomento di ampie discussioni a livello internazionale.

Sull'Antartide, ricorda il relatore, sono state espresse rivendicazioni territoriali da parte di sette paesi, rivendicazioni peraltro superate dal Trattato Antartico, stipulato nel 1959 ed entrato in vigore nel 1961, con il quale i circa 40 paesi attualmente aderenti di fatto gestiscono politicamente la regione: i dati rilevati in Antartide sono infatti cruciali per accertare la reale prospettiva di processi determinanti quali l'impoverimento dell'ozono, l'inquinamento atmosferico, la crescita del livello del mare e i cambiamenti climatici. L'Italia è stata ammessa quale membro consultivo con diritto di voto nel sistema del Trattato Antartico nel 1987, a seguito dell'avvio, ai sensi della legge n. 284 del 1985, del Programma nazionale di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide (PNRA). La legge n. 284 ha affidato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di organizzare le attività italiane in Antartide e all'ENEA quello di attuare i programmi esecutivi annuali, gli obiettivi scientifici dei quali sono individuati in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). A partire dal 1985-86, l'Italia svolge dunque con regolarità attività di ricerca scientifica in Antartide e ha anche installato una Base permanente. L'Italia ha altresì rappresentanti in ciascuno degli 8 gruppi di lavoro permanenti a livello internazionale e in alcuni gruppi di specialisti. Le ricerche condotte hanno in particolare riguardato, a livello disciplinare e multidisciplinare, quasi tutte le opportunità scientifiche offerte dall'Antartide ed hanno prodotto addirittura 2500 pubblicazioni. I finanziamenti del PNRA, nel periodo 1985-97, sono stati determinati dalla già ricordata legge n. 284 del 1985, nonché dalla legge n. 380 del 1991, per l'ammontare, rispettivamente, di 230 miliardi e di 390 miliardi. Le leggi finanziarie del periodo 1992-96 hanno poi ridotto tali stanziamenti a 307 miliardi ed esteso i periodi del loro utilizzo in modo da comprendere anche la campagna 1997-98. Le nuove norme che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è delegato ad emanare ai sensi della legge n. 266 del 1997 dovranno poi prefigurare compiti ed obiettivi per una presenza italiana che sia trainante nella politica e nella scienza antartiche degli anni 2000.

Il relatore si sofferma quindi sul consuntivo delle attività scientifiche svolte nel periodo 1985-97, osservando in primo luogo che il PNRA ha inteso sviluppare le potenzialità nazionali attraverso uno stretto coordinamento fra università ed enti di ricerca. Fra le principali ricadute di carattere generale del PNRA segnala poi la costituzione del Museo nazionale dell'Antartide «Felice Ippolito», quale consorzio fra le sedi universitarie di Genova, Siena e Trieste. Ripercorre quindi le 13 spedizioni succedutesi dal 1985 ad oggi, soffermandosi in particolare sulla dodicesima che, pur avendo avuto il tipico carattere

interdisciplinare delle precedenti, è stata prevalentemente dedicata alle scienze della terra.

Quanto ai principali risultati scientifici conseguiti, il relatore ricorda quelli nei settori dell'atmosfera, delle interazioni fra il mare, il ghiaccio marino e l'atmosfera, dell'ecologia marina, degli osservatori e quelli sugli studi giuridici ed ambientali che, in particolare, hanno contribuito allo sviluppo del sistema del Trattato Antartico inteso come un grande esperimento di gestione internazionale pacifica di un bene comune dell'intera umanità.

Dopo aver brevemente dato conto delle ulteriori attività di supporto, il relatore passa ad esaminare il consuntivo economico-finanziario, chiarendo che la differenza fra il totale delle disponibilità finanziarie e gli impegni assunti (pari a circa 58 miliardi) è legata al fatto che la situazione riferita si ferma al 17 settembre scorso e non considera quindi molti degli impegni assunti dopo detta data, per la realizzazione della campagna in corso.

In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere positivo sull'atto in titolo, tanto più che le ricerche antartiche costituiscono un banco di prova scientifico e tecnologico indispensabile per il sistema di ricerca nazionale e che, nei suoi 13 anni di attività, il PNRA ha conseguito numerosi risultati di grande rilevanza, come lo sviluppo di robot di superficie e sottomarini, di vari tipi di sensori e di sistemi di gestione a distanza di esperimenti scientifici.

I ricercatori italiani godono d'altronde – sottolinea il relatore – di grande stima e rispetto all'estero ed è indispensabile non far mancare loro il convinto sostegno delle forze politiche.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI lamenta il ritardo con cui l'Italia è giunta a partecipare a questo grande impegno internazionale, ritardo dovuto all'incapacità – a tutti i livelli istituzionali e mass mediali – di comprendere l'importanza di tale appuntamento. Ciò consegue del resto ad una concezione tradizionale della cultura, che disconosce pari dignità ai settori scientifici, come testimoniato – tra l'altro – dalla partecipazione, ai lavori della Commissione, del Sottosegretario per la pubblica istruzione anziché di quello per l'università e la ricerca scientifica.

Quanto al merito dell'atto in titolo, esso deve invece essere valutato molto positivamente, dal momento che dà atto con serenità e dovizia di particolari delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Esso dovrebbe peraltro essere sottoposto altresì al vaglio dei settori più produttivi della società, al fine di una valutazione più proficua.

Il Trattato Antartico rappresenta d'altronde, prosegue, un importante esempio di collaborazione internazionale che potrebbe essere riproposto anche in altri contesti. Egli stesso ha ad esempio presentato al Consiglio d'Europa una proposta per una base permanente sulla luna, con riferimento alla quale potrebbe essere utile trarre vantaggio dall'esperienza dell'Antartide. Si tratta, in entrambi i casi, di individuare le modalità migliori per una collaborazione pacifica fra diverse nazioni, volta all'ac-

quisizione di risultati scientifici essenziali per il futuro dell'umanità. Per quanto riguarda in particolare l'Antartide, si tratta di monitorare fenomeni epocali, come lo scioglimento dei ghiacciai, che potranno avere conseguenze planetarie in particolare nei paesi più poveri. Auspica quindi una maggiore sensibilità politica e parlamentare sulla questione, che consenta all'Italia di essere nei prossimi anni protagonista sullo scenario mondiale.

Il senatore TONIOLLI registra con soddisfazione i brillanti risultati conseguiti dalle spedizioni italiane, nonostante i ritardi iniziali. Ciò testimonia dell'estremo valore della ricerca italiana e richiama l'attenzione sull'esigenza di migliorare i contenuti della formazione scolastica, senza dimenticare che già oggi è comunque possibile conseguire risultati eccellenti.

Il senatore MASULLO preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, dal momento che l'atto in titolo rappresenta a suo giudizio un esempio illuminante di transizione da una politica di competizione ad un sistema di collaborazione pacifica fra nazioni, nell'interesse dell'intera umanità.

Non va tuttavia dimenticato, prosegue, che tanto maggiore è il progresso scientifico e tecnologico, tanto inferiore diventa la capacità umana di valutare gli effetti di tale progresso nel futuro. È comunque senz'altro giunto il momento di «sprovvincializzare» l'Italia che da troppi anni segna il passo nella comunità scientifica internazionale a causa della incapacità del ceto politico di offrire agli scienziati italiani il respiro che meritano. In questo senso, l'adesione dell'Italia al Trattato Antartico è il segno, forse non ancora sufficiente ma senz'altro importante, di una maggiore sensibilità e di una migliore capacità di utilizzare le risorse intellettuali in un contesto di rapporti internazionali pacifici.

Concluso il dibattito, il sottosegretario SOLIANI ringrazia il relatore e la Commissione per l'approfondita analisi e per l'interesse manifestato.

La Commissione accoglie infine all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 18 MARZO 1998

171ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C08ª, 0016ª)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Baldini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo in relazione alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3053 e 3075. Pertanto, limitatamente alla trattazione dei predetti provvedimenti, sarà assicurata la pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3053) *Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.*

(3075) **CASTELLI.** - *Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 marzo scorso.

Interviene il senatore DE CORATO che, prima della ripresa della discussione generale, ritiene opportuno che tanto il rappresentante del Governo quanto il relatore Besso Cordero debbano prendere una

più precisa posizione nei confronti dei contenuti della nota inviata dal Garante per la concorrenza.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che il Governo e il relatore potranno più opportunamente intervenire in sede di replica dopo la chiusura della discussione generale.

Poichè il senatore De Corato insiste nella sua richiesta interviene il relatore BESSO CORDERO che fa presente come, avendo già messo in luce i problemi contenuti nel disegno di legge nella relazione illustrativa dei provvedimenti ed avendo in essa già espresso alcune perplessità in quell'occasione, non abbia molto altro da aggiungere sui contenuti della nota la quale non fa altro che ribadire alcuni dei problemi già richiamati. Ritiene pertanto che si possa proseguire nella discussione generale.

Il sottosegretario LAURIA riconferma a sua volta quanto sostenuto nella seduta di ieri dal ministro Maccanico sulla questione. Dichiarata tuttavia la disponibilità del Governo a prendere in esame tutti gli emendamenti che i parlamentari vorranno presentare ai provvedimenti in discussione.

Il presidente PETRUCCIOLI, prima di dar seguito alla ripresa della discussione generale, informa che sono giunti i pareri della Commissione bilancio sui due provvedimenti in titolo mentre il parere della 1ª Commissione arriverà in tempi celeri.

Interviene quindi il senatore LO CURZIO che sottolinea la necessità di salvaguardare il pluralismo dell'informazione e quindi la libera voce di Radio radicale. In merito poi ai provvedimenti in discussione fa presente come la gara che in essi è prevista debba essere espletata in modo corretto e trasparente affinché tutti coloro che vi partecipano possano avere le stesse opportunità di vincerla. Esprime pertanto forti perplessità sui requisiti riguardanti le capacità di investimento dei partecipanti alla gara sottolineando come la concessionaria pubblica disponga di finanziamenti più consistenti di tutti gli altri presumibili concorrenti. Su questo tema il Governo deve prendere una posizione chiara affinché a tutti sia garantita la possibilità di partecipare alla gara con le stesse possibilità e proprio su questo punto il disegno di legge presentato dal Governo deve attestarsi in modo da considerare tutte le esigenze espresse dalle diverse forze politiche.

Prende quindi la parola il senatore SEMENZATO che esprime anzitutto al Governo una critica ovvero l'aver presentato un disegno di legge che, fotografando l'esistente, non prospetta alcuna soluzione dei problemi connessi alle trasmissioni radiofoniche dei lavori parlamentari. D'altra parte la nota inviata dall'Autorità antitrust, sottolineando la bontà dell'espletamento della gara per l'erogazione di alcuni servizi pubblici che ad avviso di questo organismo possono essere svolti anche da soggetti diversi dalla concessionaria pubblica, pone un problema di

ordine generale rispetto al quale il Parlamento deve necessariamente fare degli approfondimenti. A questo punto infatti non è più in questione soltanto il problema di una proroga della concessione a Radio radicale ma quello dell'espletamento della gara come principio generale per l'erogazione di determinati servizi pubblici che viene al centro del dibattito parlamentare: la vicenda della trasmissione dei servizi parlamentari potrebbe infatti diventare la premessa di un più diffuso metodo sul quale il Gruppo dei Verdi è in assoluto disaccordo. Sul problema della trasmissione dei lavori parlamentari bene peraltro ha fatto, nella seduta di ieri, il ministro Maccanico a richiamare i principi contenuti nell'articolo 21 della Costituzione piuttosto che quelli dell'articolo 43 della Costituzione in riferimento ai principi di concorrenza. Ritieni infatti che questo sia l'ambito corretto della discussione; inoltre è da far presente che le trasmissioni dei lavori parlamentari possono essere svolte in modo assai diverso dal servizio pubblico al quale si possono chiedere requisiti più pregnanti rispetto a quelli richiesti finora a Radio radicale che svolge anche la funzione di organo di partito. Sul tema poi dei servizi parlamentari c'è un'altra questione che dovrebbe essere risolta ed è quella di dare facoltà ai Presidenti delle due Camere di gestire in proprio la trasmissione dei lavori del Parlamento decidendo tempi e modi della trasmissione mediante la predisposizione delle opportune frequenze. Dichiara poi di essere in parte favorevole ad alcune delle osservazioni contenute nella nota dell'Antitrust e se si dovesse giungere all'espletamento della gara si dovrebbe prescindere dalla disponibilità delle frequenze da parte dei soggetti partecipanti, questione questa non prevista nel provvedimento presentato dal Governo. Ritieni in ogni caso che, data la complessità della materia, sia difficile poter portare a termine l'*iter* del provvedimento su temi di portata così generale come quello della gara. Considerato tuttavia che Radio radicale sta svolgendo ormai da tempo il servizio e che tale lavoro deve essere ricompensato propone di stralciare la parte del provvedimento che non riguarda la proroga e la copertura finanziaria della stessa, al fine di esaminare la parte stralciata in un Comitato ristretto che possa approfondire tutti gli aspetti di ordine generale e invece limitare i lavori della Commissione al tema della proroga della concessione al Centro di produzione S.p.a.

Interviene infine il senatore DE CORATO che, in considerazione dei paradossi emersi nel dibattito svoltosi fin qui, invita il Governo a ritirare il disegno di legge, constatata peraltro la molteplicità delle posizioni della maggioranza sul provvedimento. La sua parte politica ritiene inutile procedere ad una gara sapendo già chi sarà il vincitore, considerato peraltro che esiste già un soggetto che svolge il servizio in maniera senz'altro più neutrale di quanto non faccia la concessionaria pubblica RAI. A questa considerazione si aggiungono anche quelle contenute nella nota dell'Antitrust che sembra non aver minimamente determinato nessun cambiamento di posizione del Governo neanche in relazione alla prospettata soppressione dell'articolo 14 del contratto di servizio. Dichiara pertanto di aderire alla proposta avanzata dal senatore Semenzato di costituire un Comitato ristretto che esamini le problematiche più ge-

nerali circa l'erogazione di alcuni servizi pubblici come ad esempio quello dell'informazione per i necessari approfondimenti, rinnovando la concessione a Radio radicale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di piano per la realizzazione degli interporti (n. 224)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0021ª)

Il relatore, senatore VEDOVATO, illustra il provvedimento in titolo volto ad incrementare il trasporto intermodale e lo sviluppo degli interporti al fine di dare maggiore competitività al settore dei trasporti. Il provvedimento prende l'avvio dalle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge n. 454 del 1997; gli interporti ammessi a vario titolo al finanziamento sono ad oggi circa 25 per un importo complessivo statale pari a circa 830 miliardi. Dopo aver dato conto della collocazione regionale dei diversi interporti, sottolinea come tra di essi non sia compreso quello di Milano-Sagrato-Lachiarella che non verrà realizzato e per il quale si è reso necessario procedere alla risoluzione della convenzione. Poichè la situazione dei progetti riguardanti gli interporti è molto variegata nei diversi punti del Paese, una riflessione si rende opportuna sulla complessità delle procedure; tale complessità potrebbe infatti mettere in crisi i tempi di attuazione dei progetti in relazione alle esigenze alle quali essi debbono rispondere. Va poi osservato che le considerazioni conclusive del documento ministeriale sulla possibilità di evitare una proliferazione delle strutture interportuali determinando uno squilibrio rispetto alle necessità del traffico merci nel Paese sono meritevoli di approfondimento per giungere eventualmente ad una integrazione legislativa della legge n. 240. Illustra poi le priorità nelle procedure di applicazione del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 454, sottolineando come i bacini di riferimento di una struttura interportuale possano non coincidere con le delimitazioni amministrative provinciali, mentre nel provvedimento si delineano le priorità con riferimento ai soli dati relativi al traffico merci in entrata e in uscita dalle province. Al riguardo va pertanto richiamata l'esigenza di un coinvolgimento degli enti effettivamente interessati come per esempio le regioni. Vi è poi una considerazione più generale da fare circa l'opportunità di pensare ad una rete più generale dell'intermodalità e della logistica che prenda in considerazione la possibilità di una destinazione immediata di quote di finanziamento per il potenziamento di infrastrutture già esistenti, in alcune aree ben individuate, dove il rischio di far decollare i grandi progetti (e quindi di bloccare i finanziamenti) è assai forte. Queste infrastrutture possono infatti essere messe in breve tempo in grado di svolgere un'azione di supplenza in attesa della realizzazione degli interporti che prevedono un impatto progettuale più grande.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore CASTELLI che sottolinea come la Lombardia si trovi in una situazione molto particolare nella quale l'entità del traffico merci è ormai ampiamente al di sopra delle capacità delle infrastrutture che da qui a poco arriveranno al collasso. La situazione dell'intermodalità è poi in una fase così arretrata che molti dei progetti non potranno prendere avvio. Le vie che si possono perseguire per risolvere il problema di questa regione sono pertanto due: o il ripensamento di tutte le grandi infrastrutture o l'intervento sulle infrastrutture esistenti al fine di un loro potenziamento. La sua parte politica ritiene di dover privilegiare questa seconda opzione in quanto molti dei progetti di potenziamento delle infrastrutture che possano favorire l'intermodalità sono ormai in fase avanzata e hanno l'assenso di tutti gli enti locali. Invita pertanto il Governo a intervenire in questo senso al fine di rafforzare la rete esistente che comporta un minore impatto ambientale e al contempo garantisce lo sviluppo del mercato. Perchè ciò sia possibile è tuttavia necessario che anche per la Lombardia possano essere utilizzati i finanziamenti previsti per gli interporti e perchè ciò si verifichi è necessario un intervento legislativo da parte del Governo. D'altronde questa sembra l'unica via di uscita ragionevole per evitare quel collasso delle infrastrutture sopra richiamato ed intervenire sulla rete esistente per rafforzarla abbandonando i grandi progetti fin qui pensati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 18 MARZO 1998

152ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2938) FUSILLO ed altri. – *Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) GRECO ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio di oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(3041) MURINEDDU ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 marzo) riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3020, assunto come testo base nella seduta del 25 febbraio scorso, e già illustrati nella riunione di ieri.

Il relatore FUSILLO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.33, 1.18, 1.19, 1.26, 1.36 e 1.30. Reformula altresì l'emen-

damento 1.2, nel senso di inserire le parole: «sia sfusi sia condizionati» dopo le altre: «messi in commercio», conseguentemente ritirando l'emendamento 1.10. Dichiarò altresì il proprio consenso sull'emendamento 1.35, nel nuovo testo formulato dai senatori Murineddu ed altri, nonché sull'emendamento 1.21, la cui *ratio* può considerarsi assorbita nell'emendamento 1.37, da lui appena presentato, nel quale ha trasferito il contenuto dell'emendamento 2.4, di cui pertanto preannuncia il ritiro.

Dopo aver dato conto della riformulazione degli emendamenti da lui presentati 1.25 e 1.32 (in quest'ultimo senso invita a modificare anche l'emendamento 1.31), e dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.10, 1.13, 1.20 e 1.29, esprime parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.34, 1.16, 1.17, 1.23, 1.22, 1.24, 1.27 e 1.28.

Interviene il senatore CUSIMANO, il quale preannuncia di avere riformulato gli emendamenti 1.31 e 1.3 nell'identico testo della riformulazione degli emendamenti del Relatore, rispettivamente, 1.32 e 1.2. Interviene altresì il senatore MURINEDDU, il quale riformula l'emendamento 1.33 nell'identico testo della riformulazione dell'emendamento 1.2 del Relatore.

Il sottosegretario BORRONI si associa ai pareri espressi dal relatore, tranne che nel caso delle riformulazioni degli emendamenti 1.35, 1.32 e 1.31, in ordine ai quali si rimette alle valutazioni della Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.1; mentre l'emendamento 1.2 (nuovo testo) – di identico contenuto agli emendamenti 1.3 e 1.33 (nuovi testi) – è posto ai voti ed approvato.

Posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e – con annuncio di astensione dei senatori LAURIA Baldassare e BUCCI – 1.7. Sono altresì posti ai voti e non approvati gli emendamenti 1.8 (di identico contenuto dell'emendamento 1.9), 1.11, 1.12, nonché l'emendamento 1.14 (di identico contenuto agli emendamenti 1.15 e 1.34), con la conseguente preclusione dell'emendamento 1.16.

Dopo preannuncio di astensione dei senatori LAURIA Baldassare e BUCCI, posto ai voti, non è approvato l'emendamento 1.17.

Separatamente sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 1.18 – di identico contenuto agli emendamenti 1.19, 1.26, 1.36 – , 1.21 e 1.37.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.35 (nuovo testo) il senatore BEDIN, il quale – nel preannunciare un voto di asten-

sione – esprime forti perplessità sulla previsione che nelle etichette sia specificata la provenienza da altri paesi comunitari o terzi di olio di oliva lavorato in Italia; previsione che potrebbe comportare non pochi problemi in sede comunitaria, anche per l'evidente carenza di condizioni di reciprocità sul punto per quanto concerne l'olio di oliva lavorato in altri paesi, ma proveniente dall'Italia.

Preannunciano un voto di astensione i senatori BUCCI e ANTOLINI, richiamando le considerazioni del senatore Bedin.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.35 (nuovo testo), mentre sono posti separatamente ai voti e non accolti gli emendamenti 1.23 e 1.22 (di identico contenuto all'emendamento 1.24).

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.25 (nuovo testo).

Dopo un preannuncio di un voto di astensione del senatore LAURIA Baldassare sugli emendamenti 1.27 e 1.28 ed un preannuncio di astensione del senatore BUCCI sugli emendamenti 1.28 e 1.30, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.27 e 1.28; mentre è posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.30.

Nel preannunciare un voto di astensione sugli emendamenti 1.31 (nuovo testo) e 1.32 (nuovo testo), il senatore BEDIN richiama le sue precedenti dichiarazioni. Preannunciano altresì un voto di astensione i senatori BUCCI, ANTOLINI, GERMANÀ e BETTAMIO.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.31, di identico contenuto all'emendamento 1.32.

Intervengono per preannunciare un voto di astensione sull'articolo 1 i senatori BEDIN (il quale in particolare fa riferimento alle perplessità espresse sull'emendamento 1.35), BUCCI, ANTOLINI e BETTAMIO.

È infine posto ai voti ed approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Il PRESIDENTE – nell'informare che il senatore Azzolini ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.11, 3.5, 3.6, 3.23, 3.18 e 3.26 – avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore FUSILLO esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. Dichiara invece il proprio consenso sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.12 (a condizione che sia modificato nel senso di far riferimento a recipienti di capacità «non superiore» – anziché «inferiore» – ai 10 litri). Ricorda infine di aver trasferito i contenuti dell'emendamento 2.4 nell'emendamento 1.37, già approvato, che

pertanto deve considerarsi ritirato, nonchè di aver ritirato l'emendamento 2.18.

Interviene il senatore ANTOLINI, il quale fa proprio l'emendamento 2.18, sul quale il RELATORE si esprime in senso contrario.

Il sottosegretario BORRONI si associa alle valutazioni complessivamente espresse dal Relatore.

Dopo un preannuncio di astensione del senatore LAURIA Baldasare, posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 2.1 (di identico contenuto all'emendamento 2.2) e 2.3. Dopo una dichiarazione di astensione del senatore BUCCI, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.12, nel nuovo testo riformulato dai presentatori a seguito delle indicazioni del Relatore.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 2.5, mentre sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 2.6, 2.7 (di identico contenuto agli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11), nonchè 2.13 (di identico contenuto agli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17). Posto ai voti, non è approvato l'emendamento 2.18, ritirato dal Relatore e fatto proprio dal senatore ANTOLINI.

Si passa alla votazione dell'articolo 2.

Il senatore GERMANÀ, pur preannunciando un voto non contrario sull'articolo 2, sottolinea però come il Gruppo di Forza Italia abbia sollecitato l'assegnazione in sede deliberante del provvedimento proprio per la sua urgenza, fornendo così un contributo costruttivo, che però non ha trovato riscontro nelle modalità con cui è stato affrontato il disegno di legge. In particolare, sarebbe stato opportuno illustrare meglio le motivazioni della contrarietà del Relatore e del Governo nei confronti delle proposte modificative presentate da esponenti dei Gruppi dell'opposizione.

Infine, è posto ai voti ed approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo 2, già illustrati nella seduta di ieri.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, nonchè 2.0.3, a condizione per quest'ultimo che all'inizio del comma 1 si faccia riferimento genericamente alle «autorità competenti ai controlli», mentre alla fine dello stesso comma si faccia richiamo al costo a carico «degli importatori», anzichè «delle aziende importatrici». Nella nuova riformulazione dovrebbero scomparire anche i riferimenti ai NAS ed all'avvalimento dell'ISMEA.

Il sottosegretario BORRONI si associa alle posizioni del Relatore. Quanto però alla riformulazione dell'emendamento 2.0.3, all'inizio del comma 1 propone che si faccia riferimento alla seguente espressione: «Gli uffici doganali e le altre autorità preposte ai controlli».

Il senatore MURINEDDU riformula l'emendamento 2.0.3 nel senso suggerito dal Relatore e, quanto all'inizio del comma 1, dal Sottosegretario. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo sulle difficoltà legate all'assenza di una chiara specificazione delle funzioni e del ruolo degli enti operanti nel settore dei controlli.

A quest'ultimo riguardo il sottosegretario BORRONI fornisce assicurazioni, nel senso che la questione dei controlli sarà affrontata nell'ambito del processo di riordino in corso del Ministero per le politiche agricole e dell'AIMA.

Il senatore MINARDO aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1.

Sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 2.0.1 (di identico contenuto all'emendamento 2.0.2) e 2.0.3 (nuovo testo).

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'articolo 3 ed ai relativi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 marzo), sui quali la Commissione Giustizia ha espresso un parere di nulla osta.

Intervengono i senatori MINARDO, MARINI, GERMANÀ, ANTOLINI e CUSIMANO, nonché il RELATORE, i quali danno per illustrati i rispettivi emendamenti.

Il relatore FUSILLO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19, mentre si dichiara contrario all'approvazione degli emendamenti 3.21, 3.22, 3.23, 3.13, 3.24, 3.25, 3.26. Dichiara altresì di aver riformulato l'emendamento 3.20, nel senso di proporre la soppressione al comma 5 delle parole: «Nei casi più gravi e».

Il sottosegretario BORRONI dichiara di condividere le valutazioni del Relatore.

Il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento 3.20, riformulato dal relatore, fa rilevare che la riformulazione risulta ricompresa nella portata normativa dell'originario emendamento 3.20 già valutato positivamente dalla Commissione Giustizia.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 3.1, 3.2 (di identico contenuto agli emendamenti 3.3, 3.4

e 3.5), 3.6 (di identico contenuto agli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9), 3.10 (di identico contenuto agli emendamenti 3.11 e 3.12).

Dopo che i senatori MINARDO, MARINI e GERMANÀ hanno dichiarato di riformulare gli emendamenti, rispettivamente, 3.21, 3.22 e 3.23, nello stesso senso del nuovo testo dell'emendamento 3.20 del Relatore, quest'ultimo emendamento (di identico contenuto ai nuovi testi degli emendamenti testè citati) è posto ai voti ed approvato, risultando pertanto precluso l'emendamento 3.13.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.14, di identico contenuto agli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19; mentre è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.24, di identico contenuto agli emendamenti 3.25 e 3.26.

Dopo un preannuncio di astensione del senatore ANTOLINI, è posto ai voti ed approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'articolo 4, che contiene una disposizione sulle operazioni di credito agrario, di contenuto identico a quella contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge n. 2981 di iniziativa governativa. Com'è noto, nella seduta del 10 marzo 1998, il Governo ha dichiarato di preferire che le disposizioni sulle operazioni di credito agrario siano mantenute nel disegno di legge n. 2981.

Intervengono quindi il relatore FUSILLO e il sottosegretario BORRONI, i quali - alla luce di quanto ricordato dal Presidente - dichiarano il parere favorevole sull'emendamento 4.1 dei senatori Antolini e Bianco, integralmente soppressivo dell'articolo.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento soppressivo 4.1, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti. È altresì posto ai voti ed approvato l'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Dopo che il senatore MINARDO ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento Tit.1, quest'ultimo emendamento - di identico contenuto all'emendamento Tit.2 - è posto ai voti ed approvato.

È altresì posta ai voti ed approvata la proposta di coordinamento n. 1 presentata dal Relatore.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione finale del disegno di legge n. 3020 nel testo emendato, la cui approvazione porterà l'assorbimento degli altri disegni di legge.

Interviene il senatore CUSIMANO, preannunciando il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, che si è impegnato per una celebre approvazione del provvedimento al fine prioritario di difendere l'olivicultura ed una delle più importanti produzioni italiane.

Il PRESIDENTE – a causa dei concomitanti impegni dell'Assemblea – rinvia il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3020**Art. 1.**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili».

1.37 (già 2.4)

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli oli di oliva, ottenuti in Italia con oli provenienti da altri paesi comunitari o paesi terzi, l'etichettatura deve riportare la seguente dicitura: “Olio di oliva proveniente da altri paesi comunitari o paesi terzi lavorato in Italia”».

1.35 (Nuovo testo)MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA
POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi».

1.25 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3- *bis*. Gli oli extravergine di oliva e di oliva vergine, provenienti da paesi terzi o comunque ottenuti da olive coltivate nei paesi terzi, commercializzati nel territorio nazionale devono indicare nell'etichettatura, con caratteri indelebili, la dicitura “miscela con oli provenienti da paesi terzi» o «miscela di oli provenienti da paesi terzi” a seconda che la materia prima sia in parte di origine anche nazionale o sia solo estera».

1.32 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Controlli)

1. Gli Uffici doganali e le altre autorità preposte ai controlli effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo a carico degli importatori.

2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al comma 1.

3. Mediante periodici prelievi presso le raffinerie è accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantità e qualità, a quanto dichiarato nei documenti doganali.

4. I campioni prelevati sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni più idonee, per un periodo di dodici mesi al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilità dell'olio prelevato.

5. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio».

2.0.3 (Nuovo testo) MAZZUCA POGGIOLINI, PIATTI, MURINEDDU, PREDÀ,
CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Art. 3.

Al comma 5 sopprimere le parole: «Nei casi più gravi e».

3.20 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali».

Coord. n. 1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 18 MARZO 1998

205^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) MUNDI ed altri: *Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) MAGGI ed altri: *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) SERENA: *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 10 dicembre 1997.

Il relatore, senatore RIPAMONTI, ricorda che nel corso dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo la Commissione approvò, nella seduta del 19 giugno 1997, un ordine del giorno nel quale veniva accolta l'impostazione del Governo, di risolvere la questione della rettifica dell'inquadramento degli ispettori del lavoro nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il comparto dei Ministeri, e si impegnava il Governo stesso a riferire, entro tempi certi, sull'andamento del-

la trattativa. Ricorda altresì che il Sottosegretario ha già riferito una prima volta alla Commissione nella seduta del 25 novembre, e che successivamente, il 10 dicembre 1997, la Commissione convenne sull'opportunità di procedere a una verifica periodica sull'andamento della trattativa sindacale e di prevedere comunque la ripresa dell'esame congiunto qualora quest'ultima si fosse protratta oltre un termine ragionevole. Ritiene pertanto utile, prima di procedere ad ulteriori valutazioni, ascoltare il sottosegretario Pizzinato sullo stato della trattativa sindacale.

Ad integrazione di quanto affermato dal relatore, il PRESIDENTE fa presente che il 18 febbraio il Sottosegretario ha inviato alla Presidenza della Commissione copia del carteggio con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il 18 dicembre, ha investito l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) della questione oggetto dei disegni di legge all'esame congiunto, ricevendo dalla stessa Agenzia una lettera di risposta, del 26 gennaio, con la quale si assicurava che il problema, già noto a seguito dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione, sarebbe stato tenuto in debito conto in occasione della definizione del prossimo contratto collettivo di lavoro del comparto. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che con la nota del 18 dicembre 1997, testè ricordata dal Presidente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla luce del confronto svoltosi in Commissione, ha ritenuto di dovere rappresentare all'ARAN la problematica relativa all'inquadramento degli ispettori del lavoro nonchè l'esigenza di prevedere un adeguato trattamento economico per tale categoria, equiparandola a chi svolge funzioni ispettive in altri organismi pubblici. È da rilevare che nella risposta dell'Agenzia, vengono fornite assicurazioni in merito al primo problema posto, mentre viene ignorata la seconda questione.

Per quanto riguarda l'andamento delle trattative sindacali, attualmente è stato avviato il confronto solo per il comparto degli enti locali ed è auspicabile che ad esso faccia presto seguito il comparto dei ministeri, anche perchè il rinnovo del contratto collettivo è strettamente connesso alla riforma dell'inquadramento professionale. Peraltro, sono le parti, e non altri, a determinare i tempi della trattativa.

Va altresì ricordato che un'apposita commissione ministeriale è da tempo al lavoro per definire uno schema di decreto legislativo di riforma dell'amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale, alla luce del trasferimento di competenze amministrative alle regioni in materia di collocamento, intervenuto con il decreto legislativo n. 469 del 1997. Uno dei punti fermi del progetto riguarda l'istituzione di una direzione generale dell'ispettorato, con cui si coglie un aspetto rilevante della problematica oggetto dei disegni di legge all'esame congiunto.

Con la riorganizzazione dell'amministrazione centrale, si dovrà procedere anche alla definizione di percorsi formativi e di riqualificazione professionale, specificamente finalizzati a fare fronte alle esigenze con-

nesse alle nuove competenze che, per effetto di recenti innovazioni normative, sono state attribuite agli ispettori, soprattutto in materia di informatici sul lavoro.

È comunque certo che i successi recentemente conseguiti nell'azione di contrasto dell'illegalità nel campo del lavoro sono dovuti al rafforzamento dell'azione ispettiva condotta da nuclei formati dagli ispettori e dai carabinieri che operano presso il Ministero del lavoro. I risultati di tali iniziative confermano la necessità di procedere ad un deciso rafforzamento quantitativo e qualitativo della funzione ispettiva.

Il relatore RIPAMONTI osserva che il rappresentante del Governo ha tracciato un quadro esauriente della situazione, e che va preso atto della disponibilità manifestata dall'ARAN ad affrontare per la via contrattuale il problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro, mentre permane ancora aperto il problema dell'adeguamento del trattamento economico.

Occorre tuttavia che la Commissione sia coerente con l'indirizzo tracciato nell'ordine del giorno approvato il 19 giugno 1997, che non si limitava ad accogliere l'ipotesi di soluzione prospettata dal Governo - e va qui confermata l'adesione della Commissione a tale impostazione - ma metteva anche in evidenza l'esigenza di pervenire comunque entro un termine ragionevole alla soluzione del problema dell'inquadramento degli ispettori. Alla luce di tali considerazioni, egli ritiene pertanto necessario compiere un passo in avanti nell'esame congiunto e pervenire alla predisposizione di un testo unificato, prevedendo altresì che il Governo torni a riferire quanto prima sullo stato della trattativa sindacale. In tal modo, la Commissione potrà, nel rispetto dell'autonomia delle parti, mantenere però aperto un rapporto dialettico tra la propria iniziativa e l'auspicabile evoluzione del confronto tra le parti per il rinnovo del contratto.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime, a nome del Governo, l'impegno a seguire con attenzione il percorso contrattuale affinché venga data una positiva soluzione alla questione oggetto dei disegni di legge in titolo. Ferma restando la sovranità del Parlamento, egli fa presente che l'evoluzione della disciplina del pubblico impiego è da tempo orientata nel senso della privatizzazione del rapporto di lavoro e pertanto il Governo non può che manifestare contrarietà nei confronti di un intervento legislativo che altererebbe il normale quadro delle relazioni sindacali, così come si va delineando anche per effetto del recente decreto legislativo che ha regolato la rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione, e rischierebbe di aprire il varco a pressioni corporative delle singole categorie.

Il senatore BONATESTA rileva come il Governo stia dando prova di deprecabile disinvoltura nell'affrontare la questione del reinquadramento degli ispettori del lavoro, visto che, disattendendo l'impegno assunto presso la Commissione lavoro del Senato per una soluzione in tempi brevi, chiede ora un nuovo rinvio.

Fra l'altro, appaiono assai scarse le possibilità che la vicenda possa essere risolta nell'ambito delle procedure di rinnovo contrattuale.

Per altro verso, sembra improprio il richiamo operato dal rappresentante del Governo all'inopportunità di invadere con un intervento legislativo il campo riservato alla contrattazione tra le parti, dal momento che nel caso in questione non si tratta di innovare in modo più favorevole il trattamento di una determinata categoria di pubblici dipendenti, ma di rimuovere un evidente errore compiuto a suo tempo in sede di inquadramento.

Dà quindi lettura della seguente lettera inviatagli dal Movimento Ispettori del Lavoro, dichiarando di condividerne per intero il contenuto, e chiedendo che il relativo testo figuri nel resoconto sommario della seduta odierna:

«La legge di riforma n. 312 del 1980, inerente l'assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, prevede la classificazione del personale statale in otto qualifiche funzionali, indicando tassativamente, con l'articolo 2, quali prestazioni lavorative sono da inquadrare in dette qualifiche;

le attribuzioni prevalenti degli *ex* ispettori del lavoro si ritrovano esclusivamente nella ottava qualifica funzionale, di modo che parte degli stessi, inquadrati nella settima qualifica, ha subito un inquadramento discriminatorio, contro il volere di una legge di generale riforma;

l'ingiustizia subita per l'anomalo inquadramento, riconosciuto tale dal TAR della Liguria, da precedenti Ministri del lavoro, dall'ARAN e dalle forze sociali, ha suscitato un vivo interessamento delle forze politiche che, con cinque disegni di legge al Senato e due progetti di legge alla Camera dei deputati, hanno inteso risolvere una situazione di sfruttamento gravante da anni sugli ispettori ancora di settimo livello;

da tali disegni di legge è scaturito, in Commissione lavoro al Senato, un ordine del giorno in data 19 giugno 1997, che impegna il Governo a sanare l'errato inquadramento degli ispettori del lavoro entro il corrente anno 1997;

il Governo, pur riconoscendo l'anomalo inquadramento, ha dichiarato di volere assolvere l'impegno preso, mediante la contrattazione collettiva nella riforma ordinamentale, ritenendo inopportuno, dopo la «privatizzazione», lo strumento legislativo (strumento che, invece, risulta sia stato recentemente adottato per promuovere altre categorie di impiegati ministeriali, che pure non vantano inquadramenti anomali).

Pur rispettando il principio che affida alle norme pattizie la regolazione del rapporto di lavoro, come prescrive la legge di «privatizzazione» del pubblico impiego, n. 29 del 1993, riteniamo giusto ed opportuno l'intervento legislativo per sanare un «errato inquadramento» e quindi la posizione giuridica pregressa degli ispettori, prima di affrontare le norme pattizie per la riforma ordinamentale.

Questo, per i seguenti motivi: sembra assurdo che le parti, concordando sulla necessaria sanatoria per gli ispettori, debbano incontrarsi per definire qualcosa già prescritto e definito dalla legge; le norme pattizie,

da definire con il prossimo contratto collettivo, sono necessarie per regolare la questione del mansionismo, che nasce dall'esercizio di fatto, dopo l'inquadramento, di mansioni che l'Amministrazione ha affidato, peraltro discrezionalmente, a personale di qualifica inferiore per sopperire a carenze in qualifiche superiori; per gli ispettori, invece, la questione riguarda interamente il rapporto pubblicistico, in quanto essi non svolgono mansioni superiori di fatto, ma quelle mansioni specificamente attribuite loro da legge e che l'articolo 2 della citata legge n. 312 del 1980 vuole inquadrate nella ottava qualifica funzionale; sembra di difficile soluzione, oltre che improprio, regolare una questione, riguardante un errore dell'Amministrazione commesso in pieno regime pubblicistico, facendola pesare sulle scarse disponibilità finanziarie del prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Qualora i motivi sopra accennati non risultassero pienamente convincenti ed una «interpretazione autentica» fosse giudicata inopportuna, riteniamo giusto e legittimo che l'attuale situazione di sfruttamento venga sanata – come ha già disposto il TAR della Liguria – con il rinvio della questione alla Commissione paritetica (articolo 10, ancora vigente, della legge n. 312 del 1980), la cui decisione scaturisce, comunque, dall'incontro delle parti rappresentate, quali l'Amministrazione ed i sindacati.».

Il senatore MONTAGNINO prende atto delle considerazioni prospettate dal rappresentante del Governo in ordine alla opportunità di non interferire con un intervento legislativo nelle procedure di contrattazione fra le parti attualmente in corso e di evitare di definire normativamente questioni attinenti allo *status* di pubblici dipendenti.

Rileva tuttavia come la Commissione, in coerenza con il percorso delineato in occasione dell'approvazione dell'ordine del giorno del 19 giugno 1997, debba dare un segnale forte della sua volontà di assicurare comunque una giusta soluzione al problema del reinquadramento degli ispettori del lavoro in tempi ragionevoli. Dichiara pertanto di concordare con la proposta formulata dal relatore di procedere all'elaborazione di un testo unificato, iniziativa questa che potrà rappresentare un utile elemento di stimolo anche in vista dell'auspicata soluzione in sede di rinnovo contrattuale.

Il PRESIDENTE rileva come la predisposizione a cura del relatore di un testo unificato possa contribuire a far emergere in sede di contrattazione una soluzione appropriata al problema in questione, tale cioè da assicurare finalmente un corretto inquadramento al personale interessato e da garantire allo stesso un giusto riconoscimento per il periodo pregresso agli effetti economici.

Il senatore Michele DE LUCA, dopo aver espresso perplessità sulla possibilità di pervenire ad una soluzione del problema degli inquadramenti attraverso lo strumento del rinnovo contrattuale, prospetta la possibilità di perseguire, in alternativa, la via dei processi di mobilità pro-

fessionale, sorretti dagli opportuni interventi formativi. Tale strumento è già previsto dalla più recente normativa in tema di pubblico impiego e non è suscettibile di determinare effetti riflessi nei confronti di altre categorie essendo indirizzato a dipendenti singolarmente considerati.

Il sottosegretario PIZZINATO ribadisce come, ad avviso del Governo, la soluzione del problema vada perseguita all'interno delle procedure per il rinnovo contrattuale; al riguardo, l'Esecutivo intende assumere tutte le iniziative necessarie per agevolare il raggiungimento dell'obiettivo. Non sembra invece assolutamente opportuno perseguire ipotesi alternative, che sono già state sperimentate con esiti fallimentari nel comparto ferroviario, determinando gravi ripercussioni circa la possibilità di un efficace governo del personale.

La Commissione dà quindi incarico al relatore di predisporre uno schema di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 44) CURTO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R162 000, C11ª, 0004ª)

Prosegue l'esame del Documento in titolo, sospeso nella seduta del 12 marzo 1998.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione prosegua la discussione già avviata circa le modalità con le quali condurre gli accertamenti sulla situazione esistente presso l'ILVA di Taranto, senza peraltro pervenire ad una decisione, in considerazione dell'assenza del proponente del Documento in titolo, senatore Curto, impegnato nell'ambito delle attività della Commissione antimafia.

Ricorda poi come, nel corso della seduta del 12 marzo scorso, sia emerso un orientamento favorevole a che la Commissione proceda intanto nello svolgimento di una indagine conoscitiva, restando impregiudicata la possibilità di promuovere successivamente, ove necessario, un'inchiesta parlamentare.

Il senatore BONATESTA chiede che il seguito dell'esame sia rinviato alla prossima settimana, in modo tale da consentire al senatore Curto di manifestare la sua posizione.

Con riferimento alla questione insorta nella seduta di ieri in ordine a presunte difficoltà procedurali rispetto ad uno svolgimento congiunto dell'esame del disegno di legge n. 2397, già pendente presso l'11ª Commissione, e di quello del disegno di legge n. 3098, da lui successivamente presentato sullo stesso oggetto, rileva che lo stesso metro di giudizio non sembra valere anche nei confronti di senatori della maggioran-

za. Infatti, il disegno di legge n. 3100, presentato dal senatore Pelella e concernente misure in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per esposizione all'amianto – che ricalca altri disegni di legge già all'esame della Commissione – è stato con grande tempestività ricongiunto a tali disegni di legge, senza che venissero in considerazione difficoltà procedurali di sorta.

Il senatore PELELLA chiede di intervenire per fatto personale.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Pellelella che potrà svolgere il suo intervento alla fine della seduta.

Il senatore SCHIFANI, dopo aver ricordato come l'orientamento emerso in occasione dell'ultima seduta sia stato quello di promuovere intanto un'indagine conoscitiva, restando impregiudicata la possibilità di deliberare, successivamente, un'inchiesta parlamentare, dichiara di concordare con la richiesta avanzata dal senatore Bonatesta nel senso di rinviare il seguito dell'esame all'inizio della prossima settimana.

Il senatore BATTAFARANO rileva come l'orientamento emerso in occasione della seduta del 12 marzo scorso nel senso di procedere in tempi brevi ad un'indagine conoscitiva sia stato condiviso anche dal senatore Curto, nel presupposto dell'urgenza di avviare gli opportuni accertamenti, e fatta salva la possibilità di avvalersi in seguito dello strumento dell'inchiesta parlamentare. Appare perciò poco comprensibile la proposta di rinviare l'esame alla prossima settimana.

Insiste, pertanto, perchè la decisione sullo strumento più appropriato per pervenire ad un rapido accertamento dei fatti sia assunta nella seduta odierna, proponendo che, nell'eventualità in cui la Commissione si orienti nel senso dell'indagine conoscitiva, l'oggetto dell'indagine ed i soggetti da audire siano definiti nei termini seguenti.

L'indagine conoscitiva dovrebbe riguardare, da un lato, lo stato delle relazioni industriali ed il grado di ottemperanza rispetto alle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori e della normativa sul collocamento e, dall'altro, la situazione esistente sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Quanto ai soggetti da ascoltare, propone che la Commissione proceda all'audizione dei titolari dell'ILVA, del Presidente dell'Assindustria di Taranto, dei segretari nazionali e provinciali di FIOM, FIM e UILM, dei segretari provinciali di CGIL, CISL, UIL e UGL, del direttore provinciale del lavoro di Taranto e, infine, del direttore generale e del responsabile del servizio di prevenzione della ASL di Taranto.

Il senatore MULAS, pur concordando con il senatore BATTAFARANO circa l'opportunità di pervenire rapidamente ad una decisione, rileva come un rinvio all'inizio della settimana prossima non comporti in realtà alcun pregiudizio rispetto ad un rapido accertamento dei fatti.

Il senatore LARIZZA propone che l'ambito degli accertamenti sia esteso anche alla situazione esistente presso gli stabilimenti ILVA di

Torino e Novi Ligure, e che siano conseguentemente audite le rappresentanze sindacali territorialmente competenti.

Il sottosegretario PIZZINATO suggerisce di integrare il programma delineato dal senatore Battafarano nel senso di estendere l'ambito delle materie da trattare nell'indagine conoscitiva e di procedere ad una verifica sull'osservanza delle norme relative alle contribuzioni previdenziali e assicurative e delle norme sul lavoro interinale, nonchè all'accertamento dell'esistenza di forme eventuali di attività parasubordinata, sia all'interno degli stabilimenti del gruppo ILVA, sia nell'area delle aziende verso le quali il gruppo medesimo ha decentrato parte del proprio ciclo produttivo.

Il relatore MONTAGNINO, nel prendere atto della proposta di programma formulata dal senatore Battafarano, osserva che il riferimento all'inosservanza delle norme sul collocamento potrebbe essere ampliato, riprendendo la dizione dell'articolo 2, comma 1, n. 4 del Documento in titolo, sulle verifiche della eventuale evasione o elusione delle norme vigenti in materia di lavoro. Ritiene peraltro opportuno che la decisione definitiva circa la richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Senato per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva venga differita di qualche giorno, per consentire al senatore Curto, il quale in effetti si era dichiarato disponibile ad accedere a tale ipotesi, di prendere comunque parte alla discussione e alla deliberazione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle dichiarazioni del relatore, osserva che è comunque necessario riflettere meglio sull'eventualità di estendere l'ambito dell'indagine agli altri stabilimenti del gruppo ILVA, anche in relazione ai suggerimenti contenuti negli interventi del senatore Larizza e del sottosegretario Pizzinato.

Ritiene pertanto possibile pervenire ad una decisione definitiva nella seduta che verrà convocata per martedì 24 marzo.

Il senatore BATTAFARANO dichiara di prendere atto a malincuore del rinvio della decisione sull'indagine conoscitiva da lui proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CENTRALE ENEL DI MONTALTO DI CASTRO
(R048 000, C11ª, 0004ª)

Il senatore BONATESTA informa la Presidenza della Commissione di aver ricevuto ieri dalla FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL della provincia di Viterbo una lettera-esposto, indirizzata a tutti i parlamentari, al Presidente e al Consiglio regionale della regione Lazio, al Presidente e al Consiglio provinciale di Viterbo, al sindaco di Montalto di Castro, al prefetto di Viterbo e al procuratore della Repubblica di Civitavecchia. In tale documento le organizzazioni sindacali segnalano le

difficoltà che le maestranze operanti presso la centrale ENEL di Montalto di Castro attraversano da molti mesi. Si tratta in effetti di una situazione estremamente grave, caratterizzata da gravi inadempienze da parte dell'ENEL e delle ditte appaltatrici e subappaltatrici e da una precaria condizioni dei lavoratori, che stentano a vedersi corrisposto il salario ed operano in condizioni di sicurezza pressochè inesistenti. Ricordato quindi di avere più volte sollecitato l'attenzione del Governo su tale realtà, anche con la presentazione di ben 17 interrogazioni, il senatore Bonatesta chiede quindi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione valuti l'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sulla situazione della centrale ENEL di Montalto di Castro.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta rivoltagli dal senatore Bonatesta.

PER FATTO PERSONALE
(R087 000, C11ª, 0001ª)

Il PRESIDENTE dà la parola al senatore Pelella, che l'ha chiesta, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento.

Il senatore PELELLA, con riferimento a quanto affermato dal senatore Bonatesta circa il ritardo con il quale egli ha depositato un disegno di legge riguardante le norme previdenziali per i lavoratori esposti al rischio dell'amianto, fa presente di avere presentato un primo disegno di legge su tale materia, già assegnato alla Commissione il 24 luglio 1997, prima quindi di altre analoghe iniziative legislative. Successivamente, a seguito di rilievi avanzati in sede comunitaria, del contenzioso conseguentemente sorto innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità, e di significative correzioni apportate alla legge n. 257 del 1991 dal disegno di legge comunitaria fino a ieri all'esame dell'Assemblea del Senato, egli ha ritenuto opportuno ritirare il suddetto disegno di legge, che aveva preso il n. 2553, e sostituirlo con quello attualmente all'esame della Commissione. Il rilievo del senatore Bonatesta è pertanto del tutto privo di fondamento.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(275) Martelli. – *Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario*

(2405) Monteleone. – *Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri, martedì 17 marzo, aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI concorda con le critiche espresse nel dibattito di ieri dal senatore Campus e dal senatore Martelli, facendo presente in particolare che le osservazioni di quest'ultimo rivestono particolare valore, dal momento che provengono dal presentatore di uno dei due disegni di legge in titolo, la cui comune impostazione è stata poi di fatto disattesa dal testo unificato illustrato dal senatore Camerini.

Il senatore Tomassini prosegue rilevando come i principali punti deboli del testo elaborato dal comitato ristretto sono la persistente ambiguità nei rapporti tra università, ordine dei medici e Ministero della sanità – ambiguità tanto più grave in quanto si è voluto focalizzare l'oggetto del provvedimento sulla formazione continua piuttosto che sull'aggiornamento professionale – e l'attribuzione della competenza a disciplinare queste attività e a gestirle ad organi che, per la loro eminente caratterizzazione politica, finiranno certamente per essere privi della necessaria autorevolezza scientifica.

A suo parere l'aggiornamento professionale non va affidato al Ministero della sanità, proprio per il suo carattere diverso da quello della formazione, all'università, ma piuttosto all'interazione di tutte le strutture tecnico-sanitarie.

Dopo aver rilevato come anche in questo caso sia confermata la deplorable tendenza ad una eccessiva severità sanzionatoria, il senatore Tomassini concorda con le osservazioni dei senatori Monteleone e Martelli circa l'opportunità di prevedere il vincolo di una quota del Fondo sanitario regionale per le attività di aggiornamento e di dare maggior spazio ai privati, e in particolare alle fondazioni, nel finanziamento delle suddette attività.

Il senatore MIGNONE esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo illustrato dal senatore Camerini.

Egli dissente in particolare da quanto affermato dal senatore Campus circa una presunta competenza specifica del Ministero dell'università in materia di formazione. Occorre infatti considerare che, accanto ad una formazione generale del personale laureato che è propria dell'università, vi sono una formazione del personale non laureato e una formazione specialistica che già oggi registrano una forte partecipazione del sistema ospedaliero pubblico.

Il senatore Mignone esprime quindi perplessità sulle disposizioni da cui si evince una sorta di obbligatorietà alla formazione continua anche per i liberi professionisti. Egli osserva infatti che, nel caso di chi eserciti la propria attività in regime esclusivamente libero-professionale, appare difficile identificare strumenti coattivi per stabilire e controllare se il soggetto abbia praticato attività di aggiornamento, mentre occorre considerare che la valutazione sul grado di aggiornamento del libero professionista è effettuata di fatto dal mercato.

Il senatore MANARA, pur condividendo l'esigenza che muove il testo in esame, vale a dire la promozione di una sempre maggiore professionalità degli operatori sanitari, ritiene che l'articolato proposto suscita numerosi dubbi, in primo luogo per quanto riguarda la scelta di parlare di formazione continua piuttosto che di aggiornamento professionale, dal momento che la nozione di aggiornamento professionale si riferisce a personale già formato che, appunto in base alla sua formazione, può svolgere un'attività professionale.

Il testo in esame, prosegue il senatore Manara, si segnala per un impianto centralistico che non può certamente essere condiviso e che presta il fianco al rischio di una perniciosa politicizzazione della gestione dell'attività di aggiornamento. Egli ritiene peraltro che, anche su un piano strettamente giuridico, sia poco condivisibile l'idea di uno Stato che disciplina i programmi di aggiornamento e i criteri di valutazione.

Il senatore Manara si sofferma quindi sulla questione dell'obbligatorietà dell'aggiornamento. Egli ritiene, anche per quanto riguarda i liberi professionisti, senz'altro opportuno stabilire forme di obbligatorietà. Ritiene però che la previsione di un sistema di incentivi all'aggiornamento determini un'intima contraddizione con la nozione stessa di ob-

bligatorio, dal momento che non può essere incentivata se non un'attività facoltativa.

Allo stesso modo non è a suo parere condivisibile il sistema di sanzioni previsto dall'articolato; infatti, una volta stabilito il principio dell'obbligatorietà dell'aggiornamento, il fatto che un soggetto eserciti la professione senza essere in regola con i propri obblighi sarà di per sé causa di rilievi in sede penale, ben altrimenti efficaci di sanzioni interne al sistema sanitario, oltretutto affidate in parte a enti, come gli ordini professionali, che non sembrano oggi in grado di esercitare un controllo efficace sull'attività degli iscritti.

Il senatore DI ORIO, nel ringraziare il senatore Camerini per il lavoro svolto, rileva in primo luogo l'opportunità di un ripensamento dell'organizzazione del lavoro legislativo basata sui comitati ristretti, in quanto appare poco proficuo conseguire un'intesa di massima tra i membri del comitato ristretto – o almeno tra quelli che partecipano assiduamente ai lavori – se tale intesa viene poi smentita in sede plenaria.

Egli esprime altresì vivo stupore per il fatto che il senatore Campus, responsabile del Gruppo di Alleanza Nazionale all'interno di questa Commissione, abbia preannunciato l'intenzione di proporre alla Commissione pubblica istruzione di sollevare un conflitto di competenza.

Del resto la questione della competenza a discutere delle problematiche attinenti alla formazione del personale sanitario – questione annosa che si era già riproposta, sempre per iniziativa del senatore Campus, quando fu iniziato l'esame dei disegni di legge concernenti le professioni infermieristiche – trova una risposta nella realtà della formazione che si fa oggi in Italia, realtà che contribuisce anche a spiegare quel carattere teorico della formazione che il senatore Martelli ha ravvisato quale caratteristica del testo in esame.

Occorre infatti considerare che, dato lo scarso numero di policlinici universitari realmente efficienti, le facoltà mediche, nella loro stragrande maggioranza, non sarebbero oggi in grado di assicurare alcuna formazione che non sia puramente teorica se non potessero avvalersi delle convenzioni con il sistema ospedaliero pubblico. È quindi il Servizio sanitario nazionale, in realtà, ad assicurare con le proprie risorse la grandissima parte della formazione del personale medico e del personale paramedico; la cartina di tornasole di tale situazione è rappresentata poi dai casi, tutt'altro che rari, di cattedre universitarie istituite per i più vari motivi, ma certamente non per migliorare la didattica e l'addestramento dei futuri operatori sanitari, che non hanno neanche in atto convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e che, pertanto, finiscono per non assicurare lo svolgimento dell'indispensabile pratica clinica.

Tale situazione – che determina oltretutto una palese violazione del decreto-legislativo n. 502 del 1992 e che dovrebbe a suo parere giustificare una specifica indagine conoscitiva della Commissione sanità – comporta certamente il riconoscimento di una specifica competenza di questa Commissione nelle materie attinenti la formazione del personale sanitario, quali i disegni di legge in esame o un ipotetico provvedimento

sulla disciplina degli ospedali di insegnamento; se dei limiti possono essere ravvisati nel testo illustrato dal senatore Camerini, essi vanno riportati proprio alla perdurante incapacità politica di superare questo nodo centrale del sistema didattico italiano.

Il senatore BRUNI esprime il suo più vivo apprezzamento per il testo illustrato dal senatore Camerini.

Nell'osservare che le distinzioni tra aggiornamento professionale e formazione continua proposte nel corso di taluni interventi risultano alquanto capziose, egli ritiene che la scelta di non privilegiare l'Università quale sede dell'aggiornamento professionale, ma di coinvolgere tutte le risorse del mondo sanitario appare sicuramente condivisibile, soprattutto alla luce delle difficoltà, prima ricordate dal senatore Di Orio, che l'Università incontra nell'assicurare l'esercizio della pratica clinica anche nella fase della formazione di base.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale sul testo elaborato dal comitato ristretto.

Intervenendo in sede di replica, il relatore CAMERINI manifesta in primo luogo un certo disagio per il fatto che nel corso del dibattito siano emerse critiche ad un'impostazione di fondo che non solo aveva incontrato il consenso del comitato ristretto ma, essendo stata assunta a conclusione di una serie di audizioni con i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dei presidi di facoltà e dell'Ordine dei medici, appariva esprimere un punto di vista condiviso anche fuori dal Parlamento.

Il relatore osserva quindi come una filosofia che privilegia la nozione di aggiornamento professionale rispetto a quella di formazione continua appaia culturalmente arretrata.

A questo proposito egli fa presente che la nozione di formazione o di educazione continua è esplicitamente richiamata dalla legge francese sulla professione medica, da indicazioni dell'Unione europea agli Stati membri, dalle normative americane.

Egli si sofferma quindi su un documento prodotto dal Collegio di medicina interna che distingue tra una nozione tradizionale di aggiornamento professionale – inteso come ammodernamento delle proprie conoscenze, basato prevalentemente sull'acquisizione passiva di nozioni – e la formazione continua, intesa come processo permanente – che è perseguito dall'operatore sanitario dopo il conseguimento del proprio titolo professionale e che dura tutta la vita – diretto a perfezionare le proprie cognizioni, la capacità di metterle in pratica, la capacità di comunicazione e l'adeguamento a standard elevati di etica professionale. Si tratta cioè di un processo attivo, che come tale è stato inteso anche da quelle regioni, quali il Friuli Venezia Giulia, che già adesso promuovono la formazione continua del personale sanitario.

Il relatore ritiene poi necessario superare una sterile contrapposizione tra università e sistema sanitario pubblico e, soprattutto, abbandonare la pretesa che la formazione continua degli operatori sanitari possa essere assicurata senza una sinergia di tutte le realtà interessate.

A questo proposito egli fa presente che l'università è già oggi oberata dal compito di gestire non solo i corsi di laurea, ma anche i diplomi universitari e ben quaranta scuole di specializzazione; è impensabile che – a fronte di un numero di operatori sanitari pari, per i soli medici, a circa 300 mila unità – essa possa raccogliere da sola la nuova sfida della formazione continua.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Martelli circa la nozione di accreditamenti e crediti contenuta nel disegno di legge, il relatore fa presente che l'accredimento si riferisce sia alle strutture materiali dove si esercita l'attività di formazione, sia al valore attribuito ad ogni singola attività; a tali accreditamenti corrispondono i crediti acquisiti dall'operatore sanitario che a tale attività ha partecipato.

Quanto alle osservazioni, sempre del senatore Martelli, circa la questione del libretto personale sul quale devono essere riportate le attività di formazione continua dei singoli operatori, egli condivide l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 7 che renda più chiaro come tale libretto non sia rilasciato per ogni singola attività di formazione, ma debba accompagnare l'operatore sanitario per tutta la vita.

Per quanto infine riguarda la questione, da taluni sollevata, dell'opportunità di vincolare una quota dei Fondi sanitari regionali alle attività di formazione, il relatore fa presente che una tale scelta avrebbe probabilmente incontrato un parere negativo della Commissione bilancio, non potendosi attribuire nuovi obblighi alle regioni senza indicare le risorse per farvi fronte. L'articolo 11 tenta di superare tale problema individuando una specifica copertura per il primo triennio e demandandola per gli anni successivi alla legge finanziaria.

Il presidente CARELLA, nel ringraziare il senatore Camerini per il complesso lavoro svolto, rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta per la replica del rappresentante del Governo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3091) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione iniziata nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente la senatrice Daniele Galdi aveva svolto la relazione e dichiara aperta la discussione generale.

Dopo un breve intervento del senatore MARTELLI che esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, il senatore MIGNONE, nel sottolineare l'importanza dell'integrazione proposta alla legge n. 104 del 1992, osserva però come questa stessa legge resti tuttora disattesa in numerose regioni.

Egli fa poi presente come in svariati casi l'*handicap* possa essere determinato da sindromi di estrema rarità, le cosiddette malattie «orfane», la cui cura e prevenzione è resa difficile dalla scarsa disponibilità di risorse per la ricerca. Egli ritiene pertanto che il disegno di legge in discussione possa essere utilmente integrato con la previsione di un idoneo stanziamento per il finanziamento della ricerca sulle malattie «orfane».

Intervengono quindi il senatore BRUNI – che sottolinea la necessità, allo scopo di una più generale ed efficace applicazione delle norme della legge n. 104 del 1992, di una più ampia ed approfondita informazione dell'opinione pubblica sulle problematiche dell'*handicap* – ed il senatore TOMASSINI il quale, pur condividendo l'impianto generale del testo in discussione, ritiene che esso possa essere ulteriormente migliorato, sulla scorta in particolare delle proposte elaborate all'epoca del Governo Berlusconi dall'allora ministro Guidi.

Il senatore DI ORIO, nell'esprimere un giudizio favorevole da parte dei Democratici di Sinistra, che si impegneranno per un ulteriore miglioramento del testo, fa presente che le osservazioni del senatore Mignone a proposito della necessità di finanziare la ricerca sulle malattie «orfane», per quanto pienamente condivisibili, dovrebbero trovare una collocazione più propria nell'ambito di un provvedimento più generale sulla ricerca medico-scientifica.

La senatrice Carla CASTELLANI, nel valutare in maniera completamente positiva il disegno di legge in titolo, richiama la necessità di ridare slancio alla politica dell'*handicap* al fine di difendere le faticose conquiste realizzate dai cittadini svantaggiati in materia in particolare di esercizio dei diritti civili e di diffusione nella società di una maggiore consapevolezza delle problematiche della disabilità.

Ella preannuncia quindi che il Gruppo di Alleanza nazionale si impegnerà per migliorare ulteriormente il testo in discussione, in particolare per quanto riguarda un maggiore coinvolgimento delle aziende sanitarie locali, la previsione di una scadenza annuale per la trasmissione al Parlamento dei dati sui risultati conseguiti dalle politiche dell'*handicap* e una migliore definizione delle procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti sperimentali.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale e rinvia le repliche ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 18 MARZO 1998

168^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 8,50.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo**
(R048 000, C13^a, 0004^o)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve intervento riepilogativo del documento proposto da parte del relatore VELTRI, il senatore BORTOLOTTO avanza una serie di suggerimenti di modifica del testo, concernenti gli indirizzi di semplificazione procedimentale. In particolare, si sofferma sulla suddivisione tra livelli nazionale, interregionale e regionale, nonchè sull'opportunità che sia salvaguardata la necessità di approvazione dei consigli regionali in merito ai piani di bacino; in proposito, svolgono brevi interventi il presidente GIOVANELLI ed il senatore CARCARINO, che discutano sulla natura giuridica dell'autorità di bacino.

Riprende il senatore Bortolotto ammonendo circa le perniciose conseguenze di una diversificazione delle fasi di intervento su base territoriale: il disastro del Polesine sta a dimostrare che l'assenza di coordinamento tra le attività di regimazione delle acque può produrre effetti contraddittori di rischio per le aree trascurate dal metodo degli stralci successivi; quanto alle varie competenze coinvolte nella redazione dei piani di bacino, si dovrebbe garantire la presenza di esperti in tutte le materie oggetto di pianificazione.

Nel concordare con le linee ispiratrici del documento conclusivo, ricorda che le incongruenze applicative della legge n. 183 del 1989 sono ascrivibili sia alla scarsità di risorse conferite sia all'eccesso di contenuti pianificatori che hanno appesantito il quadro amministrativo di interventi sui bacini idrografici. Eppure, la delicata questione della difesa del

suolo non si affronta con la drastica decurtazione di competenze operata dal titolo III dello schema di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali (in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997): il proposto articolo 51 abroga il fondamento giuridico stesso dei piani di bacino, così come l'intero capo IV stravolge il quadro amministrativo di riferimento della gestione delle risorse idriche e della difesa del suolo. Il Gruppo Verdi-l'Ulivo auspica che il documento proposto rilevi tali incongruenze, allo scopo di ottenere dal Governo una riscrittura dell'intero titolo III dello schema di decreto citato.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che la Commissione è impossibilitata a pronunciarsi in sede formale sullo schema di decreto citato dal senatore Bortolotto, in quanto la legge n. 59 del 1997 conferisce potere consultivo ad un'apposita Commissione bicamerale. Ciò nondimeno, è di tutta evidenza la rilevanza politica dell'operazione di modificazione ordinamentale operata da tale schema di decreto nelle materie di competenza della Commissione: su tale questione intende proporre all'Ufficio di Presidenza integrato di inserire nel programma dei lavori una seduta di comunicazioni dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e della funzione pubblica. Il senatore STANISCIA, lamentato lo stravolgimento istituzionale operato con lo schema di decreto, invita il Presidente ad investire direttamente la Presidenza del Senato circa le modalità più idonee a salvaguardare il diritto della Commissione a pronunciarsi in merito.

Il senatore CAPALDI esprime apprezzamento per il testo proposto dal relatore, il quale opera secondo un modello culturale evolutivo rispetto alla materia della tutela del suolo; se ne deve anzi auspicare l'applicazione anche ad altri settori, quale ad esempio quello della protezione civile, allo scopo di offrire punti di riferimenti certi all'azione amministrativa. In materia, non si può condividere la sottrazione al Parlamento di ambiti che richiedono il perseguimento di un delicato equilibrio istituzionale: esso in materia ambientale va visto, più che sotto forma di un nodo gordiano suscettibile soltanto di una netta recisione, come opportunità di individuazione di modelli procedurali innovativi che trascendano la tradizionale ripartizione di competenze amministrative.

Il senatore CARCARINO concorda col Presidente sull'opportunità di integrare il programma dei lavori con comunicazioni dei Ministri le cui competenze sono toccate dallo schema di decreto citato dal senatore Bortolotto, auspicando anzi che sia in questa sede chiamato a riferire anche il Sottosegretario con delega alla protezione civile; quanto alla necessità di dare continuità politica alle conclusioni dell'indagine, essa può essere soddisfatta dalla presentazione in Assemblea, da parte del maggior numero di senatori della Commissione, di una mozione che recepisca i contenuti della parte quarta del documento conclusivo proposto dal relatore. Quest'ultimo testo incontra il consenso del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, che avanza alcuni suggerimenti mi-

gliorativi del testo, tra l'altro in merito alla necessità di risorse aggiuntive; il principio dell'unità territoriale del bacino va riaffermato, proprio nei termini contenuti nel testo, il quale è particolarmente incisivo anche sulla partecipazione delle comunità al governo del territorio.

Il senatore MAGGI giudica condivisibile l'impostazione del documento conclusivo proposto dal relatore, che ridà dignità alla sede parlamentare troppo spesso disattesa dalla presentazione di riforme ordinarie partorite in sede governativa senza adeguato confronto politico. Auspicato un superamento delle gestioni diseconomiche in materia di risorse idriche - tra le quali non può non includersi l'acquedotto pugliese, che persegue obiettivi assistenziali piuttosto che soddisfare le finalità di istituto - l'oratore conclude invitando ad evidenziare la necessità del ruolo della protezione civile nell'interrelazione esistente con le Autorità di bacino.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver recepito le istanze emerse dal dibattito, dichiarandosi disponibile anche a riferirne in apposita corrispondenza con la Presidenza del Senato, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 10,05.

169^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo: seguito dell'esame e approvazione della proposta di documento conclusivo
(R048 000, C13^a, 0004^o)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore VELTRI illustra le correzioni che ha apportato al testo della proposta di documento conclusivo, utili ad integrare l'impianto

complessivo della relazione da lui svolta soprattutto rapportandolo ai contenuti della legge n. 59 del 1997. In particolare replica alle considerazioni svolte nell'intervento del senatore Bortolotto durante la seduta antimeridiana, precisando tra l'altro che i piani stralcio vanno inquadrati nella cornice complessiva della programmazione di bacino nella sua interezza.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto favorevole al testo proposto, pur giudicandolo suscettibile di miglioramenti tesi a cogliere ulteriori elementi alla base della tardiva o mancata attuazione della legge sulla difesa del suolo. Giudicata innaturale l'attuale separazione degli ordinamenti di difesa del suolo, protezione civile ed urbanistica, auspica che la pianificazione del governo del territorio da parte degli enti locali si ponga in rapporto stringente con i piani di bacino; le tariffe da destinare al ripiano dei costi di salvaguardia idrogeologica non dovrebbero poi essere aggiuntive rispetto alle attuali; un diverso e maggiore coinvolgimento dei privati consentirebbe anzi una più ampia utilizzazione di risorse umane ed economiche nella direzione auspicata, mentre i Servizi tecnici nazionali dovrebbero essere affiancati da strutture regionali ad essi collegate. Oltre a prevedere un coinvolgimento delle Autorità di bacino negli interventi di protezione civile, soprattutto sotto il profilo della prevenzione (rispetto al quale la legge n. 225 del 1992 è carente), l'oratore conclude chiedendo al relatore di menzionare il ruolo delle province come un aspetto da valorizzare anche in materia idrogeologica.

Il relatore VELTRI concorda sulla natura non aggiuntiva delle tariffe, una parte delle quali dovrebbe essere destinata alle menzionate finalità connesse con la difesa del suolo. Quanto al ruolo delle province, su invito del senatore POLIDORO accoglie la richiesta del senatore Specchia di includerne una menzione nel documento conclusivo.

La Commissione infine approva all'unanimità la proposta di documento conclusivo avanzata dal senatore Veltri.

IN SEDE DELIBERANTE

(3048) *Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven*

(Discussione e rinvio)

Il relatore CARCARINO riferisce sul provvedimento in titolo che ha per oggetto l'autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione avvenuta nel 1991 della motocisterna *Haven*, che ha causato il caso più esteso di inquinamento marino verificatosi nel Mediterraneo. I principali danni derivanti dallo spargimento di petrolio lungo la costa hanno riguardato la zona compresa tra Genova e Savona, pregiudicando sul piano economico-patrimoniale soprattutto i pescatori e

gli operatori turistici nonché le intere comunità locali che conseguentemente hanno subito una crisi occupazionale e una diminuzione delle risorse disponibili. Dal punto di vista ambientale i danni sono stati altresì gravissimi in quanto la predetta zona costiera, pur essendo inclusa tra due agglomerati urbani, presenta un valore naturalistico di grande rilevanza costituendo un ecosistema sostanzialmente integro. A seguito dell'incidente si è aperta la procedura per la definizione del danno risarcibile, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e si è dunque determinato un contenzioso particolarmente complesso che a tutt'oggi non risulta completamente definito. Dopo lunghe vicissitudini gli operatori economici che hanno dimostrato di aver subito dei danni hanno ottenuto un risarcimento, ma agli enti locali il Fondo internazionale di copertura dei danni da inquinamento marino ha sempre negato la risarcibilità del danno ambientale, che comunque avrebbe potuto essere risarcito solo allo Stato; solo dopo estenuanti trattative il Fondo e le compagnie assicuratrici intervenute hanno corrisposto agli enti locali un risarcimento, impiegato da questi ultimi in parte per migliorare l'immagine turistica ed in parte per interventi nel settore ambientale. Per quanto riguarda lo Stato si è giunti, dopo che il Governo italiano ha assunto una posizione più determinata in ordine all'ottenimento del risarcimento per il danno ambientale, a concordare un importo di 117,6 miliardi di lire (al quale devono aggiungersi le somme già pagate alle vittime per un importo totale di 64 miliardi di lire), che non sembra essere adeguato ma che potrebbe considerarsi accettabile alla luce sia del carattere assolutorio della sentenza emessa a carico dell'armatore dal tribunale penale di Genova, sia in considerazione del fatto che una rinegoziazione degli accordi internazionali richiederebbe un periodo di tempo di almeno otto anni per l'effettivo pagamento dei primi indennizzi.

Il relatore passa quindi all'illustrazione degli articoli, soffermandosi sull'articolo 5 che disciplina la destinazione dei fondi che verranno versati allo Stato italiano. Al riguardo, preannuncia la presentazione di una proposta emendativa volta a privilegiare l'impiego di tali somme per la riqualificazione ambientale della zona colpita dal sinistro, anche in considerazione della possibilità di estendere a tale zona il parco regionale del monte Beigua già esistente. Dopo aver ricordato che lo stesso sottosegretario Calzolaio ha peraltro più volte assicurato che rientra nelle intenzioni del Ministero dell'ambiente far fronte prioritariamente alle conseguenze dannose dell'incidente, il relatore fa presente che i predetti interventi dovrebbero essere concordati con gli enti locali interessati, in primo luogo i comuni, scongiurando il rischio che venga privilegiato un obiettivo limitato al recupero del relitto a fronte di finalità di riqualificazione ambientale che invece rivestono maggiore interesse per le comunità locali; lo strumento cui far ricorso potrebbe essere quello dell'accordo di programma attraverso un *iter* procedurale molto semplificato che consenta di superare al momento dell'approvazione del progetto complessivo ogni vincolo burocratico.

Dopo aver dato conto degli articoli 6 e 7 che prevedono l'utilizzo da parte del Ministero dell'ambiente delle risorse finalizzate al servizio antinquinamento, avvalendosi anche delle Capitanerie di porto, il relato-

re preannuncia una modifica anche al comma 2 dell'articolo 2 volta ad evitare che in caso di condanna non operi l'impegno a saldare allo Stato italiano il costo delle perizie ed auspica la rapida approvazione del provvedimento, pur dichiarandosi disponibile ad un approfondimento delle delicate ed intricate questioni di diritto sottese al medesimo, al fine di apportarvi miglioramenti ed integrazioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore POLIDORO, riservandosi ulteriori considerazioni nel corso dell'esame dell'articolato, esprime l'avviso che sia legittimo chiedersi se quanto proposto nell'ambito del provvedimento in esame rappresenti effettivamente la soluzione al momento preferibile per chiudere una vicenda giudiziaria veramente complessa che si trascina ormai da troppo tempo. Dichiara poi di riconoscersi nell'intento manifestato dal relatore di delineare nella legge degli indirizzi al Governo per l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla definizione della vertenza e di prevedere per i relativi interventi procedimenti molto semplificati, benchè ritenga necessario approfondire e chiarire preliminarmente quali obiettivi specifici intenda perseguire il Governo.

Il senatore SPECCHIA, condividendo anch'egli le considerazioni formulate dal relatore in merito all'articolo 5, dichiara invece di essere molto perplesso in merito all'inserimento nel disegno di legge in esame degli articoli 6 e 7.

Il senatore IULIANO, dichiarandosi favorevole alla decisione dello Stato italiano di addivenire ad una transazione, fa presente che l'eventuale soppressione degli articoli 6 e 7 creerebbe una grave lacuna del disegno di legge in quanto mancherebbe qualunque indicazione al Governo sull'utilizzo delle somme di cui all'articolo 5.

Il senatore COLLA avanza l'esigenza di aver maggiore disponibilità di tempo per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno della Commissione, in particolare per quelli di maggiore complessità come il disegno di legge in esame.

Il sottosegretario CALZOLAIO, ritenendo opportuno inserire nella discussione ulteriori elementi informativi, esprime apprezzamento per la relazione svolta sia per la chiarezza con cui ricostruisce una complessa vicenda non ancora del tutto definita sia perchè riassume i termini di un giudizio politico della vicenda tenendolo separato dalla risoluzione giuridica della stessa. Fa quindi presente che l'emanazione di un disegno di legge si è resa necessaria in quanto la soluzione proposta non è contemplata nella normativa vigente in materia di danno ambientale; peraltro, il provvedimento è stato approvato a seguito di una serie di riunioni ministeriali nel corso delle quali è stata messa in luce la difficoltà di stipulare un atto di transazione globale a causa delle numerose amministrazioni coinvolte, dei problemi di natura contabile e fiscale da risolvere, della

complessità della normativa internazionale di riferimento, che peraltro non contempla la risarcibilità del danno ambientale. In considerazione della rilevanza politica, estera ed interna, del provvedimento, egli si dichiara disponibile ad un'analisi molto approfondita del medesimo, preannunciando di ritenere interessanti i suggerimenti del relatore sulle possibili modifiche da apportare all'articolo 5, che rientrano in una logica condivisa dal Governo, nonchè sul coinvolgimento degli enti locali in merito all'utilizzo dei fondi, che a suo avviso dovrebbero però ricomprendere anche le somme percepite direttamente dagli enti locali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Falcioni della Coldiretti, il dottor Cesare Tabacchini della Confagricoltura e il dottor Francesco Ferra Caracciolo della Confederazione italiana agricoltori.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione di rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura e della Confederazione italiana degli agricoltori

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C23ª, 0002ª)

Riprende l'indagine rinviata nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente BEDIN illustra gli scopi dell'indagine e rileva la genericità delle proposte delineate nell'Agenda 2000 per quanto concerne i prodotti mediterranei. Chiedendo al riguardo se tale impostazione possa comportare danni per l'agricoltura italiana l'oratore sottolinea altresì l'esigenza di verificare se le prospettive di crescita del mercato mondiale compensino la riduzione di talune forme di sostegno ai prezzi prefigurata nell'ambito della revisione della politica agricola comune e di approfondire l'impatto sull'agricoltura del processo di ampliamento dell'Unione europea e cede la parola al dottor Falcioni rappresentante della Coldiretti.

Il dottor FALCIONI esprime il proprio apprezzamento per la tempestività dimostrata dalla Giunta affrontando i temi suddetti proprio nel-

la giornata in cui vengono presentate a Bruxelles le proposte di riforma dei fondi strutturali e della politica agricola comune (PAC). Per valutare la portata delle proposte di riforma delineate nell'Agenda 2000 è necessario analizzare gli effetti prodotti dall'attuale politica agricola. Essa, infatti, ha determinato un aumento degli squilibri fra produttori, fra territori e fra prodotti; l'Italia, ad esempio, rappresenta il 16 per cento dell'agricoltura europea e riceve solamente il 10 per cento degli aiuti; il settore ortofrutticolo, che interessa fortemente l'Italia, rappresenta il 10 per cento della produzione e riceve soltanto il 4 per cento dei contributi e il vino, che costituisce il 5 per cento della produzione, riceve soltanto il 2 per cento dei contributi. Altri prodotti, al contrario, sono fortemente avvantaggiati dall'attuale politica agricola come nel caso dei seminativi che, costituendo il 10 per cento della produzione, ricevono il 40 per cento dei contributi. In altri termini l'80 per cento dei contributi viene convogliato al 20 per cento dei produttori dando luogo ad un meccanismo che tende ad aggravare gli squilibri.

L'oratore sottolinea pertanto come la riforma della PAC si renda necessaria e urgente ma rileva come le proposte delineate nell'Agenda 2000 non sembrano idonee a ridurre gli squilibri ma piuttosto tendano ad aggravarli. Viene infatti prevista una riforma che comporta indicazioni specifiche per seminativi, carni bovine e latte rinviando al futuro la riforma di altri prodotti di maggiore interesse per le regioni mediterranee, benchè il commissario Fischler abbia preannunciato la presentazione di proposte di revisione anche per l'olio d'oliva. L'Agenda 2000 prefigura inoltre una revisione degli interventi di sostegno che è legata alla superficie delle imprese interessate indipendentemente dal numero di occupati.

L'oratore sottolinea inoltre come il processo di allargamento dell'Unione europea interesserà fortemente l'agricoltura in quanto riguarderà paesi che generalmente sono meno ricchi ma caratterizzati da un rilevante settore agricolo. A tale processo si aggiunge inoltre lo sviluppo e la liberalizzazione degli scambi con i paesi del Mediterraneo il cui impatto interessa in misura rilevante i prodotti delle aree meno sviluppate dell'Italia. A tale proposito sarebbe quindi opportuno prevedere delle specifiche misure di sostegno così come si fece istituendo i programmi integrati mediterranei (PIM) quando aderirono alla Comunità europea Spagna e Portogallo.

Il dottor Falcioni rileva infine come anche le proposte inerenti la riforma dei fondi strutturali assumano grande interesse per l'agricoltura considerando che le aree rurali costituiscono l'80 per cento della superficie comunitaria. A fronte delle condizioni di sfavore che spesso caratterizzano tali aree - bassi livelli di reddito, elevato spopolamento e altri problemi sociali - si riscontra una sorta di disimpegno laddove l'Agenda 2000 prevede l'assorbimento dell'attuale obiettivo 5b nel nuovo obiettivo 2 ed una riduzione delle superfici interessate dagli interventi strutturali. L'adozione del solo criterio di un livello di reddito inferiore al 75 per cento della media comunitaria per l'individuazione delle aree ammissibili nell'obiettivo 1 comporta

inoltre il rischio dell'esclusione di Molise, Sardegna e Puglia, regioni caratterizzate da gravi problemi agricoli e sociali.

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Falcioni per l'esposizione e cede la parola al dottor Tabacchini rappresentante della Confagricoltura.

Il dottor TABACCHINI conviene con le valutazioni svolte dal dottor Falcioni e rileva, in particolare, come le proposte delineate nell'Agenda 2000 contribuiscano ad accrescere gli squilibri tra i prodotti continentali, settore lattiero-caseario e carni bovine, per i quali si prevede una crescita della spesa, e quelli mediterranei, quali vino, olio d'oliva e tabacco, che maggiormente interessano l'Italia, per cui si prefigura invece un'invarianza delle risorse disponibili.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di riflettere sull'opportunità di procedere ad una nuova riforma della politica agricola comune a soli cinque anni da quella del 1992. Attualmente, infatti, non ci troviamo di fronte ad una crisi finanziaria o ad un accumulo di eccedenze intollerabile, analogo a quello che si era verificato in corrispondenza della precedente revisione, non è prevedibile un impatto dell'allargamento prima del 2005 o 2006 nè vi sono urgenze determinate dai rapporti internazionali giacchè gli accordi conclusi nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) considerano compatibili gli attuali regimi comunitari di aiuto all'agricoltura fino al 2003. Le proposte indicate nell'Agenda 2000 non sembrano peraltro conseguenti rispetto all'obiettivo di raggiungere un livello di pezzi più basso idoneo ad aumentare la competitività dei prodotti europei. Esse prevedono infatti una riduzione del 20 per cento degli aiuti per quanto concerne i cereali, che invece sono già competitivi a livello mondiale, uguale a quella prevista per l'orzo, che costituisce il 25-30 per cento dell'*export* europeo, che invece non è competitivo sul piano mondiale. Analogamente appare incoerente una riduzione del 15-20 per cento dei rimborsi per il settore lattiero-caseario e le carni bovine laddove non vi è alcuna possibilità di competitività di tali prodotti sul piano mondiale in quanto usufruiscono attualmente di aiuti che, in alcuni casi, raggiungono il 50 per cento.

In relazione al processo di ampliamento dell'Unione europea l'oratore ritiene che l'effettivo impatto non possa essere ancora pienamente valutato. Ai costi già previsti, dell'ordine di 25.000-30.000 miliardi di lire, si devono infatti aggiungere gli effetti dovuti alle potenzialità produttive dei nuovi Stati membri. Al riguardo sarebbe forse opportuno evitare di prefissare delle scadenze determinate considerando tra l'altro che un'immediata estensione della PAC a tali paesi, la cui spesa alimentare costituisce circa il 50 per cento della spesa delle famiglie, potrebbe comportare per essi una forte pressione inflazionistica. Al contrario sarebbe preferibile un approccio pragmatico, tenendo conto che per l'adesione alla politica agricola di Spagna e Portogallo fu previsto un periodo transitorio di dieci anni, onde valutare il processo di convergenza del livello dei redditi e dei prezzi agricoli.

Anche per quanto concerne i fondi strutturali il dottor Tabacchini conviene con le valutazioni del precedente oratore rilevando come nel 2006 tutte le Regioni italiane, salvo la Calabria, potrebbero essere escluse dall'obiettivo 1 e come la confluenza dell'obiettivo 5b nel nuovo obiettivo 2 potrebbe creare problemi per gli interventi comunitari nelle aree rurali. L'effetto combinato della riforma della PAC e della riforma dei fondi strutturali comporterà quindi un rafforzamento della posizione di contributore netto dell'Italia la quale, secondo dati della Corte dei conti, nel periodo 1991-1996 ha già versato all'Unione europea contributi netti per 20.000 miliardi di lire.

La riduzione del sostegno ai prezzi significa inoltre una riduzione unilaterale delle preferenze comunitarie per i prodotti europei che non è stata contrattata con gli organismi rappresentativi delle aziende del settore e che potrà determinare delle disparità di trattamento fra le imprese. Dal punto di vista della gestione degli aiuti il maggiore coinvolgimento degli Stati comporterà un aumento della flessibilità ma anche il rischio di una rinazionalizzazione delle politiche agricole. L'oratore sottolinea in conclusione l'esigenza di porre grande attenzione al futuro della politica agricola tenendo conto dell'atteggiamento della Commissione, che sembra volto ad una destrutturazione della PAC proprio quando essa, nella prospettiva dell'introduzione dell'euro - che se sarà troppo forte danneggerà le esportazioni agricole - e dello sviluppo delle relazioni mediterranee e dei negoziati dell'OMC, diviene più necessaria.

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Tabacchini e dà la parola al dottor Ferra Caracciolo, rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori.

Anche il dottor FERRA CARACCILO aderisce alle riflessioni dei precedenti oratori soffermandosi su taluni aspetti che sono stati oggetto di maggiore approfondimento da parte dell'organizzazione che rappresenta. In relazione all'allargamento, in particolare, la Confederazione italiana degli agricoltori non assume un atteggiamento ostile ma è contraria all'orientamento che sembra emergere volto a finanziare tale processo con la riduzione delle risorse per il settore agricolo. Rilevando come la politica agricola sia stata affrontata in modo inadeguato nell'ambito dell'Agenda 2000 l'oratore sottolinea l'esigenza di delineare una specifica politica di accompagnamento per far fronte alle sfide che deriveranno dal prossimo ampliamento. L'attuale PAC e la riforma proposta nell'Agenda 2000 non sembrano idonee a perseguire l'obiettivo del riequilibrio tra regioni e comparti. Al riguardo è condivisibile l'abbandono del sostegno dei prezzi, che ha comportato il problema delle eccedenze e difficoltà negli scambi internazionali, ma è necessario considerare che i prodotti mediterranei sono stati trascurati sia nella riforma MacSharry del 1992 sia nell'attuale proposta di revisione. L'Italia, in particolare, rappresentando il 20,6 per cento del valore aggiunto in Europa, si colloca ai primi posti con la Francia e al secondo nel mondo ricevendo tuttavia solamente il 9,8 per cento dei contributi del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricoli (FEOGA). Tale penalizzazione dell'agricol-

tura italiana risulta ascrivibile alla minore attenzione profusa in questo campo laddove in altri paesi si riscontra un maggiore impegno dei vertici politici.

Soffermandosi sugli aspetti settoriali l'oratore riconosce come nel settore cerealicolo si siano verificati fenomeni di sovracompensazione rispetto al livello dei prezzi mondiali e sottolinea l'esigenza di superare i vincoli vigenti per quanto concerne i semi oleosi. Anche il regime delle quote-latte dovrebbe essere superato in quanto una produzione lattiero-casearia di qualità come quella caratteristica dei formaggi italiani non può basarsi sul latte importato. L'attuale proposta di aumentare la quota italiana del 2 per cento, ripartita tra le produzioni di montagna e i giovani agricoltori, non appare sufficiente e necessita di una diversa modulazione dei tempi. Nel settore delle carni bovine la Confederazione italiana degli agricoltori è contraria alle proposte della Commissione, incluso l'aiuto riservato solo ai primi novanta capi, in quanto i relativi vantaggi per gli allevatori italiani non compensano i vantaggi di gran lunga superiori per le strutture produttive continentali.

Per quanto concerne gli aiuti finanziari è sbagliato adottare solamente il parametro della superficie, che premia il capitale fondiario, trascurando altri parametri che misurano l'occupazione, la commercializzazione, fattori di qualità e altri indicatori della capacità di impresa. Anche l'attuale impostazione delle misure agro-ambientali sembra danneggiare, per la mancanza di flessibilità, le strutture italiane in quanto non è prevista una modulazione che indichi dei valori medi di riferimento rispetto ai quali disporre meccanismi di incentivo o di penalizzazione. Dal punto di vista gestionale sono condivisibili i pacchetti finanziari nazionali purchè non costituiscano una rinazionalizzazione della politica agricola. È necessario, infine, porre maggiore attenzione agli aspetti agro-monetari onde definire nell'ambito dei negoziati mondiali sul commercio delle misure volte a compensare le fluttuazioni del dollaro - valuta in cui sono espressi i prezzi ed i contratti internazionali - le cui oscillazioni sono determinate esclusivamente dalle autorità monetarie americane.

Il presidente BEDIN ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni agricole per il quadro esauriente delineato ed apre il dibattito.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime il proprio apprezzamento per l'avvio di un dibattito sulle implicazioni politiche, oltre che economiche, della PAC il quale, tuttavia, è in ritardo rispetto a decisioni assunte trent'anni fa, che danneggiano l'agricoltura italiana nell'inconsapevolezza dell'opinione pubblica. Le scelte di politica agricola non possono essere valutate a prescindere dal contesto della politica internazionale in cui a conflitti di carattere ideologico sono subentrati conflitti di carattere geopolitico. In tale prospettiva l'allargamento all'Europa centrale ed orientale rispecchia specifici interessi dell'Europa continentale e della Germania. I problemi agricoli mediterranei non possono pertanto essere affrontati senza svolgere più ampie valutazioni di politica estera.

L'oratore sottolinea altresì come l'attuale politica agricola comune sia il frutto di una sorta di *trust* fra le economie agricole dell'Europa continentale laddove i paesi mediterranei hanno assunto posizioni in competizione fra loro anzichè costituire un comune blocco di interessi. Citando al riguardo i danni che derivano alla produzione italiana di riso dalle importazioni olandesi da paesi terzi l'oratore si sofferma infine sull'esigenza di una partecipazione più consapevole alla vita comunitaria, tenendo conto degli interessi in discussione e dell'esigenza di un più ampio coinvolgimento del Parlamento su tale problematica. In tale contesto appare una scelta incosciente quella che ha condotto allo svolgimento di un referendum per la soppressione del Ministero dell'agricoltura.

Il presidente BEDIN rileva come la stessa indagine in corso – che su proposta dei senatori Nava e Pappalardo, che sono relatori sull'Agenda 2000, si incentra appunto sulle prospettive della politica agricola e i fondi strutturali – dimostri l'interesse della Giunta per le problematiche sollevate dal senatore Vertone Grimaldi.

Il senatore NAVA ritiene di cogliere una nota di pessimismo sulla tendenziale evoluzione delle politiche agricole e strutturali nelle esposizioni svolte dai rappresentanti delle organizzazioni agricole. In tale contesto, tenendo conto del prossimo ampliamento all'Europa centrale ed orientale e del processo di apertura dei mercati ai paesi mediterranei, l'oratore chiede chiarimenti sulle prospettive delle produzioni dell'Italia meridionale.

Il senatore MAGNALBÒ rileva l'incertezza che domina fra gli imprenditori agricoli in merito al futuro della PAC e chiede se si prospetti un superamento del meccanismo delle quote per il grano.

Il dottor FERRA CARACCILO conferma la tendenza alla soppressione delle quote per il grano e preannuncia la possibilità di sviluppi anche per l'olio d'oliva.

Il dottor FALCIONI rileva che non si può considerare superato il sistema delle quote nazionali per quanto concerne il settore lattiero-caseario almeno fino al 2006. Esistono tuttavia delle differenze fra i vari settori in quanto per l'olio è invece prevista una quota comunitaria. Si conferma pertanto l'applicazione di meccanismi di controllo dell'offerta. Per quanto concerne i prodotti del Mezzogiorno è necessaria una riflessione aggiuntiva in quanto le proposte della Commissione sembrerebbero portare all'esclusione dall'obiettivo 1 dei Fondi strutturali delle regioni meridionali che pure si caratterizzano per gravi problemi agricoli e sociali. Al riguardo, sarebbe opportuno introdurre parametri di carattere sociale a fianco di quelli di carattere economico. L'Agenda 2000, inoltre, è eccessivamente incentrata, per quanto concerne la politica agricola, sull'obiettivo della riduzione dei prezzi trascurando invece la tutela della qualità. Su tale aspetto dovrebbe essere prestata maggiore attenzio-

ne in quanto le regioni meridionali possiedono ampie potenzialità nel campo dei prodotti di qualità. La riduzione degli squilibri non può prescindere da uno spostamento dell'accento della PAC dai prodotti ai produttori tenendo conto che, mediamente, ciascun lavoratore del settore riceve dall'Unione europea 2000 ECU in Italia, 8000 ECU in Francia e Germania e 20.000 ECU in Belgio.

Il dottor TABACCHINI condivide l'analisi del senatore Vertone Grimaldi aggiungendo che in altri paesi i Capi di Stato e di Governo si sono impegnati in prima persona sull'Agenda 2000 e sulla revisione della politica agricola mentre la posizione del Governo italiano sull'argomento non è ancora chiara. Su tale materia occorre superare le divisioni di carattere ideologico tenendo conto che taluni effetti delle politiche comunitarie, come i problemi sorti per gli agrumi a seguito delle preferenze accordate ad alcuni Stati mediterranei, sono assolutamente prevedibili. È necessario pertanto che si segua un approccio che tenga conto anche degli aspetti tecnici considerando che il Mezzogiorno, sulla base dell'attuale impostazione della riforma della PAC e delle politiche strutturali e del processo di liberalizzazione dei mercati agricoli, potrebbe divenire il mero terreno di passaggio dei prodotti mediterranei extracomunitari verso il resto dell'Europa.

Rilevando una situazione di competizione piuttosto che di collaborazione con gli altri Stati mediterranei dell'Unione europea, l'oratore sottolinea come l'eccessiva accentuazione della liberalizzazione dei mercati agricoli possa avvenire a scapito dei prodotti di qualità e della tutela della salute dei consumatori. Nella prospettiva della riforma dei fondi strutturali, inoltre, l'Italia dovrebbe condizionare il proprio assenso alla conferma del fondo di coesione, che stanzierà circa 40 mila miliardi di lire destinati esclusivamente a Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna, ad una diversa impostazione dell'obiettivo 1, tale da non escludere tutte le regioni italiane.

Il presidente BEDIN ringrazia i rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura e della Confederazione italiana degli agricoltori e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Intervengono il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali, Sergio Zoppi, ed il Sottosegretario di Stato per il Commercio con l'Estero, Antonio Cabras.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0023^o)

Il Presidente Mario PEPE propone che si proceda ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare immediatamente il disegno di legge A. S. 3095.

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni e condizione)

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 17 marzo scorso.

Il senatore Salvatore LAURO rileva preliminarmente che sarebbe opportuno che tra i ministri proponenti il provvedimento oggi all'esame figurasse anche il Ministro Visco, in quanto ha potuto personalmente constatare che le disposizioni sull'autocertificazione non trovano applicazione da parte degli uffici del Ministero delle finanze. Ritiene pertanto

che il legiferare sulla semplificazione sia, di per sè, non sufficiente a risolvere i problemi in mancanza di chiare disposizioni applicative agli uffici competenti. Inoltre, con riferimento all'articolo 3, comma 11, del disegno di legge, paventa il rischio che tale disposizione, riguardante il personale dell'area dirigenziale delle camere di commercio, possa essere applicata in modo da creare disparità di trattamento tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario.

Il deputato Tarcisio ANDREOLLI, *relatore*, rileva che non compete alla Commissione sindacare quali ministri debbano proporre i disegni di legge che, del resto, in quanto deliberati dal Consiglio dei ministri, comportano la responsabilità collegiale di tutti i componenti dell'Esecutivo; conviene, peraltro, con il senatore Lauro in merito alla questione sollevata relativamente al personale delle camere di commercio.

Il senatore Armin PINGGERA, richiamandosi all'intervento del senatore Lauro, ritiene che si debba attentamente vigilare sulla protezione della banca dati dei codici fiscali. Al riguardo riporta una propria esperienza personale che comprova la violazione della normativa in materia.

Il senatore Giuseppe TURINI si associa alle considerazioni del senatore Lauro sulla questione riguardante il personale delle camere di commercio.

Il Sottosegretario di Stato Sergio ZOPPI sottolinea che da parte del Ministro Bassanini e del dipartimento per la funzione pubblica si stanno dispiegando tutte le possibili energie perchè le leggi n. 59 e n. 127 abbiano compiuta applicazione, specialmente per i profili che attengono al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Si farà carico pertanto di segnalare a chi di dovere gli episodi cui è stato fatto cenno da parte dei parlamentari intervenuti. Per quanto riguarda la disposizione riguardante il personale delle camere di commercio, afferma che la stessa è stata pensata per creare non già disparità, ma uguaglianza di trattamento.

Ultimata la discussione sul provvedimento con la replica del rappresentante del Governo, il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore*, presenta la seguente proposta di parere, nella quale si tiene conto anche della problematica sollevata dai senatori Lauro e Turini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 3095, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni»;

preso atto della necessità di assicurare tempi congrui per l'emanazione dei decreti legislativi per il riordino delle amministrazioni

centrali e degli enti pubblici nazionali, prorogando il termine al 31 dicembre 1998;

valutate positivamente sia le disposizioni in materia di formazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni – che prevedono, tra l'altro, il rilancio del Formez, consentendo allo stesso di promuovere iniziative di innovazione amministrativa su tutto il territorio nazionale – sia la possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al cosiddetto telelavoro;

ritenuto, peraltro, che talune disposizioni modificative della legge n. 59 del 1997 debbano essere oggetto di un attento approfondimento,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

è da valutare positivamente la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 1 che, novellando l'articolo 4 della legge n. 59 del 1997, introduce un comma aggiuntivo (4-*bis*) che prevede una funzione consultiva delle commissioni permanenti sui decreti di cui al comma 4, secondo un'opzione già espressa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della legge n. 59. Peraltro, poichè dopo il 31 marzo il Governo eserciterà solo il potere correttivo e/o integrativo, tale previsione va coordinata con la disciplina di cui all'articolo 10 della legge n. 59, che, nell'istituire tale potere correttivo, ne dispone l'esercizio mediante le procedure già stabilite per l'emanazione dei decreti legislativi, vale a dire con l'intervento delle Commissioni (bicamerali) previste dall'articolo 6 della medesima legge. Si configura, così – non volendosi accedere a una lettura abrogatrice dell'articolo 1, comma 4-*bis* nei confronti del predetto articolo 6 – una più complessa articolazione del procedimento correttivo, che sarebbe opportuno esplicitare nel testo novellato della legge n. 59 in questione, nel cui ambito le Commissioni di merito svolgeranno una funzione consultiva antecedente (entro trenta giorni) rispetto a quella propria della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione bicamerale speciale, che disporranno del più ampio termine di 45 giorni;

con riferimento all'articolo 1, comma 9, appare inopportuna, in un atto legislativo, l'esplicitazione, a favore della Commissione bicamerale speciale, del potere (strumentale alla funzione di monitoraggio) di esercitare «attività conoscitive e di indagine»: trattasi, infatti, di formulazioni che sembrano riconducibili alle funzioni di cui agli articoli 143, 1° e 2° comma, e 144 del regolamento della Camera, ma la mancanza di una puntuale coincidenza potrebbe far pensare anche a poteri atipici, in una materia che appare coperta da riserva di competenza dei regolamenti parlamentari;

valuti la commissione di merito quali modificazioni introdurre al fine di garantire parità di trattamento su tutto il territorio nazionale al personale dell'area dirigenziale delle camere di commercio in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 11, del disegno di legge;

e con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 1, comma 11, che prevede che il Governo eserciti la delega in funzione integrativa o correttiva, «anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione bicamerale speciale oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1», si osserva che tale parere, potendo essere espresso anche a termine scaduto e quindi a decreto già emanato, ha in realtà, più probabilmente, natura di proposta e quindi di atto di impulso. Si ritiene che non possa essere attribuito tale potere soltanto alla Commissione bicamerale speciale, escludendone la Commissione parlamentare per le questioni regionali, organo di rilevanza costituzionale che nella fase «primaria» dell'esercizio della delega ha assolto una funzione consultiva del tutto identica e paritaria. Appare quindi necessario emendare il testo, sia prevedendo un uguale potere della Commissione per le questioni regionali, sia sostituendo la locuzione «condizioni e osservazioni» con altra (ad esempio «indirizzi normativi») più confacente al carattere discrezionale del potere del Governo rispetto ai pareri non vincolanti previsti nella legge n.59 da parte delle Commissioni consultive».

Dopo che i senatori Salvatore LAURO e Giuseppe TURINI hanno dichiarato di astenersi, tenuto anche conto dell'accoglimento dell'osservazione da loro sollecitata, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, che viene approvata a maggioranza dalla Commissione.

Il Presidente sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,20, è ripresa alle 14,25.

Parere su atti del Governo:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0012^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Dario ORTOLANO, *relatore*, riferisce che lo schema di decreto legislativo si suddivide in quattro titoli. Il Titolo I, relativo all'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), si compone di 13 articoli concernenti l'istituzione, la struttura, le funzioni e l'attività della nuova SACE. Il Titolo II, relativo al finanziamento dei crediti all'esportazione, si compone di 6 articoli, recanti disposizioni relative ai finanziamenti dei crediti all'*export*, la cui normativa di riferimento è costituita dalla legge 227/77. Attualmente la gestione del fondo che finanzia tale attività è affidata, in base ad una convenzione, al Me-diocredito centrale. Il Titolo III recante disposizioni per favorire l'inter-

nazionalizzazione delle imprese italiane, concerne il rafforzamento dell'attività delle società finanziarie SIMEST e FINEST attraverso modifiche apportate alle rispettive leggi istitutive, n. 100/90 e n. 19/91 recanti interventi a favore della costituzione di *joint ventures*. Infine, il Titolo IV riguarda il rafforzamento della rete informatica dell'ICE e alcuni interventi a favore del settore agro-alimentare. Inoltre dispone la creazione di un organismo di coordinamento della politica di settore e il trasferimento della gestione degli strumenti a sostegno del commercio con l'estero dal Mediocredito centrale alla SIMEST.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto allo scopo di razionalizzare e di omogeneizzare gli strumenti di sostegno alla internazionalizzazione e alla competitività delle imprese italiane e – secondo quanto affermato dal ministro Fantozzi nella seduta del 17 febbraio della 10^a Commissione del Senato – andrà a comporre, insieme con i regolamenti di semplificazione previsti dalla legge Bassanini, un testo unico sul commercio estero, che verrà emanato entro il 1998. Come si evidenzia nella relazione di accompagnamento al provvedimento, il decreto legislativo è volto, altresì, a completare il disegno di riorganizzazione dei predetti strumenti già avviato lo scorso anno con l'approvazione della legge 25 marzo 1997, n. 68, di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Nella stessa relazione si sottolinea che i temi affrontati nel provvedimento sono stati a lungo oggetto di approfondimento sia da parte di commissioni di studio che hanno operato nelle precedenti legislature presso il Ministero del tesoro, sia da parte di una commissione insediata presso il Ministero del commercio con l'estero nella corrente legislatura.

Lo schema di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, all'art. 17, comma 2, tra le materie nelle quali Stato, regioni ed enti locali possono esercitare funzioni «concorrenti», elenca «l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi» (lett. a), «la partecipazione a imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale e industriale da parte di imprese italiane» (lett. b); «il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali» (lett. c) e «l'attività promozionale di rilievo nazionale 8» (lett. d). L'art. 47 dello stesso schema, che individua nominativamente le funzioni trasferite o delegate alle regioni, include tra esse, per quanto concerne il commercio con l'estero, l'attività di promozione, l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre, nonché le attività di sostegno ai consorzi.

Il relatore segnala quindi una serie di elementi di novità introdotti dallo schema di decreto legislativo. In particolare, si prevede la separazione della SACE dall'INA e la nascita di un nuovo istituto di diritto pubblico, anch'esso denominato SACE, dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, chiamato a operare secondo criteri di efficienza e di economicità. Inoltre, si realizza un rafforzamento dell'attività del CIPE, cui compete l'adozione – nell'ambito di riunioni trimestrali – di tutte le di-

rettive in materia di *export*. Si prevede inoltre l'ampliamento della operatività della SIMEST e della FINEST, nonché la costituzione, all'interno del CIPE, di una Commissione di coordinamento dell'istruttoria e dei provvedimenti di politica economica. Vengono costituiti sportelli unici per le imprese e per gli operatori del settore allo scopo di migliorare la fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame, promossa dalla Commissione di coordinamento. Infine, la gestione delle agevolazioni per l'*export* passa dal Mediocredito centrale alla SIMEST, entro il 1° gennaio 1999.

Lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo per il riordino del commercio con l'estero non contempla il trasferimento di compiti e funzioni amministrative alle regioni, in quanto concerne una materia inclusa tra quelle riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tuttavia il provvedimento, in quanto rivolto al riordino e alla razionalizzazione dell'intero settore, anche attraverso l'individuazione di momenti decisionali unitari, risponde ai criteri contenuti nell'art. 4, comma 4, lett. c), richiamato espressamente in premessa al decreto legislativo, dove si prevede che nell'opera di ridefinizione della disciplina relativa alle attività economiche ed industriali rientri anche la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale. Lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo contiene in premessa un espresso riferimento anche all'art. 11 della legge n. 59 del 1997. Ai sensi di detto articolo il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi relativi.

Sotto il profilo finanziario, gli oneri aggiuntivi previsti dal decreto legislativo sono quelli recati dall'art. 23, che prevede spese destinate alla ristrutturazione della rete informatica dell'ICE e ad interventi nel settore agro-alimentare. La spesa disposta dall'articolo 23 ammonta complessivamente a 14.200 milioni per il 1998, 16.700 per il 1999 e 18.400 milioni per il 2000. La copertura finanziaria grava sui fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero del Commercio con l'estero. L'importo di ciascun anno verrà ripartito, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, in parti uguali tra le due predette finalità di spesa, ossia la rete informatica dell'ICE e la promozione dei prodotti di alta qualità nel settore agroalimentare.

Il relatore segnala inoltre l'articolo 20, comma 1, lett. a) dello schema, che introduce una modifica alla legge n. 100/90 – a seguito della quale la partecipazione della finanziaria SIMEST viene estesa anche alle imprese e alle società che non siano *joint ventures*.

Lo schema di decreto legislativo incide sui numerosi provvedimenti che attualmente disciplinano il settore dell'*export*, a partire dalla legge di riferimento del commercio con l'estero, n. 227 del 1977. In particolare l'istituzione della nuova SACE e la definizione delle operazioni e delle categorie assicurabili da parte del CIPE comportano l'abrogazione delle relative disposizioni recate dalla predetta legge e precisamente dei primi tre titoli (artt. 1-17) riguardanti, appunto, l'istituzione presso l'INA della Sezione speciale per l'assicurazione

del credito all'esportazione e la definizione dei rischi assumibili in garanzia e delle operazioni assicurabili.

A seguito delle nuove disposizioni in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione da parte del Mediocredito centrale introdotte al titolo II (artt. 14-19) del provvedimento in esame, sono abrogati anche alcuni articoli del titolo IV della legge 227/77, relativi alla concessione di contributi agli interessi da parte del predetto Istituto. Queste ultime disposizioni concernenti l'attività del Mediocredito centrale dovrebbero, tuttavia, subire in futuro ulteriori modifiche in relazione al passaggio (previsto entro il 1° gennaio 1999) della gestione delle agevolazioni per l'export dal Mediocredito centrale alla SIMEST previsto dall'articolo 25 dello schema. Infatti l'articolo rinvia ad un successivo decreto legislativo (da adottarsi in attuazione degli articoli 10 e 11, co. 3, della legge 59/97) per l'emanazione delle necessarie norme integrative e correttive del presente decreto legislativo, in relazione al suddetto trasferimento.

In merito alla disciplina dell'attività della SACE e del Mediocredito centrale si rileva che lo schema del decreto legislativo in più punti riprende disposizioni contenute nelle leggi collegate alle finanziarie per il 1997 e per il 1998. In particolare gli articoli 6 (relativamente alla SACE) e 16 (Mediocredito) ripropongono sostanzialmente le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 30 - 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza per il 1997 SACE e Mediocredito spa a contrarre mutui e prestiti sul mercato nazionale o estero per le necessità operative d'istituto. A copertura di tale manovra di indebitamento, la SACE è autorizzata a cedere crediti o a concludere transazioni, eventualmente anche riducendo il valore nominale del credito. L'articolo 7 dello schema, in particolare, ripropone sostanzialmente il comma 31, art. 2, della stessa legge 662/96 che, riguarda la possibilità per la SACE di concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, compreso lo Stato, anche a valore inferiore a quello nominale.

Tuttavia, non è prevista l'abrogazione delle citate disposizioni (art. 2, commi da 30 a 36) della legge n. 662 del 1996, come modificate dalla legge n. 449 del 1997.

Per quanto riguarda le norme di semplificazione introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, si segnalano disposizioni di delegificazione concernenti l'individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili da parte della SACE e l'individuazione della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili ai predetti contributi che passa al CIPE (art. 14, co. 3, dello schema), che vi provvede mediante delibera, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Lo stesso Ministro del tesoro, sempre di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, provvede a stabilire, mediante decreto, le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei contributi.

Il relatore segnala inoltre l'art. 22, comma 3, dello schema in cui si dispone che i criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero a favore della internazionalizzazione e della cooperazione siano stabiliti secondo i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 59/97.

Con l'articolo 24 si provvede all'istituzione presso il CIPE di un organismo di coordinamento permanente delle varie forme di intervento attualmente previste a favore del commercio con l'estero, noto informalmente come cabina di regia per il commercio con l'estero.

Si tratta di una «Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero», presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero (su sua delega) dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai titolari dei dicasteri del tesoro, degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria. Le funzioni del CIPE sono state recentissimamente riviste con il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha anche unificato i Ministeri del tesoro e del bilancio. Questo decreto è stato emanato in attuazione della delega concessa al Governo con la legge 3 aprile 1997, n. 94. L'art. 1, comma 3, del decreto prevede che il CIPE possa costituire comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali. Pertanto, la costituzione di una Commissione interna al CIPE sembra riproporre il problema del frazionamento della politica di coordinamento della programmazione economica che l'indirizzo legislativo più recente cerca invece di superare; inoltre, l'istituzione delle Commissioni per atto equiparato alla legge suscita dubbi anche rispetto alla sistemazione della materia contenuta nel citato decreto n. 430, che esclude l'intervento della legge – o di atti ad essa equiparati – e rimette l'articolazione interna del CIPE a delibere dello stesso organismo. Sotto un altro profilo, qualche dubbio può sorgere sulla sussistenza di una norma delegante alla revisione dell'articolazione del CIPE, posto che per il suo riordino era stata emanata apposita delega (l. n. 94/97), distinta dal complesso delle deleghe contenute nella cosiddetta legge Bassanini. In ogni caso, da un punto di vista formale, appare opportuno che il contenuto dell'art. 24 in esame sia presentato come novella o integrazione al decreto legislativo n. 430, in modo da non creare disarmonie tra testi legislativi di pochissimo succedentisi nel tempo.

Il senatore Giuseppe TURINI ricorda che la sua forza politica ha da tempo sottolineato l'esigenza di una riforma del sistema esistente data anche la situazione precaria che ha caratterizzato l'ICE e la SACE. Per quest'ultima, da tempo è stata richiesta una legge che consenta una gestione attiva dei crediti «incagliati» e il loro graduale smobilizzo, problema particolarmente grave per le piccole e medie industrie e per il settore dell'artigianato. Si pone in questo campo un problema di coordinamento tra i molteplici enti preposti al settore dell'*export*, risultando quindi necessario uno sportello unico in grado di offrire alle piccole e medie imprese una gamma completa di servizi e di informazioni. Lo schema di decreto legislativo in discussione costituisce un disegno abbastanza concreto per la ricomposizione, razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa degli interventi nel settore dei rapporti economici e commerciali con l'estero.

Osserva che tutte le amministrazioni, quando un'attività di finanziamento è stata scissa da quella agevolativa passando da un istituto fiduciario unico a tutti gli istituti di credito, hanno gestito i fondi relativi di propria competenza, come ad esempio nel caso delle agevolazioni edilizie per le costruzioni navali da parte del Ministero della marina mercantile. Per gestire le attività in questione il Ministero del Commercio con l'estero può contare su due agenzie: l'ICE, che si occupa di promozione istituzionale e commerciale, e la SIMEST, che è una struttura di natura finanziaria e che può essere adatta a gestire gli interventi nell'ambito della competenza del Ministero stesso essendo specializzata in analisi dei progetti. Ritiene importante seguire con attenzione la delicata frammentazione delle competenze, affinché non si determinino dispersioni di risorse finanziarie e quindi minore efficacia nel supporto pubblico all'internazionalizzazione delle imprese. Auspica infine che per quanto rimarrà di competenza degli organi centrali dello Stato siano introdotte rappresentanze regionali.

Il senatore Salvatore LAURO, dopo aver ribadito le riserve della sua forza politica sulla legge-delega e sull'esercizio della medesima da parte del Governo, esprime preoccupazione per la mancanza in Italia di una strategia globale che consenta effettivamente alle imprese la penetrazione nei mercati internazionali, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei: rileva infatti che in presenza di un credito finanziario alle nostre imprese esportatrici, sulle stesse vengono poi a gravare totalmente i rischi di un eventuale insuccesso dell'iniziativa. Critica la linea del Governo per il quale l'ingresso in Europa si riduce ad un mero conseguimento di parametri numerici e non piuttosto all'acquisizione di una prospettiva di respiro europeo. Pur esprimendo una valutazione fortemente critica circa l'attuale sistema di aiuti alle imprese che esportano, il proprio gruppo opererà per tutti i possibili miglioramenti.

Il Sottosegretario di Stato Antonio CABRAS rileva che dal punto di vista generale lo scopo dello schema di decreto è di attuare un riordino amministrativo sulla base delle normative vigenti, così da ricondurre possibilmente ad un unico soggetto le azioni a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la penetrazione sui mercati esteri dei nostri prodotti commerciali. I punti essenziali sui cui si articola il provvedimento concernono il settore dei servizi assicurativi del commercio estero, disciplinati secondo un modello analogo a quello degli altri paesi europei, il sostegno dei crediti all'esportazione, il potenziamento delle *joint ventures* pubbliche per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il CIPE viene così a svolgere un ruolo di «cabina di regia» del commercio estero.

Il decreto legislativo persegue inoltre l'esigenza di razionalizzazione del settore configurando la SACE come sportello assicurativo e la società finanziaria SIMEST come sportello per il credito. Ciò comporta l'eliminazione dell'attuale terzo sportello, costituito dal Mediocredito centrale, con il trasferimento della gestione degli strumenti di sostegno finanziario alla suddetta SIMEST. Sottolinea che negli altri paesi euro-

pei il modello più diffuso è caratterizzato dalla presenza di un'unica agenzia che fornisce sia i servizi assicurativi, sia le agevolazioni al credito. Il decreto legislativo consente comunque al Governo di valutare se, nel prosieguo, si rendano opportuni ulteriori interventi per una razionalizzazione del sistema dei finanziamenti dei crediti all'esportazione. Fa al riguardo presente che la vigente normativa comunitaria non prevede obblighi di liberalizzazione.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE propone di rinviare alla seduta di domani la discussione relativa allo schema di decreto legislativo recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

Presidenza del Vice Presidente

Franco GERARDINI

indi del Presidente

Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B37^a, 0032^o)

Il Presidente Franco GERARDINI avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Miller Ussani, direttore generale della Protex spa, dell'ingegner Massimo Ghezzi, direttore tecnico della Tecnologie industriali spa, e dell'ingegner Franco Sensi, direttore generale dell'AMA di Roma
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Franco GERARDINI ricorda che la Commissione ha insediato nei mesi scorsi alcuni gruppi di lavoro sui diversi temi rientranti nelle sue competenze: uno di essi è da lui coordinato e si occupa della normativa contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del suo impatto sulla pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese ad esso interessate.

Osserva inoltre che dall'odierna audizione i commissari attendono di conoscere diversificate informazioni attinenti al complesso sistema delle bonifiche dei siti inquinati nonchè riguardo alla corretta applicazione delle normative vigenti e di quelle in via di predisposizione nel sistema della gestione dei rifiuti.

L'ingegner Massimo GHEZZI, *direttore tecnico della Tecnologie industriali spa*, ricorda che la sua società si occupa di bonifiche riguar-

danti il ciclo dell'amianto ed anche relative ai rottami provenienti dalla dismissione dei carri ferroviari e del naviglio di vario genere.

Può affermare che la normale operatività della società incontra una serie di ostacoli, più o meno superabili, dovuti alla difficoltà di contattare il notevole numero di organismi interessati al settore delle bonifiche e degli smaltimenti.

Vi è poi la difficoltà di non poter disporre di un certo numero di discariche abilitate allo smaltimento del materiale contenente amianto, oltre all'interpretazione non sempre agevole delle disposizioni contenute in materia nel decreto legislativo n. 22 del 1997.

Si sofferma ampiamente sulle problematiche connesse alla bonifica delle aree dismesse nonché alla normativa riguardante i rifiuti pericolosi, fornendo ancora notizie sull'attività della filiale della sua società operante in Francia e sulle discariche abilitate a ricevere i rifiuti pericolosi attive in quel Paese, nonché sulla legislazione tedesca e francese relativa all'inertizzazione dell'amianto.

Il Presidente Franco GERARDINI chiede ulteriori notizie sui temi testè illustrati nonché sull'inertizzazione e sullo stoccaggio del rifiuto già trattato.

Chiede inoltre quali siano i siti di cui si serve l'ENEL in Francia per lo smaltimento dell'amianto e quali siano i dati complessivi sulle bonifiche effettuate e da effettuare relative ai materiali contenenti amianto ed eternit.

L'ingegner Massimo GHEZZI risponde dettagliatamente ai quesiti posti, precisando in particolare che in Francia la situazione si presenta sufficientemente sotto controllo, anche grazie ad una normativa di agevole applicazione da parte degli organismi preposti.

Rileva che, in materia, sarebbe opportuno in Italia disporre di discariche situate in aree non lontane dai luoghi di produzione dei rifiuti, nonché di una normativa che permetta uno stoccaggio celere.

Il dottore Miller USSANI, *direttore generale della Protex spa*, osserva che la sua società si occupa, tra l'altro, delle bonifiche dei siti destinati a ricevere materiali contenenti amianto, oltre che dello smaltimento dei rifiuti di natura radioattiva.

Per quanto riguarda l'amianto, l'attività si svolge riguardo ai manufatti in cemento che negli anni passati venivano utilizzati per le coperture di edifici ed anche di capannoni industriali; inoltre, ci si occupa anche dell'amianto friabile, utilizzato ad esempio nelle coibentazioni dei veicoli.

Si sofferma successivamente sulle varie tipologie delle discariche atte a ricevere materiali contenenti amianto, in specie quelle situate in Piemonte, in Lombardia, a Ravenna, Vasto ed Augusta.

Il Presidente Franco GERARDINI chiede notizie sulla natura pubblica o privata delle predette discariche, sulle aziende che hanno incaricato la società Protex dello smaltimento e sui costi complessivi.

Il dottor Miller USSANI risponde citando diversi dati tecnici e specificando, in particolare, i costi che le aziende debbono sopportare per lo smaltimento e per il trasporto alle discariche, con l'avvertenza che nelle regioni settentrionali è possibile disporre di un maggior numero di siti che hanno, come effetto, una certa calmierazione del mercato.

Il Presidente Franco GERARDINI rivolge una serie di domande sui temi trattati, svolgendo in particolare una serie di osservazioni sulla normativa speciale esistente in Sicilia per l'inertizzazione dell'amianto.

Chiede poi di inviare alla Commissione nelle prossime settimane note integrative e tabelle comparative in ordine all'attività finora esercitata ed alle aziende interessate allo smaltimento.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA invita gli auditi a far conoscere quali siano in materia le modifiche da apportare alla normativa vigente.

Rispondono dettagliatamente il dottor Miller USSANI e l'ingegner Massimo GHEZZI, il quale fornisce ulteriori particolareggiate informazioni sull'appalto dato dall'Ente ferrovie alla società Tecnologie industriali, in vista della bonifica dei materiali contenenti amianto inseriti nei vagoni ferroviari, nonché sui siti scelti per lo smaltimento.

L'ingegner Franco SENSI, *direttore generale dell'AMA di Roma*, precisa, in merito alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 connesse alla raccolta dei rifiuti urbani, che l'attività dell'AMA è inserita nell'azione complessiva portata avanti dalla Federambiente: in tale ambito, si è discusso a lungo se fosse possibile pervenire ad una valutazione che tenesse conto della pesatura del rifiuto prodotto.

Dà poi conto delle conclusioni cui è pervenuta Federambiente, che ha elaborato una tariffa «binomia», con una distinzione fra costi fissi gestionali e pesatura del rifiuto effettivamente prodotto. Per giungere all'applicazione di tale tariffa, si è rilevato da più parti che esistono alcune difficoltà: quindi, il Ministero dell'ambiente è giunto alla determinazione che si rivela opportuna una fase sperimentale di applicazione, procedendo per gradi presumibilmente nell'arco di due o tre anni.

Il Presidente Franco GERARDINI chiede alcune valutazioni sulle possibili ripercussioni di tale tariffa sulla pressione fiscale complessiva; chiede, inoltre, se sia possibile aumentare percentualmente la raccolta differenziata dei rifiuti e se sia raggiungibile l'obiettivo in materia del 35 per cento previsto dalla normativa vigente.

L'ingegner Franco SENSI fornisce risposte articolate, soffermandosi anche sugli investimenti necessari a sensibilizzare la popolazione circa l'opportunità di procedere alla differenziazione dei rifiuti nel momento del conferimento nei cassonetti situati lungo le strade. Ritene raggiungibile la percentuale del 35 per cento, anche se tale obiettivo

sarà il punto ultimo di una nuova concezione del riciclaggio e della struttura industriale ad esso sottesa.

Il Presidente Franco GERARDINI ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli ad inviare alla Commissione tutte quelle integrazioni che essi riterranno opportune.

Audizione del dottor Giovanni Francesco Izzo, procuratore della Repubblica di Cassino, e del dottor Alberto Amodio, sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Frosinone

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che, dopo la visita effettuata dalla Commissione nell'ottobre scorso nella provincia di Frosinone, sono pervenute segnalazioni circa l'aumento degli smaltimenti illegali di rifiuti da parte di esponenti della malavita organizzata.

Invita quindi i magistrati presenti a far conoscere quali siano i procedimenti in corso in materia, anche nella considerazione che i fatti segnalati possono riguardare aree territoriali rientranti in ambedue i distretti di Cassino e di Frosinone.

Il deputato Cesidio CASINELLI sottolinea che, al momento della visita della Commissione nei mesi scorsi, la situazione relativa allo smaltimento illegale dei rifiuti sembrava sotto controllo. Successivamente, in particolare sugli organi di stampa, sono state riportate ripetutamente notizie connesse a smaltimenti impropri di rifiuti tossici, in parte probabilmente riferiti a fatti già conosciuti in passato.

Chiede in merito maggiori informazioni.

Il dottor Giovanni Francesco IZZO, *procuratore della Repubblica di Cassino*, si sofferma ampiamente sui tre procedimenti giudiziari in corso presso la sua procura in relazione a smaltimenti illegali, ed in particolare ad interramenti di rifiuti tossici, fatti che risalgono ad alcuni anni fa.

Riguardo al primo procedimento, fa sapere che è sorto in seguito ad indagini del Corpo forestale dello Stato di Vigevano in relazione a rifiuti prodotti da una società attiva nel comune di Bergamo, con un interrimento rilevato in una cartiera dismessa situata ad Isoletta d'Arce: dalle analisi effettuate sui campioni di terreno in essa presenti risulta, fra l'altro, la persistenza in particolare di cadmio e mercurio.

Intende sottolineare, a seguito della sua esperienza, la necessità che si ponga mano legislativamente ad una nuova normativa in materia di delitti ambientali, essendo quella attuale di scarsa efficacia.

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda, a tale proposito, che il gruppo di lavoro istituito nella Commissione e coordinato dal senatore Lubrano di Ricco ha elaborato un documento che prevede, appunto, l'introduzione nel codice penale di nuove figure di reati contro l'ambiente.

Chiede poi notizie sulla presenza di associazioni malavitose organizzate nello smaltimento illegale di rifiuti.

Il dottor Giovanni Francesco IZZO precisa che non è stata finora rilevata una gestione diretta dello smaltimento illegale da parte di associazioni malavitose, anche se deve sottolineare che l'azione *contra legem* di alcuni soggetti si presenta assai grave e preoccupante.

Fatto riferimento ai troppo brevi termini di prescrizione per i reati contro l'ambiente, si sofferma ampiamente sul secondo procedimento in corso presso la sua procura, che riguarda fusti tossici smaltiti illegalmente, provenienti con quasi certezza dallo stabilimento della FIAT situato nella zona e poco distante dal sito di smaltimento di Pontecorvo.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede se siano state rilevate truffe o false certificazioni e se vi siano gli estremi per contestare il reato di avvelenamento della falda acquifera.

Il dottor Giovanni Francesco IZZO risponde dettagliatamente, soffermandosi in seguito sul terzo procedimento giudiziario in corso, relativo a smaltimenti effettuati nella zona di Castelliri.

Il dottor Alberto AMODIO, *sostituto procuratore presso la pretura circondariale di Frosinone*, ritiene che la situazione nel suo circondario sia meno preoccupante rispetto a quella del circondario di Cassino testè illustrata.

Per quanto riguarda le denunce formulate in materia di smaltimento illegale di rifiuti, precisa che vi è una rilevanza penale soltanto in nove casi, in specie a causa di un'attività illecita di stoccaggio.

In ordine alle notizie connesse all'azione della società Consortium, può affermare che l'impianto di smaltimento non possiede le necessarie autorizzazioni.

Ricorda poi la visita di una delegazione della Commissione nell'ottobre scorso, svoltasi a seguito di segnalazioni connesse ad interramenti di rifiuti tossici negli sbancamenti di terreno conseguenti alla messa in opera della linea ferroviaria ad alta velocità: può garantire che la magistratura e gli organi di polizia pongono, a tale proposito, la massima attenzione a che non si verifichino fenomeni di smaltimenti illegali.

Il Presidente Massimo SCALIA, facendo anche riferimento alla missione svolta dalla Commissione a Frosinone nell'ottobre scorso, sottolinea la necessità di controlli il più possibile stringenti da parte della magistratura e delle forze di polizia sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi, essendo questa materia di grandissima rilevanza sociale e potendo interessare la potabilità delle acque e l'equilibrio dell'intero sistema ambientale.

Chiede di conoscere, oltre alla FIAT, quali siano le industrie operanti lungo il tratto autostradale situato nella provincia di Frosinone.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO chiede notizie sulla normativa concretamente applicata in materia ed il deputato Cesidio CASINELLI pone alcuni quesiti sulla società Consortium e sulla situazione relativa al comprensorio di Arpino. Il senatore Giovanni IULIANO chiede poi maggiori informazioni sugli interramenti di rifiuti tossici in aree falsamente destinate alla lombricoltura nonché sulle cave utilizzate per gli smaltimenti illegali.

Rispondono diffusamente il dottor Giovanni Francesco IZZO ed il dottor Alberto AMODIO.

Il Presidente Massimo SCALIA fa presente che una rilevazione completa dei siti illegali presenti sul territorio sarà possibile con l'utilizzo generalizzato del sistema LARA, predisposto dal CNR.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B37^a, 0008^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che una delegazione della Commissione si recherà in Emilia-Romagna il 23 e 24 marzo prossimi.

Avverte inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 26 marzo 1998, alle ore 15, per il seguito dell'esame del documento sui delitti contro l'ambiente e sull'ecomafia predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lubrano di Ricco.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini ed il ministro per i lavori pubblici e per le aree urbane, Paolo Costa.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0011^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Parere su atti del Governo

Schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0011^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione oggi è chiamata a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti allo schema di parere presentato dal relatore Frattini.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, esprime parere contrario sull'emendamento Garra 4.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nello schema di decreto legislativo in esame si prevede la *perpetuatio iurisdictionis* del giudice amministrativo nel caso delle controversie pendenti al 30 giugno 1998. La Commissione si era invece successivamente espressa in senso diverso in quanto riteneva eccessivo il periodo di tale *perpetuatio*. È necessario infatti considerare anche i tempi relativi alla conclusione del procedimento e delle relative prescrizioni. Con tale soluzione pertanto resterebbero ai TAR solo le cause pendenti a tale data. Il Governo successivamente, preso atto dell'avviso prevalente della Commissione, ha espresso delle perplessità sottolineando come tale soluzione comporterebbe un grave impatto sul giudice ordinario a partire dal 1° luglio 1998. Osserva inoltre come da contatti informali con il Presidente della Commissione giustizia della Camera, sia emerso analogo timore anche nell'ambito di quel Consesso. Per tali ragioni, invita quindi la Commissione ad adottare una formulazione intermedia relativa alla vigenza del nuovo regime, tenendo conto del fatto che comunque la legge delega prevede un trasferimento di competenze a far data dal 30 giugno 1998.

Il ministro BASSANINI, confermando la posizione del Governo cui faceva cenno dianzi il Presidente, ribadisce che esiste una forte preoccupazione del Ministro di grazia e giustizia – confortato da un analogo parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura – circa il rischio di un congestionamento dei tribunali per le cause di lavoro. Per tale motivo il Governo auspica che sia mantenuta la formulazione della disposizione con la quale si fa riferimento al parametro del periodo in cui si sono verificati i fatti, rispettando in tal modo il principio contenuto nella legge delega. Eventualmente la Commissione potrebbe indicare un ulteriore termine temporale oltre il quale comunque decade la competenza del giudice amministrativo.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, prende atto delle considerazioni svolte dal Presidente e dal Ministro ed invita il presentatore a riformulare il suo emendamento nel senso di aggiungere al termine del 30 giugno 1998 anche quello del 15 settembre 2000 quale riferimento dell'instaurazione dei procedimenti. In tal caso il suo parere sarebbe favorevole.

Invita inoltre il presentatore a ritirare l'emendamento Garra 5, altrimenti il parere è contrario. Risulterebbero invece assorbiti i successivi emendamenti Marchetti 6, Massa 7 e Villone 8. Per quanto riguarda l'emendamento Marchetti 9, esprime parere favorevole in quanto ritiene la previsione della congiunzione «e» un errore materiale, in quanto è abbastanza evidente che il collegio di conciliazione debba essere composto dal direttore dell'ufficio «o» da un suo delegato.

Il ministro BASSANINI esprime parere favorevole all'emendamento Marchetti 9.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, passando all'emendamento Marchetti 10, ritiene giusto il principio pre-

visto dal comma 7 dell'articolo 25, laddove si prevede che il giudice debba valutare il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. Con ciò si intende che dovrebbe essere penalizzata la parte che ha fatto fallire il tentativo di conciliazione. In proposito però deve sottolineare il fatto che il giudice verrebbe chiamato a valutare una fase precontenziosa ai fini della liquidazione delle spese relative al giudizio medesimo. Per tali ragioni si rimette alla Commissione.

L'emendamento Garra 11 è assorbito, mentre per quanto riguarda l'emendamento Garra 12, esprime parere contrario in quanto ritiene più opportuna la previsione della notifica direttamente presso il domicilio legale dell'amministrazione. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Garra 13, Garra 14, Garra 15, Garra 15-bis e Li Calzi 16, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti Duva 17 e Duva 18.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Duva 19, esprime parere contrario a meno che il presentatore non lo riformuli nel senso di sopprimere il termine «assoluto» nonché la previsione della soppressione del periodo di cui al primo comma dell'articolo 36 dalle parole: «nel giudizio di impugnazione» fino alle parole: «collegio arbitrale». Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Garra 19-bis, nonché sull'emendamento Lubrano di Ricco 20 in quanto con esso si snaturebbe la disposizione con la quale si determina la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie riguardanti i pubblici servizi, uno dei caposaldi del provvedimento in esame. Esprime inoltre parere favorevole all'emendamento Giaretta 21, nonché parere contrario agli emendamenti Garra 22, Garra 23, e Garra 24. Risultano assorbiti gli emendamenti Li Calzi 25 e Li Calzi 26, mentre invita il presentatore a riformulare l'emendamento Li Calzi 27 nel senso di considerarlo un punto della premessa del parere, altrimenti il suo avviso è contrario.

La Commissione, preso atto del parere del relatore, inizia l'esame e la votazione dei singoli emendamenti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bielli 1, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Li Calzi 2 e Marchetti-Bonato 6 di analogo contenuto.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 3.

Quanto agli emendamenti Garra 4 e 5, la Commissione, preso atto delle considerazioni del relatore e del Ministro, approva una riformulazione, da inserire al punto 20) del parere, dal seguente tenore: *Si ritiene dunque necessario aggiungere, dopo le parole «30 giugno 1998» le parole «purchè instaurate entro il 15 settembre 2000».*

Relativamente poi agli emendamenti 7 e 8 il deputato Franco FRATTINI, relatore, dopo aver ascoltato il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini, propone una nuova formulazione del punto 1) del parere che accoglie i primi due commi

dell'emendamento Villone 8 ed aggiunge, dopo il primo capoverso, i seguenti periodi: È tuttavia opportuno prevedere che preliminarmente il giudice sospenda il procedimento, dandone comunicazione all'ARAN; che, conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione l'ARAN, convocando le parti, verifichi la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa. All'accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 53 primo comma. Decorsi sessanta giorni dalla convocazione, in mancanza di accordo la procedura incidentale si intende conclusa.

Occorre inoltre introdurre alcune integrazioni volte a evidenziare con maggior chiarezza che la decisione interpretativa della Corte ha per oggetto non un accertamento di fatto, bensì una valutazione sulla obiettività portata della norma di fonte negoziale; vi sarebbe altrimenti il pericolo di devolvere alla giurisdizione di legittimità il giudizio sul contratto o su questioni applicative di clausole negoziali.

Al fine di realizzare tale obiettivo, la Commissione ritiene che si debba espungere il riferimento all'utilizzo di mezzi di prova nel giudizio dinanzi alla Cassazione.

È altresì necessario, che l'ordinanza di rimessione della pregiudiziale interpretativa sia espressamente motivata sulla rilevanza della questione ai fini della decisione della controversia; di modo che la Corte possa, con ordinanza in camera di consiglio, in tempi brevi restituire gli atti al giudice a quo ove non ritenga che le condizioni per la rimessione sussistessero.

Il senatore Massimo VILLONE fa presente che la formulazione proposta dal relatore implica che la Corte di Cassazione non abbia ad oggetto del suo giudizio una decisione contrariamente a quanto previsto nel nostro sistema processuale.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, osservando che nella formulazione proposta è sicuramente ravvisabile un'anomalia del sistema, analoga alla pregiudiziale comunitaria, propone di modificare la formulazione presentata così sostituendola: 1) È opportuno sostituire l'articolo 23 con una disposizione che stabilisca quanto segue: preliminarmente il giudice sospende il procedimento, dandone comunicazione all'ARAN; che, conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione l'ARAN, convocando le parti, verifichi la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa. All'accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 53, primo comma. Decorsi sessanta giorni dalla convocazione, in mancanza di accordo la procedura incidentale si intende conclusa.

La Commissione ritiene altresì che si debba espungere il riferimento all'utilizzo di mezzi di prova nel giudizio dinanzi alla Cassazione.

È altresì opportuno stabilire che in ogni caso il giudice decida sulla questione, e che la sentenza sia impugnabile soltanto con ricorso per Cassazione, nei casi di cui all'articolo 360 nonchè per violazione e falsa applicazione delle disposizioni dei contratti e accordi collettivi.

Si dovrebbe infine stabilire che in pendenza del giudizio di Cassazione, possano essere sospesi i processi, la cui definizione dipenda dalla medesima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi.

Il ministro BASSANINI, esprime apprezzamento sulla nuova formulazione presentata dal relatore ritenendo che la previsione della pronunzia della Cassazione come precedente vincolante secondo quanto previsto dal senatore Villone avrebbe potuto prestarsi a rilievi di incostituzionalità.

La Commissione, dopo aver preso atto dell'adesione del senatore Villone alla nuova formulazione proposta dal relatore, la approva.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 9 e 10.

Il deputato Giacomo GARRA, dopo aver ritirato i suoi emendamenti 11 e 12, fa presente che l'emendamento 13 tende, inserendo la sede cautelare anche nella fase conciliativa, ad introdurre una metodica di raffreddamento delle controversie di lavoro.

Il deputato FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, dopo aver osservato che le perplessità del deputato Garra relative alla tutela in sede cautelare risultano ridimensionate dal fatto che i tempi della conciliazione sono contenuti e la decisione in sede di conciliazione ha titolo esecutivo, propone di inserire nel parere dopo il punto 5 un'osservazione dal seguente tenore: *occorre prevedere che il Collegio di conciliazione possa adottare, in pendenza del procedimento, misure cautelari*.

Il deputato Giacomo GARRA ritira i suoi emendamenti 14, 15 e 15-bis.

Il deputato Marianna LI CALZI insiste sulla opportunità di una previsione nel decreto che consenta alle parti di chiedere un arbitrato secondo equità, come proposto nel suo emendamento 16.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, propone alla Commissione una riformulazione dell'emendamento Li Calzi 16 dal seguente tenore: *è possibile introdurre forme di arbitrato, anche secondo equità, ove le parti lo richiedano*.

Il deputato Nuccio CARRARA fa presente che la impossibilità di impugnazione dell'arbitrato secondo equità è da ritenersi lesiva delle garanzie a tutela del lavoratore.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, preso atto delle considerazioni del deputato Carrara, si rimette alla Commissione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione pertanto l'emendamento Li Calzi 16 nella riformulazione del relatore.

La Commissione respinge.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Duva 17 e 18.

Relativamente all'emendamento Duva 19, il senatore Antonio DUVA fa presente che condivide il parere del relatore sulla prima parte dell'emendamento e quindi sulla necessità di eliminare all'articolo 36 l'aggettivo «assoluto» in riferimento al difetto di motivazione in modo da ampliare la sfera di applicazione della fattispecie. Si dichiara invece perplesso sul parere contrario della seconda parte del medesimo emendamento ritenendo che in tal modo si sancisca una insindacabilità degli accertamenti di fatto e delle valutazioni di merito operate dal Collegio arbitrale.

La Commissione dopo aver preso atto del parere favorevole del relatore sulla seconda parte dell'emendamento Duva 19 lo approva.

Il deputato Giacomo GARRA ritira il suo emendamento 19-*bis*.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 20.
La Commissione approva l'emendamento Giarretta 21.

Il deputato Giacomo GARRA ritira i suoi emendamenti 22, 23 e 24.

Quanto agli emendamenti Li Calzi 25 e 26, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara che essi risultano assorbiti dalla riformulazione degli emendamenti Garra 4 e 5, già proposta dal relatore ed approvata dalla Commissione.

La Commissione, preso atto della estraneità alla delega della questione delle Commissioni tributarie, respinge l'emendamento Li Calzi 27.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara concluso l'esame degli emendamenti riferiti al parere del relatore Frattini. Concorde la Commissione, rinvia alla già prevista seduta di questa sera alle 20 l'esame dello schema di parere presentato dal relatore D'Alessandro Prisco e degli emendamenti ad esso riferiti.

La seduta termina alle ore 15,30.

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,
Franco Bassanini.*

La seduta inizia alle ore 20,55.

Parere su atti del Governo

Schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0011^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nel pomeriggio.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione ha concluso l'esame del parere presentato dal relatore Frattini relativamente agli articoli da 22 a 40, ed è ora chiamata ad esaminare gli emendamenti alla proposta di parere del relatore D'Alessandro Prisco relativamente agli articoli da 1 a 21 e 41 e 42.

Il senatore Fausto MARCHETTI, intervenendo sul complesso dei suoi emendamenti riferiti a tale parte del provvedimento, osserva che il suo gruppo, già in sede di esame del disegno di legge delega, aveva espresso alcune perplessità sulla materia oggi all'esame della Commissione, perplessità che si è rafforzata alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo. Con esse, infatti, si prevede che gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali possano essere rinnovati all'inizio di ogni legislatura dal Governo che entri in carica in base ai risultati elettorali. Deve rilevare però che la vigente Costituzione non prevede un Governo che entri in carica «in base ai risultati elettorali». Pertanto auspica che la disposizione in esame venga modificata nel senso che la conferma degli incarichi sia prevista nel caso di tutti i Governi che abbiano ottenuto la fiducia.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando i propri emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 29, con il quale si propone all'articolo 56 del decreto legislativo n. 29, la soppressione delle parole «salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a)», riferite all'esercizio di fatto di mansioni superiori che non com-

porterebbe l'inquadramento del lavoratore nella qualifica superiore. Si tratta cioè di escludere anche il caso in cui, per esigenze di servizio, il prestatore di lavoro sia adibito a mansioni superiori laddove si verifichi una vacanza di un posto in organico per non più di sei mesi. Sottolinea, inoltre, la rilevanza degli emendamenti 43 e successivi con i quali si prevede una modifica del provvedimento in esame nel senso di non subordinare gli alti dirigenti al potere politico, individuando pertanto criteri in base ai quali il Governo entrante può procedere alle nomine. Invita, inoltre, la Commissione ad accogliere gli emendamenti 46 (distinzione delle direzioni cui è conferito l'incarico di progetti di natura politica), 47 e 48 (controllo del Parlamento sulle nomine anche mediante iniziativa di minoranza), 59 e 61 (potere di autorganizzazione delle autonomie), 77 (regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici), 78 (regime delle autorizzazioni e dei conferimenti di incarico), 79 (determinazione di un limite di reddito per l'incarico occasionale), 80 (incongruenza della disposizione che prevede la motivazione del distacco da parte dell'amministrazione laddove l'incarico è conferito da terzi) e 81 (modifica del regime della comunicazione all'amministrazione per gli incarichi occasionali).

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE sottolinea in particolare il suo emendamento 57, con il quale si propone di porre fine ad una *querelle* relativa al personale dei ruoli ad esaurimento inquadrato nella qualifica di dirigente, che ha inizio dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per giungere, dopo modifiche successive, alla legge n. 88 del 1989 con la quale si definì, *ope legis*, l'appartenenza *ad personam* alla carriera ex direttiva. Si ritiene ora opportuna una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 29, il quale non ha recepito le istanze di tale categoria. Sottolinea anzi che dal 1993 si è invece determinata una sperequazione soprattutto nei confronti del personale appartenente al settore sanitario. Del resto, la *ratio* dell'emendamento 57 è ricompresa in un ordine del giorno approvato dalla Camera nel gennaio 1997, con il quale si impegna il Governo a riesaminare la complessiva situazione giuridica di tale categoria di personale.

Invita, infine, la Commissione ad approvare il suo emendamento che andrebbe a sanare una situazione che si trascina ormai da molti anni.

Il senatore Antonio DUVA concorda con le considerazioni del collega Di Bisceglie, invitando la Commissione ad approvare anche il suo emendamento 87, la cui finalità è sostanzialmente analoga a quella dell'emendamento Di Bisceglie 57. Con esso si prevede, infatti, un inquadramento in soprannumero nella qualifica di dirigente del personale già appartenente al ruolo ad esaurimento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva che lo schema di decreto legislativo propone un riordino della disciplina, dei compiti e delle funzioni riguardanti la diri-

genza dello Stato. In tale ambito vengono introdotti principi interessanti e condivisibili come quelli della funzionalità rispetto ai compiti e programmi di attività, del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (articolo 1), nonché della rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (articolo 2).

Specificatamente ai dirigenti viene attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa (articolo 3-*bis*), che si articola secondo le funzioni indicate nell'articolo 13, ossia nell'attuazione di piani e programmi, nell'adozione di atti e di provvedimenti amministrativi, nella direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi – anche con poteri di sostituzione – e nell'esercizio del potere di risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza (articolo 13).

È evidente che una simile disciplina richiede che il dirigente disponga non solo di una formazione giuridico-amministrativa, ma vanti anche – e di pari grado a questa – una formazione specifica nel settore dell'amministrazione, al quale viene preposto. Non si può, infatti, pensare di ottenere l'efficienza e il perseguimento dell'interesse dell'amministrazione solo avvalendosi di personale che abbia conoscenza delle procedure amministrative e contabili, prescindendo invece da quelle tecniche.

Lo schema di decreto legislativo sottointende tale considerazione, quando prevede, opportunamente, all'articolo 16 la valutazione delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente – anche in considerazione dei risultati ottenuti in precedenza – nel caso di conferimento o di passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse.

Allo stesso tempo, lo schema predisposto dal Governo propone anche altre due novità: la creazione di un ruolo unico dei dirigenti, articolato in due fasce e posto sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 15) e il criterio della rotazione degli incarichi (articolo 16).

Dal combinato disposto di tali norme derivano la cancellazione del principio della inamovibilità e della conferibilità privilegiata degli incarichi a coloro che sono incardinati nel ruolo unico.

Tant'è vera questa considerazione che dal ruolo unico dovranno domani essere scelti i dirigenti da collocare ai vertici delle amministrazioni, limitando in tal modo il ricorso a nomine esterne alla quota del 5 per cento per ogni singola fascia.

Però, a differenza di quanto accade oggi, da quello stesso ruolo dovranno essere scelti i futuri dirigenti degli enti pubblici non economici, rischiando di far entrare in crisi la disciplina prevista dal decreto. Si tratta infatti di circa 6 mila posti che – con i conti alla mano – non potranno essere coperti con il «parco dirigenti» che domani entrerà a far parte del ruolo unico.

Considera, inoltre, che determinati enti pubblici non economici difficilmente potranno trovare personale dirigente qualificato, se non attraverso nomine all'esterno del ruolo unico. È questo il caso degli enti parco nazionale che sovrintendono allo specifico interesse di promuovere la conservazione delle valenze naturalistiche del territorio interessato e il suo sviluppo economico-sociale.

Si tratta di enti che vedono la pari rappresentatività dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, con una sua specificità (la conservazione della natura), la quale richiede personale con particolare formazione o esperienza lavorativa. Di ciò ne fu consapevole anche lo stesso legislatore della legge n. 394 del 1991, laddove all'articolo 9 non solo individuò un apposito ruolo speciale di «Direttore di parco», ma dispose che potessero essere nominati anche esterni con contratto a tempo determinato, previa verifica dell'idoneità. Un sistema binario per garantire la copertura di posti che altrimenti non verrebbero coperti.

Si tratta di una necessità allora sentita, ma che merita di essere tenuta in considerazione. Ancora oggi rimase assai difficile trovare il personale che risponda alle caratteristiche richieste dal quel ruolo. Se si dovesse accogliere la proposta presentata dal Governo, si troverebbe domani di fronte alla difficoltà di coprire quegli incarichi.

Infatti lo schema di decreto legislativo, a differenza di quanto oggi disposto – ossia la possibilità di coprire i posti di direttore di ente parco nazionale mediante contratti a tempo determinato per esterni –, prevede che le nomine di esterni possano riguardare solo un quinto degli incarichi. Questo costringe a dover ricorrere a nomine che non sempre sono quelle idonee all'esatto adempimento dell'incarico.

Si aggiunga, inoltre, che spesso si tratta di sedi disagiate e che comunque si stima che l'attuale numero di dirigenti non sarebbero in grado di poter coprire tutti i posti dalle dirigenze offerte oltre che dallo Stato anche dagli enti pubblici non economici.

Occorre quindi chiedere che nel comma 6, dell'articolo 16, del decreto legislativo adottato dal Governo venga introdotta un'esclusione dal limite del 5 per cento riguardo alle nomine per l'incarico a direttore di enti parco nazionale, in attuazione del principio di cui all'articolo 2 dello schema della rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nessun altro chiedendo di parlare, passa all'esame degli emendamenti.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 20*, esprime parere favorevole sull'emendamento Frattini 1.

Il deputato Franco FRATTINI illustra l'emendamento.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI, osserva che il Governo condivide il principio in base al quale vi sia un'ampia regolazione della materia mediante contrattazione e senza differenziazione di entrata in vigore. Dall'emendamento in esame, però, a suo avviso potrebbe apparire che tutto il rapporto di lavoro del personale pubblico sia regolato dal contratto, mentre è noto che alcune parti del rapporto sono disciplinate anche dal codice civile e dalle leggi di settore.

Il deputato Franco FRATTINI comprende le preoccupazioni del ministro, pertanto propone di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che vi sia l'esigenza che la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993 non determini alcuna modificazione della disciplina pattizia.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 1 come riformulato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, esprime parere contrario all'emendamento Marchetti 2, in quanto gli atti organizzativi non possono essere affidati alla contrattazione e perchè in materia è prevista un'espressa riserva di legge.

Il deputato Franco BONATO sottolinea come il suo gruppo sia contrario all'impostazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 29, laddove alcuni rilevanti aspetti del governo dell'amanodopera non sono affidati alla contrattazione. Si tratta di un principio che non può essere condiviso in quanto non coinvolge i lavoratori.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI esprime avviso contrario all'emendamento, rilevando che il Governo non ha il potere di disciplinare materie non previste dalla legge delega. Del resto, l'organizzazione della pubblica amministrazione è subordinata alla legge e soltanto ad essa, mentre con l'emendamento in esame alla legge verrebbe affiancata la contrattazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 2.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, in relazione all'emendamento Carrara 3, concorda sull'opportunità di inserire un riferimento esplicito al concetto di imparzialità della pubblica amministrazione, ma ritiene più opportuno inserire la disposizione nell'articolo 2.

Il deputato Nuccio CARRARA sottolinea come i principi dell'imparzialità e della trasparenza abbiano una valenza generale e pertanto dovrebbero essere inseriti ad inizio provvedimento. Propone, quindi, che sia previsto un apposito articolo 1-bis.

La Commissione approva l'emendamento Carrara 3, come riformulato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, esprime parere contrario sull'emendamento Garra 4, nonché sull'emendamento Garra 5. In riferimento a quest'ultimo, infatti, rileva che non ritiene conciliabili le funzioni di organizzazioni dei servizi e quelle relative al procedimento disciplinare.

Il deputato Giacomo GARRA osserva che il suo emendamento è volto a ribadire il principio in base al quale le sanzioni penali o quelle relative alle infrazioni compiute da dipendenti siano riservate alla legge e non oggetto di contrattazione.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI sottolinea comunque che la vigente normativa prevede che tali materie siano contrattualizzate e non sottoposte alla legge. Per tale motivo il Governo, non avendo ricevuto deleghe in tal senso, non può prevedere la modifica di tale principio legislativo.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti Garra 4 e Garra 5.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21* esprime parere favorevole sull'emendamento Pistelli 6 a condizione che le parole «proporzionalità tra risorse umane e carichi di lavoro» siano modificate con le seguenti: «adeguatezza delle risorse umane rispetto agli obiettivi».

Il deputato Nuccio CARRARA esprime perplessità sull'emendamento in quanto vi può essere una determinazione «gonfiata» delle piante organiche in base ad una precedente valutazione «gonfiata» dai carichi di lavoro.

Il deputato Franco FRATTINI ritiene l'emendamento ambiguo, in quanto egli invece lo aveva inteso in senso restrittivo perchè i carichi di lavoro sono determinati in sede tecnico-amministrativa della pubblica amministrazione. Pertanto la conseguenza, a suo avviso, dell'emendamento sarebbe una restrizione e non un'espansione dei carichi di lavoro.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Nuccio CARRARA, il presentatore ritira l'emendamento Pistelli 6.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pistelli 7.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 7.

L'emendamento Carrara 8 è assorbito.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario sull'emendamento Marchetti 9 in quanto il punto di partenza politico dei presentatori è differente dall'impostazione del provvedimento in esame.

Il senatore Fausto MARCHETTI invita la Commissione ad approvare il suo emendamento in quanto, ad avviso del suo gruppo, la disci-

plina dei rapporti di lavoro pubblici, ricorrendo agli istituti del diritto privato, si sta espandendo in modo eccessivo. Sottolinea in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, laddove si prevede che tutte le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte con i poteri del privato datore di lavoro.

Il deputato Franco FRATTINI non condivide la previsione della locuzione «capacità di diritto privato» di cui al comma 2 dell'articolo 2 in quanto essa fa riferimento alla capacità di agire che in questa sede non può essere qualificata perchè altrimenti dovrebbe avere effetti erga omnes, ad esempio nei confronti dell'utenza. Condivide, invece, il comma 3 in quanto si fa riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Marchetti 9.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 9.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario all'emendamento Marchetti 10.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 10.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario all'emendamento Bonato 11 in quanto gli atti interni di organizzazione formano oggetto di procedure di informazione e non costituiscono materia di contrattazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 11.

Il deputato Franco FRATTINI su invito del relatore ritira il suo emendamento 12.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 13 e 14.

Relativamente all'emendamento Marchetti 15, il deputato Frattini fa presente l'incongruità della eliminazione del termine per l'esame da parte delle associazioni sindacali della qualità dell'ambiente di lavoro e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, rispetto alla regola secondo cui i dirigenti devono osservare tempi e obiettivi predeterminati.

Il ministro BASSANINI rileva che la disposizione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 come riformulato dall'articolo 3 del provvedimento, contiene una formulazione di un apparente grado di rigidità. La fissazione del termine per la procedura di informazione da parte delle associazioni sindacali deve rispondere ad un

criterio di ragionevolezza visto che occorre modulare il medesimo termine sulla base della natura delle determinazioni da adottare.

Il deputato Nuccio CARRARA associandosi alle considerazioni del deputato Frattini, dichiara la opportunità della previsione di un termine per l'informativa delle associazioni sindacali in assenza del quale non è pensabile porre l'accento sulle responsabilità dirigenziali. Propone pertanto un termine più ampio con il consenso dell'ente interessato.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di inserire nel parere un invito al Governo affinché trovi una formulazione più congrua del comma 3 in questione che occorre coordinare con il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 nella sua originaria formulazione e non con il comma 1 dello stesso articolo 10 come sostituito dal provvedimento in esame.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, propone di riformulare l'emendamento Marchetti 15 nel senso di prevedere al comma 3 dell'articolo 10 del decreto n. 29 del 1993 come sostituito dal provvedimento in esame, un termine di trenta giorni fatta eccezione per un termine più breve nei casi di urgenza.

Il deputato Franco BONATO respinge la proposta del relatore dichiarandosi fermamente contrario alla fissazione di un termine per l'esame da parte delle associazioni sindacali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO *relatore per gli articoli da 1 a 21*, dichiarando pertanto parere contrario all'emendamento Marchetti-Bonato 15 propone che si possa in ogni caso trarre utilità dalla discussione emersa.

Il ministro BASSANINI si impegna pertanto a rivedere la disposizione del comma 3 dell'articolo 10 in questione nel senso emerso nel corso della discussione.

Il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 16 dopo il parere del relatore secondo cui il medesimo emendamento modifica un'impostazione già propria del decreto legislativo n. 29 del 1993 relativa alla separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa.

Il deputato Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 17.

La Commissione approva l'emendamento Vedovato 18 su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge l'emendamento Marchetti 19 su cui il relatore esprime parere contrario e dopo che le osservazioni del deputato Bonato secondo cui il principio della separazione tra politica e amministrazione non è da ritenersi in contrasto con la presenza all'interno delle commissioni di esame per il reclutamento

nelle pubbliche amministrazioni di persone che non ricoprono cariche politiche.

La Commissione approva l'emendamento Mundi 20 con parere favorevole del relatore; respinge l'emendamento Marchetti 21 su cui il relatore esprime parere contrario e dopo le considerazioni del deputato Bonato secondo cui è inopportuna la previsione del lavoro interinale all'interno del settore del pubblico impiego.

La Commissione approva l'emendamento Garra 22 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira i suoi emendamenti 23, 24, 25 e 26.

Relativamente all'emendamento Marchetti 27, su cui il relatore ha espresso parere contrario, il ministro BASSANINI ritiene che in materia di mansioni superiori non sia opportuno inserire termini troppo stretti al fine di consentire alle amministrazioni di provvedere congruamente.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Marchetti 27.

Quanto poi all'emendamento Marchetti 28, su cui il relatore esprime parere contrario, il deputato Franco BONATO fa presente che alla privatizzazione del pubblico impiego deve conseguire l'applicazione della disciplina delle mansioni superiori nel diritto privato anche al settore del pubblico impiego.

Il ministro BASSANINI fa presente che la diversa disciplina delle mansioni superiori nel settore del pubblico impiego risponde alla necessità di tenere ben fermo il principio della separazione tra politica e amministrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 28. Preso atto del parere favorevole del relatore sugli emendamenti Gubert 29 e Frattini 30, approva quindi l'emendamento Frattini 30: risulta pertanto assorbito l'emendamento Gubert 29.

Il deputato Giacomo GARRA ritira il suo emendamento 31.

Relativamente all'emendamento Magnalbò 32, il relatore invita il presentatore a riformularlo nel senso di considerarlo una raccomandazione al Governo perchè provveda in sede di emanazione dei regolamenti attuativi.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 32 riformulato.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira il suo emendamento 33.

Relativamente all'emendamento Pistelli 34, su cui il relatore esprime parere favorevole, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Franco BASSANINI fa presente l'eventualità in alcune amministrazioni che i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea siano curati da apposite strutture organizzative.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, propone una riformulazione dell'emendamento Pistelli 34 dal seguente tenore: *al comma 1 dell'articolo 13 pare opportuno precisare che tra le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali vi è anche la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali, a meno che tali compiti non rientrino nell'ambito di competenza di uno specifico ufficio.*

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Pistelli 34, come riformulato.

Quanto agli emendamenti Carrara ed altri 35 e 36, Frattini 37, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI assorbiti dal punto 9 della proposta di parere del relatore.

Il senatore Paolo GIARETTA e il deputato Franco FRATTINI ritengono rispettivamente i loro emendamenti 38 e 39.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, intervenendo sul suo emendamento 40, fa presente che l'articolo 9 della legge n. 394 del 1981 prevede un apposito ruolo speciale di direttore degli enti parco e dispone che possono essere nominati anche esterni con contratto a tempo determinato, previa verifica dell'idoneità: si tratta di un sistema binario per garantire la copertura di posti che altrimenti non verrebbero coperti. Partendo dal presupposto che la disposizione del comma 6 dell'articolo 16 si applica anche alle nomine per l'incarico a direttore di enti parco nazionale, propone di eliminare pertanto il riferimento per tale tipologia di dirigenti al limite del cinque per cento come previsto dal medesimo comma 6.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene pacifica la non applicabilità della disposizione del comma 6 dell'articolo 16 ai direttori degli enti parco nazionale.

Il ministro BASSANINI si impegna a verificare che la disposizione in questione non trovi applicazione per la nomina dei direttori degli enti parco nazionali.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 41 su cui il relatore esprime parere contrario; approva l'emendamento Marchetti 42 con parere favorevole del relatore.

Relativamente all'emendamento Gubert 43, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime

parere contrario ritenendo che l'impostazione sia esattamente contraria a quella accolta nel provvedimento del Governo.

Il deputato Franco FRATTINI, dichiarando di voler apporre la sua firma all'emendamento Gubert 43, fa presente che la mancata riconferma dei dirigenti da parte del Governo che entra in carica può destare perplessità. Propone pertanto che il Governo in questione motivi il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale in modo da chiarire che la mancata conferma del medesimo incarico non è dovuta ad una assenza di affinità politica tra il dirigente e il Governo. In alternativa propone di introdurre un Collegio di garanzia a cui il dirigente non confermato possa rivolgersi.

Il ministro BASSANINI precisa che la disposizione del comma 8 dell'articolo 16 del provvedimento in esame mira a realizzare un avvicendamento funzionale dei dirigenti. Ritiene non condivisibile pertanto la proposta di un collegio di garanzia del deputato Frattini, visto che la mancata conferma del dirigente non ha alcuna valenza sanzionatoria.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 43, nonchè respinge l'emendamento Gubert 44, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

Quanto all'emendamento Gubert 45, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dall'emendamento Marchetti 42 già approvato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, osserva che le disposizioni relative all'emendamento 46 riguardano soltanto dei livelli apicali massimi. Pertanto, il parere sull'emendamento Gubert 46 è contrario, in quanto la disposizione non è necessaria.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 46.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario all'emendamento Gubert 47.

Il senatore Renzo GUBERT insiste per la votazione.

Il deputato Franco FRATTINI ricorda che l'esame parlamentare delle candidature è ormai entrato nella prassi; da ultimo, cita il caso del parere sui membri dell'*authority* per le telecomunicazioni. Del resto, condivide le perplessità del relatore, ma invita la Commissione a prevedere comunque la possibilità per il Parlamento di conoscere le motivazioni che hanno portato alla candidatura.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, sottolinea come la Commissione stia esaminando una

disposizione riferita a livelli dirigenziali oggi esistenti e per i quali attualmente non è previsto alcun parere parlamentare in caso di nomina. Ribadisce infatti che la responsabilità è soltanto del Governo e non comprende, pertanto, per quale motivo debba essere condivisa dal Parlamento.

Il deputato Franco FRATTINI osserva che il Governo prevede con il provvedimento in esame un potere parlamentare soltanto eventuale: si tratta quindi non di una condivisione di responsabilità, ma soltanto di una procedura informativa nei confronti del Parlamento. È ben cosciente che oggi esistano le figure professionali di cui si sta parlando e per le quali non è attualmente previsto il parere parlamentare, ma il provvedimento governativo modifica profondamente i criteri di nomina. Pertanto, invita il presentatore a riformulare il suo emendamento nel senso di prevedere la possibilità che il Parlamento inviti il candidato ad una pubblica audizione.

Il senatore Antonio DUVA ricorda che le procedure di sottoposizione al Parlamento delle proposte di parere su nomina si sono andate nel tempo estendendo configurandosi non come un'interferenza od una corresponsabilizzazione con il Governo, ma come un'affermazione del principio di trasparenza di scelte che restano nella piena responsabilità del Governo. Per tali ragioni propone di prevedere nel parere del relatore il principio della comunicazione della candidatura senza prevedere ora le relative modalità che verrebbero eventualmente definite dal Governo in sede di emanazione del decreto legislativo.

Il ministro BASSANINI rileva che il testo all'esame della Commissione già prevede l'esame parlamentare delle competenze e delle esperienze del candidato. Resta, ora, da stabilire l'eventualità di un'audizione.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE non comprende quale sia la finalità dell'audizione quando il potere di nomina è del Governo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di accantonare l'emendamento Gubert 47 e di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 23,15.

ALLEGATI

**Schema di decreto legislativo concernente modificazioni
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai sensi dell'articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE
D'ALESSANDRO PRISCO (ARTICOLI 1-21)**

La Commissione,

a) verificato che lo schema di decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) valutato che viene proseguita la riforma del lavoro pubblico iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993, che viene modificato al fine di renderlo conforme alle disposizioni della legge n. 59, del 1997;

c) valutato che viene riaffermato e rafforzato il principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione;

d) che la disciplina privatistica del rapporto di lavoro viene estesa alla dirigenza, contestualmente al rafforzamento dell'autonomia gestionale delle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi indicati dal governi e della responsabilizzazione dei dirigenti preposti al conseguimento dei risultati;

e) che si addivene alla sostanziale parificazione della disciplina di lavoro pubblico e privato attraverso l'applicazione al lavoro pubblico delle norme di diritto comune, rafforzando il valore del contratto collettivo di lavoro, affrontando e normando in materia di attribuzione di mansioni e di mobilità con l'estensione della legge n. 223 del 1991 ai dipendenti pubblici;

f) rilevato come coerentemente vengano devolute al giudice ordinario le controversie, relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 4, comma 2, si ritiene opportuno estendere la previsione di assunzione di familiari di personale appartenente alle forze, dell'ordine deceduto in servizio, anche ai Vigili del Fuoco, nonchè ai

soggetti di cui all'articolo 21 della legge n. 521 del 1998 oltrechè della legge n. 466 del 1980;

2) l'articolo 6 riproduce norme già previste dalla legge n. 127 del 1997;

3) all'articolo 7 si rileva che la mobilità qui delineata non deve essere applicata per i passaggi ai ruoli operativi dei Vigili del Fuoco;

4) all'articolo 9, comma 5, si ritiene necessario precisare che si tratta di «danno» quantificabile con la differenza di trattamento economico della qualifica superiore;

5) all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), è opportuno precisare il meccanismo dell'assegnazione delle risorse nel senso che «il Ministro effettua l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti generali i quali assegnano risorse agli altri dirigenti compresi nell'ufficio generale»;

6) all'articolo 11, comma 2, è opportuno rendere esplicito che gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sostituiscono quelli previsti dal regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 735, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 (relativi a Gabinetti, Uffici legislativi, Segreterie particolari, ecc.);

7) all'articolo 11, comma 3, si propone la riscrittura del secondo periodo nei termini seguenti: «In caso di inerzia o ritardo il Ministro può disporre un termine temporale perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga e, altresì in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente Competente che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro, previa contestazione e nei casi di urgenza, può nominare un Commissario *ad acta*;

8) si propone la riscrittura del secondo periodo dell'articolo 12 nella seguente forma: «Nelle amministrazioni pubbliche di cui articolo 13, la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23» (i numeri degli articoli citati sono riferiti al decreto legislativo n. 29 del 1993);

9) all'articolo 13 sarebbe opportuno apportare alcune modifiche al fine di rendere più chiare alcune funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, e cioè aggiungere la lettera: *l*) attribuiscono gli incarichi ai dirigenti assegnati all'Ufficio dirigenziale generale. Al somma sarebbe più chiaro dire che «Nelle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, o altra dirigente generale comunque denominato, con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali generali, a lui spettano i compiti e i poteri previsti dal rispettivo ordinamento»; alla lettera *g*) si propone che l'iniziativa della richiesta di parere (facoltativo) non sia attribuita alla competenza del dirigente generale bensì al Ministro;

10) all'articolo 14, alla lettera *e*) si ritiene opportuno prevedere che i dirigenti «provvedano alla gestione del personale» nonchè delle connesse relazioni sindacali;

11) all'articolo 16, comma 2, si ritiene opportuno determinare meglio i limiti minimo e massimo di durata degli incarichi di funzioni dirigenziali e si invita a portare a 7 anni la durata massima dell'incarico al fine di evitare la eventuale coincidenza con la durata della legislatura, e di fissare un minimo di due anni al fine di consentire al dirigente la prova delle proprie attitudini;

comma 5: andrebbe distinto più chiaramente il potere di assegnare il dirigente alla direzione generale, potere che è del Ministro dal potere di conferire le funzioni ai dirigenti che costituiscono l'ufficio che deve essere del dirigente preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale;

comma 8: si ritiene opportuno sottrarre i direttori generali di enti pubblici non economici nazionali, ricompresi nel comma 3, dalla previsione di rinnovo da parte del Governo che entra in carica non sussistendo per essi la responsabilità di diretta attuazione delle scelte di governo;

comma 9: la Commissione, pur apprezzando l'intendimento di dare al Parlamento gli elementi di conoscenza utili ad esprimere un parere motivato sul conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, ritiene tuttavia inopportuno prevedere che Commissioni parlamentari possano procedere all'esame diretto delle competenze ed esperienze professionali delle persone designate agli incarichi detti. Si ritiene quindi di cassare il secondo periodo del comma;

12) all'articolo 17 comma 1, pur condividendo il principio della responsabilità del dirigente per l'inosservanza degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 3, si ritiene che la lettera a) possa essere riformulata nel modo seguente: «la revoca dell'incarico con destinazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 16, comma 10». Inoltre la Commissione propone la previsione di un collegio arbitrale di garanzia, un Comitato di garanti, composto in numero ristretto, che garantisca l'imparzialità dell'organo e la rappresentanza delle parti (amministrazione dello Stato e dirigenti) e chiamato a verificare le proposte di carattere sanzionatorio di cui all'articolo 17 nonché le proposte di collocamento in disponibilità (di cui all'articolo 35 decreto legislativo n. 29 del 1993);

13) all'articolo 18, comma 1, si propone un richiamo esplicito all'articolo 3 per quanto riguarda l'esercizio delle competenze del Ministro in materia di graduazione delle funzioni e di assegnazione degli incarichi; al comma 2, non sembra chiara la dizione: «per la corrispondente area dirigenziale»; si propone di cassare la parola «corrispondente»;

14) all'articolo 19, comma 2: si suggerisce di cassare il riferimento al ruolo sanitario;

15) per la materia regolata all'articolo 20 sembra opportuno prevedere esplicitamente l'abrogazione o la modifica di norme che contraddicono la «privatizzazione» del rapporto di lavoro. La contrattazione sindacale può essere positiva nella rilevazione delle eccedenze. Per quanto riguarda il comma 7, dovrebbe essere prevista una contrattazione dei criteri di individuazione del personale da collocare in disponibilità e

di formazione delle liste della relativa mobilità volontaria e d'ufficio, per quest'ultima può essere utile introdurre il limite della provincia. Sembra, inoltre, alla Commissione che la revisione della procedura amministrativa della dichiarazione di eccedenza comporti una riformulazione degli articoli 6, 30, 32 del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di determinazione di fabbisogni e di organici;

16) all'articolo 21: sarebbe opportuno prevedere uno strumento che colleghi gli elenchi di cui al comma 2 con quelli di cui al comma 3 al fine di favorire la ricollocazione del personale dichiarato in disponibilità;

17) all'articolo 41, comma 3, è opportuno dire che la contrattazione collettiva può prevedere forme di raccordo tra il codice di comportamento e le disposizioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare;

18) all'articolo 43, comma 9, si ritiene inopportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsti dalla legge n. 400 del 1988, ancor prima del riordino previsto dall'articolo 12 della legge n. 59 del 1997. Sempre nello stesso comma si segnala la necessità di una verifica con il decreto legislativo sugli enti lirici;

19) all'articolo 43, comma 13, sembra opportuno confermare le disposizioni del decreto legislativo n. 297/94, dell'articolo 21 della legge n. 59/97 nonché le specifiche disposizioni in materia di reclutamento;

20) si solleva infine, la questione di una opportuna modifica dell'articolo 61, relativo alle pari opportunità, al fine di: – aggiungere alla dizione «Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica» «e Dipartimento delle Pari Opportunità»; – precisare che la norma contenuta alla lettera a) del comma 1, costituisce norma di principio e come tale va applicata anche agli ordinamenti speciali; – stabilire che le pubbliche amministrazioni debbono prevedere capitoli di spesa – per finanziare il funzionamento e le attività degli organi di pari opportunità nonché i progetti di azioni positive ai sensi della legge n. 125/91;

21) in ultimo si solleva un problema di valore redazionale: si suggerisce che il testo definitivo del decreto legislativo sia riordinato in modo che gli articoli del decreto legislativo stesso seguano l'ordine numerico degli articoli del decreto legislativo n. 29/93: ciò allo scopo evidente di rendere più chiara e facile la lettura e la comprensione per tutti i soggetti chiamati ad applicarlo.

**EMENDAMENTI RIFERITI ALLO SCHEMA DI PARERE
DEL RELATORE D'ALESSANDRO PRISCO ESAMINATI
NELLA SEDUTA ODIERNA**

Dopo la lettera f) della premessa aggiungere la seguente g):

g) considerato che il Governo, nel dare attuazione alla delega, incide profondamente sul decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993. Rilevato, peraltro, che con l'entrata in vigore dei prossimi contratti collettivi verrà meno – perchè così stabilisce un principio fondamentale, non derogato dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 29 – ogni possibilità di regolare il rapporto di lavoro pubblico con fonti normative diverse dal contratto, si prende atto che per la parte relativa al rapporto di lavoro le complesse e talora innovative modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 sono destinate ad una vigenza temporalmente assai limitata. Sarebbe, infatti, per nulla condivisibile un differimento della decadenza di effetti delle norme legislative a scapito della normativa di fonte contrattuale.

1.

FRATTINI

Al punto 1, premettere: L'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere così riformulato:

Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati dalla legge e dalla contrattazione tra le parti gli atti organizzativi per i rispettivi ordinamenti e le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive.

2.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 1, premettere: all'articolo 1, comma 1, inserire un riferimento esplicito all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

3.

CARRARA, MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al punto 1 premettere il seguente:

01) All'articolo 2, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame occorre sostituire le parole: «mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti» con le parole: «mediante regolamenti per gli enti pubblici territoriali ovvero mediante disposizioni proprie per gli altri enti pubblici.

4.

GARRA

Al punto 1 inserire il seguente:

01) All'articolo 2, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame occorre sostituire le parole: «le linee fondamentali di organizzazione degli uffici» alla fine con le parole: «l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi ed il procedimento disciplinare, nonché le sanzioni relative irrogabili in caso di infrazioni compiute dai dipendenti ed inoltre esse determinano le dotazioni organiche complessive ed individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.

5.

GARRA

Al punto 1 della proposta di parere, premettere il seguente:

01) Con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, riformulare l'articolo 2, comma 1-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993 aggiungendovi il principio della proporzionalità tra risorse umane e carichi di lavoro.

6.

PISTELLI

Prima del punto 1 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

All'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, occorre aggiungere al nuovo testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/93 il riferimento alla legge 12 agosto 1982, n. 576: in tal modo si chiarisce che i dipendenti dell'ISVAP sono assoggettati in via esclusiva alle norme della propria legge istitutiva, come peraltro affermato all'articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186.

7.

PISTELLI

Al punto 1) premettere il seguente:

All'articolo 2, comma 1, inserire un riferimento esplicito all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

8.

CARRARA, MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al punto 1, premettere: All'articolo 2, comma 2, i ritiene opportuno sopprimere le parole: «Nell'esercizio delle capacità di diritto privato».

9.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 1, premettere: Si ritiene opportuno sopprimere l'articolo 2, comma 3.

10. MARCHETTI, BONATO

Al punto 1, premettere: All'articolo 2, comma 4, sostituire la parola «esame» con la parola «contrattazione».

11. BONATO, MARCHETTI

Inserire, prima del punto 1), il seguente:

01) L'articolo 3 estende in modo significativo il potere dei sindacati di intorloquare sull'organizzazione dei servizi e degli uffici.

Occorre armonizzare questo potere con il principio della responsabilità dirigenziale per obiettivi e risultati. È infatti improprio richiedere senza considerare l'effetto talora negativo di posizioni o preclusioni sindacali in una materia, come è l'organizzazione degli uffici, che dovrebbe formare oggetto di informazione successiva ai sindacati, non di esame congiunto nè di informazione preventiva.

12. FRATTINI

Al punto 1, premettere: All'articolo 3, comma 1, si ritiene opportuno sopprimere le parole: ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti.

13. MARCHETTI, BONATO

Al punto 1, premettere: All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «e le incontrano per l'esame delle predette materie», con le parole: «nonchè sulle piante organiche complessive e le incontrano per la trattazione delle predette materie».

14. MARCHETTI, BONATO

Al punto 1, premettere: L'articolo 3, comma 3, si propone venga abrogato.

15. MARCHETTI, BONATO

All'articolo 3-bis, comma 1) dopo la lettera f) si propone di aggiungere la seguente lettera g): ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla legge ad altri soggetti.

16.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione chiede la soppressione della lettera b) contenuta nell'articolo 4, comma 1 dello schema di decreto.

17.

MAGNALBÒ, BONATESTA

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 comma 2 precisare che la previsione di assunzione di personale di familiari di personale appartenente alle forze dell'ordine deceduto in servizio deve intendersi esteso anche al personale dei corpi e servizi di polizia municipale di cui alla legge n. 65 del 1986.

18.

VEDOVATO

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 3 lettera c) sopprimere le parole «che non ricoprono cariche politiche».

19.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge n. 59 del 1997, dopo le parole «di polizia e di giustizia» aggiungere le parole «sia ordinaria che amministrativo-contabile».

20.

MUNDI

Dopo il punto 1) del parere si propone di aggiungere il seguente:

1-bis. Sopprimere i commi 7 e 8 dell'articolo 4.

21.

BONATO, MARCHETTI

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 8 dell'articolo 36 come sostituito dall'articolo 4 dopo le parole «applicazione del presente comma» inserire le seguenti parole: «ove sia comprovato che egli non abbia conseguito redditi di lavoro nel periodo di mancata assunzione».

22.

GARRA

Dopo il punto 1 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

1-bis). All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, con riferimento all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/93, pare opportuno un comma aggiuntive che preveda che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972 si applicano al personale della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.

23.

GIARETTA

Al punto 1 inserire il seguente:

1-bis) All'articolo 4 pare opportuno inserire un ulteriore comma all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/93 in cui si preveda che i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono trasformati con le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da espletarsi entro il 31 dicembre 1998.

24.

GIARETTA

Al punto 1 inserire il seguente:

1-bis) Al fine di consentire mobilità tra i settori e collegialità al vertice, parrebbe opportuno prevedere un comma 4-bis in cui si affermi che le determinazioni concernenti la distribuzione del personale n servizio tra gli uffici sono adottate da una conferenza dei dirigenti generali.

25.

GIARETTA

Al punto 3 aggiungere il seguente:

Pare opportuno che venga esplicitamente deferita alla contrattazione collettiva nazionale la competenza a disciplinare procedure, criteri, requisiti e modalità per il passaggio all'interno delle amministrazioni pubbliche dei lavoratori già in servizio.

26.

GIARETTA

Al punto 4 aggiungere il seguente:

All'articolo 4-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei mesi e dodici con le seguenti: tre mesi e sei.

27.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 3 aggiungere il seguente:

All'articolo 4-bis, si propone di sopprimere il comma 5.

28.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Pare inoltre opportuno che dal secondo periodo del nuovo articolo siano soppresse le parole salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a) in quanto tale eccezione precostituisce una condizione favorevole al non rispetto dei termini e quindi alla promozione senza procedura concorsuale.

29.

GUBERT

Al punto 4 aggiungere la seguente osservazione:

Forti perplessità suscitano le disposizioni che sembrano prevedere la stabilizzazione dei rapporti a termine, nonché il reinquadramento nella qualifica superiore a seguito del superamento del periodo autorizzato di mansioni superiori.

Occorre, pertanto, che all'articolo 9, comma 1, secondo periodo siano soppresse le parole: «salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2 lettera a)».

È, altresì, necessario che al comma 2 dello stesso articolo 9 si sostituisca la parola «superiori» con le seguenti: «della qualifica immediatamente superiore».

30.

FRATTINI

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 56, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, dopo le parole: «nella qualifica superiore», sopprimere le seguenti: «salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a)».

31.

GARRA

Al punto 7 aggiungere il seguente periodo: Per ciò che riguarda gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto la Commissione ritiene che debbano essere fissati precisi e limitati limiti numerici onde evitare che possa essere costituita una struttura parallela.

32.

MAGNALBÒ, BONATESTA

Sostituire il punto 8 con il seguente:

8. Si propone la riformulazione del secondo periodo dell'articolo 12 nella seguente forma: «Nelle amministrazioni pubbliche la dirigenza è ordinata nel ruolo unico con le due qualifiche di dirigente generale e di dirigente, corrispondenti all'articolazione di due fasce delle funzioni previste».

33.

GIARETTA

Al punto 9, inserire il seguente periodo:

Al comma 1 dell'articolo 13 pare opportuno precisare che tra le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali vi è anche la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica.

34.

PISTELLI

Al punto 9, aggiungere il seguente periodo: sopprimere la delega al segretario generale e demandare l'organizzazione degli uffici al regolamento interno.

35.

CARRARA, MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al punto 9 aggiungere il seguente periodo: riformulare il comma 5 dell'articolo 13 specificando che il segretario generale esercita le competenze non attribuite ad altri uffici di direzione generale nei cui confronti esercita poteri di indirizzo e coordinamento.

36. CARRARA, MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al punto 9, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

L'articolo 13, comma 5, considera le ipotesi, che ricorrono ormai sempre più di frequente nell'organizzazione amministrativa, in cui vi è un dirigente generale apicale coordinatore di uffici dirigenziali generali. Si prevede, in tali casi, che i dirigenti generali non apicali siano titolari di funzioni delegate dal segretario generale, anziché proprie.

La disposizione è da correggere, poiché il principio stesso della delega, cui ben potrebbero essere apposti limiti e condizioni in sede di conferimento, mal si concilia con la responsabilità per obiettivi e risultati che al dirigente è opportunamente imposta dallo stesso decreto in esame. Si suggerisce di modificare il comma, dopo le parole: «coordinamento di uffici dirigenziali generali» e fino alla fine, con le seguenti: «la distribuzione delle funzioni e dei poteri tra il segretario generale o dirigente coordinatore e gli altri dirigenti generali è determinata dall'ordinamento particolare della singola amministrazione».

37. FRATTINI

Dopo il punto 10 inserire il seguente:

10-bis) All'articolo 15, comma 1, occorre esplicitamente comprendere nel ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche i dirigenti degli enti pubblici non economici.

38. GIARETTA

Al punto 11) sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Si ritiene che il comma 5 dell'articolo 16 debba essere modificato prevedendo che spetti al dirigente generale, e non al Ministro, adottare gli atti amministrativi di preposizione dei dirigenti agli uffici.

39. FRATTINI

Al punto 11 del parere si presenta l'opportunità di introdurre la richiesta di una modifica al comma 6 dell'articolo 16 escludendo il limite del 5 per cento relativamente alle nomine per l'incarico a direttore di enti parco nazionale in attuazione del principio della rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto.

40. LUBRANO DI RICCO

Modificare il punto 11) con un emendamento anche al comma 7 dell'articolo 16 nel cui testo, dopo la parola: inosservanza e prima della parola: delle direttive generali occorre inserire la locuzione: reiterata.

41.

GARRA

Al punto 11, al terzo capoverso, aggiungere il seguente:

Sostituire il primo periodo dell'articolo 16, comma 8, con il seguente: «Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere rinnovati entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo».

42.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 11, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

comma 8, sia soppresso in quanto contrasta con il principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione, rendendo evidentemente subordinati i secondi ai primi, senza specificazione di limiti e di criteri.

43.

GUBERT, FRATTINI

Al punto 11 sostituire il terzo capoverso con il seguente:

comma 8: sopprimerlo in quanto contraddice in modo palese la distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione, rendendo quest'ultima totalmente subordinata alla politica.

44.

GUBERT

Al punto 11, terzo capoverso, aggiungere i seguenti periodi:

Poichè il sistema istituzionale attualmente vigente non prevede governi che durino per un'intera legislatura, il privilegiare la funzione di direzione politica solo del governo di inizio legislatura sembra discriminante nei confronti di altri successivi governi che ottenessero la fiducia parlamentare nel corso della medesima legislatura. Pertanto la possibilità di conferma degli incarichi di direzione o è estesa a ciascun governo all'inizio della sua entrata in carica, oppure viene eliminata anche per il governo di inizio legislatura.

45.

GUBERT

Al punto 11, terzo capoverso, aggiungere il seguente periodo:

Il potere del Governo che entra in carica di confermare o meno gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali dovrebbe essere limitato ai casi nei quali l'incarico sia relativo alla direzione di progetti o insiemi di progetti aventi carattere specificatamente attinente alla scelta politica del nuovo Governo.

46.

GUBERT

Al punto 11 sopprimere l'osservazione relativa al comma 9.

47.

GUBERT

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE
FRATTINI (ARTICOLI 22-40 E 43)**

La Commissione,

premessi:

a) che il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro e di impiego con la pubblica amministrazione rende necessario attuare la devoluzione al giudice ordinario del lavoro della giurisdizione sulle controversie di pubblico impiego, già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993;

b) che a fronte della ragionevole preoccupazione di evitare un forte impatto della riforma sull'organizzazione della magistratura del lavoro, è stato necessario individuare, da un lato, procedure di raffreddamento dei conflitti idonee a prevenire il ricorso al giudice; d'altro lato, sono state devolute al giudice amministrativo le controversie relative ad alcune materie di particolare rilevanza, come ad esempio le procedure di gara per la gestione di servizi pubblici;

c) va ritenuta altresì l'opportunità che il Governo, alla scadenza del primo anno di applicazione della riforma, riferisca il Parlamento circa l'attuazione della nuova disciplina, indicando in particolare l'andamento della durata media in ambito nazionale di esaurimento dei processi dinanzi ai giudici del lavoro nonché i tempi medi di trattazione delle controversie nelle quindici città con il maggior numero di abitanti;

d) considerato che lo schema di decreto legislativo introduce il criterio del riparto della giurisdizione in base a materie specifiche anziché alla natura della posizione giuridica soggettiva che il privato ritenga lesa; che, inoltre, viene attribuita al giudice amministrativo il potere di condanna al risarcimento a carico della pubblica amministrazione che abbia, con atti illegittimi, arrecato danno ad un privato;

e) ritenuto che il nuovo criterio di riparto della giurisdizione introduce una modifica di grande importanza nell'ordinamento, poiché consente ai cittadini una più ampia ed efficace tutela delle proprie posizioni giuridiche contro gli atti delle amministrazioni pubbliche.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti l'amministrazione, in rapporto all'articolo 68, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29/1993 sostituito dall'articolo 22 dello schema di decreto, se non occorra introdurre una disposizione idonea a consentire la valutazione della legittimità dell'atto organizzativo presupposto da parte del TAR, allorché venga in discussione dinanzi al giudice ordinario una controversia sul rapporto di lavoro.

Si tratterrebbe, in altri termini, di evitare il pericolo di una disapplicazione incidentale in contrasto con una successiva, o contemporanea, sentenza del giudice competente a valutare in via diretta la legittimità dell'atto, che, tra l'altro, per la sua natura è in condizioni di operare come presupposto di una serie indefinita di posizioni individuali.

È evidente, peraltro, che in mancanza di modifiche sul punto, continuerebbe ad applicarsi il consolidato principio per cui la disapplicazione, nella singola controversia, di un atto amministrativo presupposto, non ha effetto in altre eventuali controversie di identico oggetto (cui potrebbe perciò essere riservata una diversa soluzione), nè implica la caducazione dell'atto amministrativo organizzativo disapplicato;

sembra inoltre opportuno ricondurre l'impugnativa delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, come avviene attualmente. Infatti la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario comporta insormontabili difficoltà sul piano della integrità del contraddittorio e l'incidenza dei poteri di annullamento del giudice alla intera procedura concorsuale in un arco di tempo molto ristretto. Resterebbero devolute al giudice ordinario le controversie concernenti la vera e propria assunzione all'impiego, cioè il primo inquadramento, rispetto alle quali sembra opportuno valutare la possibilità di introdurre un termine di decadenza al fine di garantire certezza dei rapporti giuridici e degli assetti organizzativi.

e con le seguenti condizioni:

1) *Articolo 23.*

La commissione apprezza l'introduzione del giudizio incidentale, affidato alla Cassazione, sulla efficacia, validità ed efficacia dei contratti collettivi.

Tuttavia, proprio allo scopo di attribuire ancor più effettiva portata pregiudiziale alla decisione interpretativa, si ritiene che il comma 6 debba essere modificato escludendo la possibilità, per il giudice, di rimettere nuovamente alla Corte la questione interpretativa, il che potrebbe teoricamente accadere in ciascuna controversia individuale.

Per evitare che l'obbligo di conformazione da parte del giudice venga considerato eccessivamente rigido nel periodo di applicazione della clausola contrattuale, è del resto sufficiente specificare – ammesso che ve ne sia necessità – che il ricorso in Cassazione avverso la pronuncia di merito fondata sull'interpretazione pregiudiziale, ben può richiedere un mutamento della soluzione interpretativa da parte della medesima Corte, che certamente non sarebbe vincolata dal proprio precedente in sede pregiudiziale.

Si potrebbe, inoltre, per contribuire all'ulteriore snellimento del giudizio di merito, stabilire che, ove la controversia sia decisa dal pretore, sulla base della interpretazione pregiudiziale, l'impugnazione della sentenza pretorile debba avvenire «per saltum» direttamente in

Cassazione, vertendo la questione su principi di interpretazione della clausola.

2) *Articolo 24.*

Occorre, in primo luogo, armonizzare il termine perentorio, stabilito in trenta giorni dal comma 3, con quello – relativo al medesimo onere processuale – stabilito dal successivo articolo 34 del decreto in sessanta giorni.

Con l'occasione, proprio al fine di evitare duplicazioni, sarebbe estremamente utile che si individuasse nel solo codice di procedura civile la normativa concernente il nuovo rito del lavoro pubblico, facendovi confluire le disposizioni – talora di identico tenore – che sono contenute, e ora modificate, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29.

Si tratta, com'è evidente, di una opportunità che la Commissione segnala anche sotto il profilo della semplificazione del quadro normativo e della più esatta ricollocazione delle disposizioni processuali.

3) *Articolo 25, comma 1.*

È necessario riformulare il comma 1, in modo che sia esattamente chiarito il carattere transitorio della istituzione dei collegi presso gli uffici provinciali del lavoro. Ciò in quanto la stessa disciplina organizzativa delle strutture periferiche del Ministero del lavoro è stata sottoposta a profonda modifica.

Inoltre, all'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole «direttore dell'ufficio», la parola «e» va sostituita dalla parola «o».

4) *Articolo 25, comma 7.*

Si ritiene necessario cancellare il secondo periodo.

5) *Articolo 25, comma 9.*

Non sembra opportuno un generico riferimento al criterio della «compatibilità» in materia procedimentale delicata e di stretta interpretazione. Appare perciò necessario che siano indicate le disposizioni – mediante il richiamo ai commi – applicabili al caso della controversia promossa dall'amministrazione contro il suo dipendente.

6) *Articolo 28.*

Agli articoli 27, ultimo comma, 28 e 29, secondo comma si disciplina la notifica degli atti introduttivi del giudizio alla amministrazione resistente, stabilendo – in modo difforme da quanto sinora è previsto – che l'atto sia notificato direttamente presso

l'amministrazione che a sua volta trasmette copia all'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ritiene che la modifica non sia opportuna, considerato il concreto pericolo che un cospicuo numero di ricorsi giunga presso l'Avvocatura – cui spetta decidere se assumere direttamente il patrocinio – soltanto dopo l'invio del processo.

In astratto, sarebbe ipotizzabile la sola introduzione, al comma 2 dell'articolo 29 di un brevissimo termine, con sanzioni per l'inosservanza, a carico dell'amministrazione ricevente per la trasmissione dell'Avvocatura e di un secondo termine ugualmente breve per quest'ultima al fine di esprimere le determinazioni di cui al comma 3.

Tuttavia, l'estrema difficoltà di ipotizzare una sanzione effettiva e la concreta consapevolezza che la complessità organizzativa di molti apparati burocratici renderebbe una siffatta norma di impossibile osservanza, inducono la Commissione a ritenere preferibile l'attuale regime della notifica degli atti direttamente presso l'Avvocatura dello Stato, cioè nel domicilio legale dell'Amministrazione.

7) Occorre prevedere che il Collegio di conciliazione possa adottare, in pendenza del procedimento, misure cautelari.

8) *Articolo 33.*

Al primo capoverso, è opportuna una riformulazione che, in forma positiva, specifichi che il processo verbale in caso di accoglimento parziale, acquista efficacia di titolo esecutivo per il capo accolto della domanda del dipendente.

9) *Articolo 35.*

Al termine del primo periodo, dopo le parole «– se tale facoltà è prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro» appare necessario aggiungere: «e comunque limitatamente all'ipotesi in cui la controversia abbia contenuto esclusivamente patrimoniale».

Sembra opportuno specificare, all'ultimo capoverso, che nell'ambito delle spese per la procedura arbitrale sono compresi i compensi da liquidare agli arbitri.

Occorre, infine, aggiungere, al termine dell'articolo, la previsione per cui il lodo emesso in favore del lavoratore è provvisoriamente esecutivo.

10) *Articolo 36.*

Si ritiene opportuno sopprimere la parola «assunto» relativa al difetto di motivazione, nonché sopprimere l'intero periodo conclusivo del primo comma dalle parole «nel giudizio di impugnazione» fino alle parole «collegio arbitrale».

12) *Articolo 38.*

Alla lettera *a*), è opportuno precisare che tra le controversie tra P.A. e gestore di un pubblico servizio sono comprese quelle relative alle procedure contrattuali, nelle diverse tipologie esistenti, occorrenti per l'affidamento della gestione o comunque per assicurare l'espletamento del servizio.

13) *Articolo 38.*

L'articolo 38 pone il problema della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie tra utente e gestore del pubblico servizio in qualsiasi forma esercitato. Mentre appare senz'altro opportuno devolvere al giudice amministrativo le controversie concernenti l'applicazione delle carte dei servizi ed i regolamenti generali dei servizi, va valutata l'opportunità di devolvere al giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto rapporti individuali di utenza con gestori privati che non implicano la cognizione delle clausole generali di contratto; controversie devolute oggi in prevalenza ai giudici di pace.

14) *Articolo 38.*

Alla lettera *f*) il Governo consideri se sia opportuno escludere le controversie concernenti il riconoscimento della invalidità civile e le somme da corrispondere agli invalidi civili; si tratta infatti di questioni che si fondano, in modo pressochè esclusivo, su accertamenti tecnici di tipo medico legale cui, per l'organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, si potrebbe provvedere soltanto con estrema difficoltà.

15) *Articolo 38, comma 2.*

Occorre sopprimere la parola «pubblici» che nell'articolo 5 della legge n. 1034/1971 è riferita anche ai «beni».

16) *Articolo 40.*

La Commissione ritiene utile sostituire il primo comma con il seguente:

«Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, urbanistica ed edilizia, conosce anche delle domande proposte per la rimozione, ove possibile, degli effetti dell'atto illegittimo o del comportamento illecito e di quelle volte ad ottenere, da parte delle pubbliche amministrazioni o dei gestori, una indennità nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti o il risarcimento del danno ove se ne verifichino i presupposti di fatto e di diritto. Sono risarcibili tutte le posizioni soggettive direttamente danneggiate da atti o comportamenti assunti dalle pubbliche amministrazioni o dai ge-

stori in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia».

17) *Articolo 40.*

Conseguentemente, è opportuno, integrando la disposizione del comma 4, abrogare l'articolo 13, legge 19 febbraio 1992, n. 142.

18) *Articolo 40.*

Al primo comma, la Commissione ritiene auspicabile prevedere che il giudice amministrativo possa disporre il risarcimento anche in misura inferiore all'entità del danno; non sono infrequenti i casi in cui l'annullamento di atti amministrativi deriva da vizi formali, mentre la parte dispositiva ha una sostanziale giustificazione, sicchè l'interessato che pure afferma di subire un danno non ha in sostanza ragione di affermare la propria pretesa.

Al secondo comma, è necessario espungere l'inciso «qualora lo ritenga opportuno» e sostituire il riferimento all'articolo 24, n. 4 con quello, corretto, all'articolo 27, n. 4.

19) *Articolo 40.*

Al comma 3, è opportuno prevedere che il giudice amministrativo possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio, cioè di organi ausiliari certamente non compresi nella nozione di «mezzi di prova».

20) *Articolo 43.*

La formulazione del comma 1 non risolve, ad avviso della Commissione, in modo tecnicamente ottimale la delicata questione del «dies a quo» per l'applicazione della giurisdizione ordinaria. Considerato infatti il termine di prescrizione dei diritti in materia, per i cinque anni decorrenti dal 30 giugno 1998 potrebbero essere legittimamente proposti ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Si ritiene dunque necessario aggiungere, dopo le parole 30 giugno 1998», le parole «purchè instaurate entro il 15 settembre 2000».

**EMENDAMENTI RIFERITI ALLO SCHEMA DI PARERE
DEL RELATORE FRATTINI**

Al punto 1 premettere il seguente:

01) Gli articoli dello schema di decreto che vanno dal 22 al 35 trattano della materia delle controversie relative ai rapporti di lavoro e delle procedure relative alla loro risoluzione, individuandone principalmente due, la conciliazione e l'arbitrato.

Si pone all'attenzione dei relatori la valutazione dell'opportunità di prevedere, accanto alla conciliazione, al momento obbligatoria, la possibilità di dirimere le controversie attraverso l'istituto della mediazione, affidato ai mediatori del lavoro.

Tale istituto, già presente in altri Paesi europei e per cui alcune regioni, tra cui la Lombardia e l'Umbria, stanno attivando dei corsi di formazione, permetterebbe alle parti, in loro totale autonomia di rivolgersi al mediatore del lavoro (un professionista privato, principalmente avvocati e psicologi) per trovare un accordo possibile e legittimo prima di adire le vie già previste per legge.

In caso di fallimento della mediazione privata resterebbe valido il ricorso all'arbitrato. Se la mediazione riesce il Mediatore potrebbe redigere un processo verbale sottoscritto dalle parti da sottoporre al giudice.

Si rende senza dubbio necessario un successivo provvedimento legislativo che definisca, a carattere nazionale, i requisiti e le modalità di accesso per l'esercizio della mediazione (già allo studio da parte delle associazioni di questa categoria), che potrebbe essere estesa anche ad altri settori, in particolare quello familiare, in cui i numerosi conflitti rischiano di bloccare l'attività giurisdizionale amministrativa e civile.

1.

BIELLI

Al punto 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Netta contrarietà va, invece, espressa alla previsione - contenuta nell'articolo 22 dello schema - di una decisione della Corte di cassazione vincolante sull'interpretazione dei contratti collettivi. Si introduce, in tal modo, una sorta di giudizio collettivo in materia di lavoro che non si inquadra nel nostro sistema processuale.

2.

LI CALZI

Al punto 1 aggiungere la seguente osservazione:

«Sembra opportuno ricondurre l'impugnativa delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, come avviene attualmente. Infatti la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario comporta insormontabili difficoltà sul piano della integrità del contraddittorio e del tipo di rimedio offerto al ricorrente in relazione ai poteri del giudice. Il giudizio amministrativo consente, invece, l'integrità del contraddittorio e l'incidenza dei poteri di annullamento del giudice alla intera procedura concorsuale in un arco di tempo molto ristretto. Resterebbero devolute al giudice ordinario le controversie concernenti la vera e propria assunzione all'impiego, cioè il primo inquadramento, rispetto alle quali sembra opportuno valutare la possibilità di introdurre un termine di decadenza al fine di garantire certezza dei rapporti giuridici e degli assetti organizzativi».

3.

GIARETTA

Al punto 1 premettere il seguente:

01) All'articolo 22, comma 1, prima delle parole «Sono devolute» inserire le parole «Con decorrenza 1° gennaio 2000», in modo che nei venti mesi che ci separano dalla data sopraindicata si rendano attivabili gli ampliamenti di organico, l'espletamento dei relativi concorsi e l'approntamento di strutture idonee a fronteggiare la grave crisi della giustizia e di quella del lavoro.

Conseguentemente sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 43.

4.

GARRA

Al punto 1 inserire il seguente:

01) All'articolo 22 si propone di aggiungere i seguenti commi 4-bis e 4-ter 4-bis) Fino al 31 dicembre 1999 le controversie in materia di pubblico impiego per le quali è richiesta pronuncia cautelare possono essere definite dal giudice amministrativo immediatamente nel merito, con motivazione in forma abbreviata.

4-ter. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione della causa deve essere celebrata entro novanta giorni.

5.

GARRA

Al punto 1) del punto del relatore Frattini si propone il seguente punto: L'articolo 23 deve essere soppresso.

6.

MARCHETTI, BONATO

Sostituire il punto 1 con il seguente:

1) La commissione ritiene inopportuno il giudizio a titolo pregiudiziale previsto dal primo comma dell'articolo 23 e invita il governo a correggere la norma. La commissione ritiene più opportuno che il giudice nelle fattispecie di cui al primo comma, disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo. Risulta quindi necessario rivedere conseguentemente gli altri commi che seguono.

Potrebbe prevedersi che entro un termine congruo ma breve (ad esempio trenta giorni) dalla notificazione degli atti di integrazione del contraddittorio, l'ARAN convochi le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola potrebbero applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 53, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Sarebbe inoltre opportuno prevedere una conclusione presunta della procedura nel caso non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni.

In tal caso il giudice dovrebbe decidere sulla questione con sentenza, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Dovrebbe essere inserita una norma che preveda impugnabile la sentenza soltanto per Cassazione tanto nei casi previsti dall'articolo 360 che per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti o accordi collettivi.

In pendenza del giudizio di Cassazione, potrebbe essere introdotta una norma che autorizzi la sospensione dei processi la cui definizione dipende dalla decisione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, precisando altresì che in quegli stessi processi la sentenza della Cassazione abbia gli stessi effetti dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 153.

La riassunzione della causa potrebbe essere fatta da ciascuna delle parti del giudizio di merito entro un termine perentorio (ad esempio sessanta giorni) dalla comunicazione della sentenza della Corte di Cassazione, prevedendo che, in caso di estinzione del processo per qualsiasi causa, la sentenza della Corte conservi i suoi effetti.

Pare inoltre opportuno prevedere una norma specifica che preveda la possibilità della Cassazione, nelle controversie in cui è investita, di condannare la parte soccombente anche in assenza di istanza di parte.

7.

MASSA

Sostituire il punto 1, con il seguente:

«L'articolo 23 dello schema di decreto legislativo è sostituito dal seguente:

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

“Articolo 68-bis. – (*Giudizio sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi*). – 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68, è necessario risolvere una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN – ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del presente decreto legislativo, il giudice dispone l'integrazione dal contraddittorio nei confronti dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo.

2. Entro trenta giorni dalla notificazione degli atti di integrazione del contraddittorio di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53, primo comma. Decorsi sessanta giorni dalla convocazione, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.

3. Il giudice decide sulla questione di cui al comma 1 con sentenza, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione, oltre che nei casi di cui all'articolo 360, anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti o accordi collettivi.

4. In pendenza del giudizio di cassazione, possono essere sospesi i processi, la cui definizione dipende dalla decisione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Nei medesimi processi la sentenza della Corte di Cassazione, di cui al comma precedente, ha gli stessi effetti dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 53.

5. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti del giudizio di merito entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della sentenza della Corte di Cassazione. In caso di estinzione del processo per qualsiasi causa, la sentenza della corte conserva i suoi effetti. Si applica la disposizione di cui al comma 5.

6. La Corte di Cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del presente articolo, può condannare la parte soccombente a norma dell'articolo 96 anche in assenza di istanza di parte.”».

8.

VILLONE

Al punto 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 25, comma 1, all'ultimo periodo dopo le parole: «direttore dell'Ufficio» sostituite la parola «e» con la seguente: «o».

9.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 3, aggiungere il seguente: All'articolo 25, comma 7, sopprimere il secondo periodo.

10.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 4 inserire il seguente:

4-bis. Al testo del comma 1 dell'articolo 59 come sostituito dall'articolo 26 del presente decreto legislativo il seguente periodo: L'amministrazione ovvero il dipendente che non accettano il verdetto del collegio di conciliazione possano impugnarlo nella forma di rito avanti al Tribunale amministrativo regionale fino al 31 dicembre 1999 ed avanti al giudice del lavoro con decorrenza 1° gennaio 2000.

11.

GARRA

Sostituire il punto 5 con il seguente:

5) All'articolo 28, prima della locuzione «direttamente» inserire le parole «all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente quando trattasi di ricorsi di dipendenti di Amministrazioni statali oppure», dedennando inoltre le parole «anche quando trattasi di amministrazione dello Stato».

12.

GARRA

Al punto 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Si propone inoltre di sopprimere gli articoli 31 e 32 che attenuerebbero notevolmente le possibilità di tutela, in sede cautelare, dei dipendenti, in contrasto con l'articolo 113 della Costituzione.

13.

GARRA

Al punto 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dal testo dell'articolo 412 del codice di procedura penale come sostituito dall'articolo 33 eliminare il comma terzo, non essendo attribuibile l'efficacia di titolo esecutivo ad un tentativo di conciliazione avvenuto in sede sindacale e senza che il relativo verbale assurga al ruolo di atto giudiziale.

14.

GARRA

Sostituire il punto 7 come il seguente:

7) Occorre sopprimere gli articoli 35 e 36, perchè l'onere a carico del lavoratore, soccombente in sede arbitrale, lo esporrebbe al pagamento non solo delle spese di onorario sostenute dall'amministrazione, ma anche dei compensi da liquidare agli arbitri.

15-bis.

GARRA

Al punto 6 inserire il seguente:

6-bis. Sopprimere l'articolo 34.

15.

GARRA

Al punto 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il giudizio è positivo per l'introduzione di forme di arbitrato e di conciliazione, che ricalcano, quasi integralmente, la proposta di legge del CNEL del 1992 e ripresentata quest'anno, la quale, però, opportunamente prevede anche la possibilità che le parti chiedano un arbitrato secondo equità, come tale non impugnabile.

16.

LI CALZI

Al punto 7, al termine del primo periodo (articolo 35) dopo le parole: se tale facoltà è prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, aggiungere le seguenti: e comunque limitatamente all'ipotesi in cui la controversia abbia contenuto esclusivamente patrimoniale.

17.

DUVA

Al punto 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il lodo emesso in favore del lavoratore è provvisoriamente esecutivo.

18.

DUVA

Al punto 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 36 dello schema di parere si ritiene opportuno sopprimere l'inciso: «per violazione di disposizioni inderogabili di legge per difetto assoluto di motivazione» e si ritiene altresì opportuno sopprimere l'intero periodo conclusivo del primo comma (dalle parole «nel giudizio di impugnazione» fino alle parole «collegio arbitrale»).

19.

DUVA

Dopo il punto 7 inserire il seguente:

7-bis. Al comma 1 dell'articolo 38 premettere al testo le parole «Con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

19-bis.

GARRA

Al punto 8 nel parere inserire la richiesta di sopprimere il comma 1 dell'articolo 38.

20.

LUBRANO DI RICCO

Dopo il punto 8, inserire il seguente:

8-bis) *Articolo 38.* L'articolo 38 pone il problema della devoluzione al giudice al giudice amministrativo delle controversie tra utente e gestore del pubblico servizio in qualsiasi forma esercitato. Mentre appare senz'altro opportuno devolvere al giudice amministrativo le controversie concernenti l'applicazione delle carte dei servizi ed i regolamenti generali dei servizi, va valutata l'opportunità di devolvere al giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto rapporti individuali di utenza con gestori privati che non implicino la cognizione delle clausole generali di contratto; controversie devolute oggi in prevalenza ai giudici di pace.

21.

GIARETTA

Dopo il punto 10 inserire il seguente:

10-bis) Al testo del comma 1 dell'articolo 39 premettere le seguenti parole: «Con decorrenza dal 1° gennaio 1990».

22.

GARRA

Al punto 11 dopo le parole: di fatto e di diritto, e prima delle parole: Sono risarcibili, inserire le seguenti: ivi incluse le indennità spettanti in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa.

23.

GARRA

Dopo il punto 14 inserire il seguente:

14-bis) Con decorrenza 1° gennaio 2000, è soppressa la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Le controversie di competenza del predetto Tribunale pendenti alla data del 1° gennaio 2000 passano nella competenza del giudice ordinario o del giudice amministrativo in base al criterio di riparto della giurisdizione in vigore alla stessa data.

24.

GARRA

Sostituire il punto 15 con il seguente:

15. Il Trasferimento al giudice ordinario delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti a far data dal 1° luglio 1998 può sortire l'effetto di paralizzare la giustizia civile. È indispensabile rinviare il trasferimento di competenza, quanto meno, al 1° gennaio 1999 e comunque tenere conto che contemporaneamente non può entrare il giudice unico di primo grado.

25.

LI CALZI

Al punto 15 aggiungere il seguente:

15-bis) Occorre prevedere in ogni caso che il «passaggio al giudice ordinario» riguardi soltanto le controversie relative a situazioni sorte dopo l'entrata in vigore del decreto e mantenere la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative anche se instaurate successivamente.

26.

LI CALZI

Al punto 15 aggiungere il seguente: È opportuno attribuire alle commissioni tributarie la competenza in materia doganale e le altre controversie tributarie che ancora sono devolute in primo e secondo grado al giudice ordinario. La possibilità di ricorrere in Cassazione assicura, comunque, l'unità della giurisdizione.

27.

LI CALZI

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

109^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 9,25.

(3066) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere sul testo e sugli emendamenti alla 12^a Commissione. Sono pervenuti successivamente numerosi emendamenti presentati in Assemblea tra i quali si segnalano gli emendamenti 3.10, 3.11 e 4.3 sui quali è stato già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogo parere è stato espresso anche sull'emendamento 5.0.2 (identico al 5.0.3), per il quale è stato richiesto dal Ministro della sanità un riesame volto a tener conto delle finalità dell'emendamento. Sottolinea, peraltro, che tali finalità non sembrano rientrare tra quelle previste per l'utilizzazione della quota statale dell'otto per mille dell'IRPEF; propone, quindi, di formulare parere contrario. Segnala infine gli emen-

damenti 1.2, 1.11 e 3.12 che sembrano determinare maggiori oneri finanziari o modalità di copertura non corrette.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, formula quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.11, 3.10, 3.11, 3.12 e 4.3; esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, di identico contenuto.

(3088) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere sul testo e sugli emendamenti alla 11^a Commissione. Sono pervenuti successivamente numerosi emendamenti presentati in Assemblea, tra i quali segnala l'emendamento 1.9, analogo ad un emendamento su cui era stato già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e per il quale propone di esprimere un identico parere. Segnala altresì gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.25, 1.32, 1.500, 1.36, 2.2 e 2.4 che determinano l'ampliamento dei benefici previsti dal provvedimento e che dovrebbero trovare copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i quali propone di esprimere parere contrario.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 9,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 18 MARZO 1998

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sugli affari deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3127) Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione:

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 218): rinvio dell'emissione delle osservazioni.

(R139 b00, C10^a, 0006^o)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

Interviene il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della Rai, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle 14,40.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B61^a, 0003^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO comunica che in data 10 marzo scorso è pervenuto alla Sottocommissione il calendario delle trasmissioni radiofoniche dell'Accesso regionale predisposto dal CORERAT del Friuli-Venezia Giulia, in relazione al secondo trimestre 1998. Tale calendario è stato modificato in vista delle elezioni del 14 giugno prossimo per il rinnovo del Consiglio di quella regione, in modo da prevedere che l'ultima trasmissione abbia luogo il 14 maggio 1998.

In data 11 marzo 1998 sono pervenuti alla Sottocommissione i calendari delle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'Accesso regionale, predisposti dal CORERAT della regione Liguria, rispettivamente per il secondo trimestre e per il mese di aprile 1998.

Ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del vigente regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, tali piani diventano esecutivi se la Sottocommissione non formula osservazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Non essendovi osservazioni, ritiene pertanto che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

*DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
(A007 000, B61^a, 0002^o)*

Il Presidente Giancarlo ZILIO ricorda che con la delibera del 10 dicembre 1997 la Sottocommissione, nel confermare che le richieste di Accesso non decadono con lo scioglimento delle Camere, aveva contestualmente stabilito che quelle presentate nelle legislature precedenti potessero beneficiare della medesima priorità di esame di quelle pervenute in seguito, purchè confermate da apposita istanza che, a cura del proponente, doveva essere presentata entro il termine del 21 gennaio scorso.

Alla data del 29 gennaio 1998 risultavano presentate 67 istanze. Ad esse si aggiungevano 36 domande presentate nell'attuale legislatura, alle quali hanno poi fatto seguito altre.

Sulla base delle domande riferite al mezzo televisivo, è stato predisposto un programma che comprende circa 90 richieste, riportato nella bozza di delibera che illustra alla Commissione.

La delibera si propone i seguenti obiettivi: recuperare e smaltire il rilevante arretrato accumulatosi; garantire a ciascun richiedente parità di condizioni, sia per quanto riguarda la rete televisiva, sia per quanto riguarda l'orario; rendere più snelli i programmi dell'Accesso. A tale ultimo proposito, il punto 2) della delibera prevede che a ciascuna delle trasmissioni partecipi una sola associazione richiedente, in modo da realizzare una loro gestione ottimale e conseguire buoni risultati di ascolto, come già si prevedeva nella deliberazione del 10 dicembre scorso. Il medesimo intento ha consigliato di prevedere, al punto 3) della delibera odierna, che la Rai possa integrare ciascuna trasmissione con una scheda informativa e con riprese realizzate in esterni, relativamente ai contenuti di ciascun programma.

Raccomanda pertanto l'approvazione della delibera descritta.

Il senatore Giorgio COSTA si dichiara favorevole alla bozza di delibera in titolo. Rileva però che essa copre un periodo assai lungo di programmazione, e sottolinea l'opportunità che, nel corso della programmazione stessa, sia prevista una verifica periodica sull'andamento complessivo dei programmi.

Il Presidente Giancarlo ZILIO ricorda che l'assetto che oggi si propone di dare alle trasmissioni dell'Accesso ha carattere transitorio e sperimentale, come già fu convenuto nella precedente seduta della Sottocommissione. Il suggerimento del collega Costa è tuttavia assai utile, ed anche di agevole realizzazione, dal momento che la legge n. 103/75 prevede riunioni almeno trimestrali della Sottocommissione: in quelle occasioni il collegio dei relatori previsto dall'articolo 2 del Regolamento interno per l'Accesso potrà, coadiuvato dalla Rai, riferire sull'andamento del «palinsesto».

Il senatore Emiddio NOVI sottolinea la necessità che la Rai svolga una campagna promozionale finalizzata ad illustrare, in modo ampio e

capillare, l'istituto dell'Accesso. Dall'elenco dei richiedenti ricava infatti la sensazione che il numero dei soggetti potenzialmente interessati ad usufruire di queste trasmissioni possa essere sensibilmente più elevato, con effetti positivi sull'interesse sociale degli argomenti proposti per la relativa programmazione. La Sottocommissione, che in questo momento deve smaltire l'arretrato sinora accumulatosi, non potrà in futuro esimersi dal rivedere i meccanismi che oggi regolano l'Accesso.

Il Presidente Giancarlo ZILIO ricorda a sua volta che la delibera odierna è in effetti condizionata dalla necessità di dar risposta alle richieste accumulate negli oltre due anni e mezzo di forzata inattività della Sottocommissione. Circa la revisione delle regole che disciplinano l'Accesso, ricorda che è in corso di studio la realizzazione di una bozza di nuovo Regolamento parlamentare per l'Accesso.

Il senatore Ornella PILONI concorda con le considerazioni espresse, in particolare, dal collega Novi, ed auspica che un'adeguata campagna informativa sull'istituto dell'Accesso possa essere realizzata dalla Rai anche in occasione della presentazione dei nuovi programmi. Si deve peraltro sottolineare che le trasmissioni dell'Accesso sono disciplinate da norme, anche di rango legislativo, assai specifiche, che prevedono in particolare la possibilità dei richiedenti di «autogestire» i loro programmi. Si dichiara favorevole alla bozza di delibera in esame, manifestando particolare favore alla soluzione scelta per l'individuazione della rete e dell'ora delle trasmissioni, ed augurandosi che la Rai possa dare effettiva esecuzione alle integrazioni di ciascun programma previste dal punto 3).

Dopo che il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, si è soffermato sull'intento della Sottocommissione di prescrivere un'ampia e capillare informazione relativa all'istituto dell'Accesso, il senatore Giorgio COSTA propone ! e la Sottocommissione conviene – che la bozza di delibera sia integrata con una raccomandazione alla Rai affinché tale informazione sia effettivamente realizzata.

La Sottocommissione approva quindi, con deliberazioni separate riferite a ciascuna richiesta di Accesso, la deliberazione in titolo, che risulta del seguente tenore:

«La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo;

considerati i contenuti della propria delibera approvata il 10 dicembre 1997;

viste le domande d'Accesso pendenti, e quelle per le quali è pervenuta un'apposita istanza per la priorità nell'esame ai sensi dell'articolo 3 della delibera 10 dicembre 1997;

udita la relazione del collegio previsto dall'articolo 2, secondo comma, del Regolamento per l'esame delle richieste di Accesso;

valutata l'esigenza di garantire a ciascun richiedente parità di condizioni, sia per quanto concerne la rete, sia per quanto concerne l'orario di trasmissione;

sentita la Rai:

dispone

nei confronti della Rai-Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. Le trasmissioni televisive dell'Accesso andranno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulla Rete 1 nazionale della Rai, dopo la conclusione del programma "Unomattina" alle 9,30 circa.

2. Ciascuna delle trasmissioni quotidianamente mandate in onda ai sensi del precedente punto 1 consiste in un programma di dieci minuti, riferito ad una sola richiesta di Accesso. Tale programma sarà condotta con i criteri risultanti dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione del 10 dicembre 1997.

3. La Rai può, col consenso degli accedenti, integrare ciascuna trasmissione con la messa in onda di una scheda informativa riferita al richiedente stesso ed alle sue attività, nonché con riprese realizzate in esterni, relative ai contenuti del programma proposto. Ove la Rai decida di avvalersi di tale facoltà, deve garantire a tutti gli accedenti le medesime condizioni. Il rifiuto manifestato da un accedente di accogliere le integrazioni di cui al presente punto non impedisce tuttavia che esse siano applicate alle altre trasmissioni.

4. Limitatamente alla durata del calendario di cui al successivo punto 4, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della deliberazione del 10 dicembre 1997.

5. Il calendario delle trasmissioni di cui al punto 1 per il periodo dal 4 maggio al 10 luglio e dal 5 ottobre ad esaurimento domande è il seguente:

Settimana dal 4 all'8 maggio:

N. PROT. 3791:

lunedì - AIP - Diritti acquisiti e da acquisire

N. PROT. 3872:

martedì - ANIASPER - Il Restauro monumentale e la legge Ronchey

N. PROT. 3868:

mercoledì - ARCICACCIA - Gestione del territorio

N. PROT. 3852:

giovedì - ANVU - Riorganizzazione e status delle forze di polizia nel federalismo

N. PROT. 3942:

venerdì – Sindacato liberi scrittori italiani – Jacopone da Todi
nella storia e nella leggenda

Settimana dal'11 al 15 maggio:

N. PROT. 3683:

lunedì – Italia nell'Europa libera e unita – Il trattato di Maastricht

N. PROT. 3946:

martedì – AIPO (Ipovisione) – Niente miracoli ma anche nessuna rinuncia

N. PROT. 3877:

mercoledì – ANIASPER – Tutela zone interessate paesaggistico
- legge Galasso

N. PROT. 3878:

giovedì – Giovani professionisti per l'Europa – I giovani professionisti verso l'Europa

N. PROT. 3858:

venerdì – Ass. Familiari vittime strage Bologna – Giustizia e verità

Settimana dal 18 al 22 maggio:

N. PROT. 3938:

lunedì – Associazione Mazziniana italiana – I valori dell'unità nazionale

N. PROT. 3702:

martedì – Federaz. italiana Caccia – L'azienda faunistico venatoria di Razione

N. PROT. 3912:

mercoledì – Medicaud – I tumori e la prevenzione

N. PROT. 3929:

giovedì – Ass. Italiana diritti del pedone – La strada uno spazio per vivere

N. PROT. 3945:

venerdì – Federaz. italiana Caccia – Sussidiarietà, federalismo e gestione del territorio

Settimana dal 25 al 29 maggio:

N. PROT. 3798:

lunedì – ARAP – La legge 180 ha impedito la cura degli psicotici gravi

N. PROT. 3865:

martedì – Lega cinotecnica – Cinofilia

N. PROT. 3870:

mercoledì – Sindacato periti grafici e dattilografici giud. – Ripristinare l'insegnamento della calligrafia

N. PROT. 3830:

giovedì – Comitato atlantico – I Nuovi compiti della NATO

N. PROT. 3874:

venerdì – ANIASPER – Il restauro delle vetrate storiche

Settimana dal 1° al 5 giugno:

N. PROT. 3863:

lunedì – Lega tiro a volo – Tiro al piattello

N. PROT. 3739:

martedì – Federazione italiana della caccia – Una collina da riabilitare

N. PROT. 3692:

mercoledì – Congregazione testimoni di Geova – Dio e Cesare

N. PROT. 3682:

giovedì – L'Italia nell'Europa libera e unita – Nuove tecnologie ed occupazione in Italia ed in Europa

N. PROT. 3622:

venerdì – AUIPI – La visita psicologica per la valutazione dell'idoneità alla guida

Settimana dall'8 al 12 giugno:

N. PROT. 3740:

lunedì – Federazione italiana della caccia – Un parco a misura d'uomo

N. PROT. 3904:

martedì – Ass. italiana podologi – Podologia il diploma universitario

N. PROT. 3783:

mercoledì – Confedilizia – Ricondurre all'A.G. la graduazione degli sfratti

N. PROT. 3918:

giovedì – Comunità diffusione di vita universale – La vita ed il pensiero dei cristiani dalle origini ad oggi

N. PROT. 3507:

venerdì – ENDAS – Lo sport al femminile

Settimana dal 15 al 19 giugno:

N. PROT. 3694:

lunedì – Congregazione testimoni di Geova – Pregiudizio razziale. Quale soluzione?

N. PROT. 3871:

martedì – AIFEP – In buone mani

N. PROT. 3775:

mercoledì – Intercultura – Un ponte tra le culture

N. PROT. 3891:

giovedì – Unione ital. ciechi – Ciechi anziani e anziani ciechi

N. PROT. 3875:

venerdì – ANIASPER – L'ispettore onorario

Settimana dal 22 al 26 giugno:

N. PROT. 3935:

lunedì – UNUPADEC – Quale requisiti per un giovane per fare cinema

N. PROT. 3905:

mercoledì – Biblioteca ital. ciechi Regina Margherita – Una biblioteca particolare

N. PROT. 3533:

giovedì – Centro Cattolico Radiofonico – I nuovi mezzi di comunicazione

N. PROT. 3760:

venerdì – Assoc. italiana per i diritti del pedone – Muoversi in città

Settimana dal 29 giugno al 3 luglio:

N. PROT. 3941:

lunedì – Centro intellettuali liberi – Curzio Malaparte e cent'anni dalla nascita

N. PROT. 3909:

martedì – Agenzia internaz. prevenz. cecità – Complicanze oculari nel diabete

N. PROT. 3899:

mercoledì – Centro nazionale tiflotecnico – Leggere testi stampati

N. PROT. 3651:

giovedì – Nuova AICRET – Quale TV avremo nel 2000

N. PROT. 3784:

venerdì – Confedilizia – Nuovi estimi catastali più equi

Settimana dal 6 al 10 luglio:

N. PROT. 3940:

lunedì – Centro culturale proiezione arte – Verso il 2000
scolpendo

N. PROT. 3503:

martedì – ENDAS – Sport turismo sociale cultura

N. PROT. 3741:

mercoledì – Federazione italaiana della caccia – Zona umida zo-
na da vivere

N. PROT. 3915:

giovedì – INCM – Scienza dei materiali e sviluppo del paese

N. PROT. 3913:

venerdì – Medicard – La sindrome da immunodeficienza acqui-
sita

Settimana dal 5 al 9 ottobre:

N. PROT. 3930:

lunedì – ANFFAS – (senza titolo, tutela disabili mentali)

N. PROT. 3832:

martedì – INCE Italia – Progettare il silenzio

N. PROT. 3302:

mercoledì – L'Italia nell'Europa libera e unita – La legalità è
ancora un valore?

N. PROT. 3785:

giovedì – Confedilizia – Fiscalità immobiliare più equa

N. PROT. 3873:

venerdì – ANIASPER – Archivi biblioteche e musei in edifici
storici

Settimana dal 12 al 16 ottobre:

N. PROT. 3738:

lunedì – Federazione italiana della caccia – Ambiti territoriali di
caccia: parco Italia

N. PROT. 3900:

martedì – Centro naz. tiftotecnico – Muoversi nei luoghi pub-
blici

N. PROT. 3931:

mercoledì – Libero Istituto Universitario S. Pio V – Una nuova realtà universitaria a Roma

N. PROT. 3910:

giovedì – Agenzia internaz. prevenzione cecità – La miopia

N. PROT. 3752:

venerdì – Centro Cattolico Teatrale – Le novità tecnologiche al servizio del teatro di prosa

Settimana dal 19 al 23 ottobre:

N. PROT. 3916:

lunedì – Centro studi psico sociali – Impariamo a fare i genitori

N. PROT. 3566:

martedì – Comitato per la cinematografia per ragazzi – Come potenziare la produzione di film per ragazzi?

N. PROT. 3919:

mercoledì – Centro studi psico sociali – La trappola dell'alcolismo

N. PROT. 3943:

giovedì – Federazione italiana della caccia – Le feste della caccia ed il patrimonio culturale italiano

N. PROT. 3914:

venerdì – Medicaard – Le carie dentali e la prevenzione

Settimana dal 26 al 30 ottobre:

N. PROT. 3939:

lunedì – CESB – Problemi di comunicazione dei sordi ed importanza della lingua dei segni

N. PROT. 3686:

martedì – L'Italia nell'Europa libera e unita – La politica e la televisione

N. PROT. 3879:

mercoledì – ASPI – I media e la pace

N. PROT. 3901:

giovedì – IRIFOR – Il computer occhio del cieco

N. PROT. 3837:

venerdì – Associazione Ente dello spettacolo – Le frontiere dei nuovi media

Settimana dal 2 al 6 novembre:

N. PROT. 3917:

lunedì – Tecnofarmaci – Ricerca farmaceutica. Maggior salute e miglior qualità di vita

N. PROT. 3902:

martedì – IRIFOR – Quando il movimento è libertà

N. PROT. 3840:

mercoledì – Centro Cattolico Cinematografico – La telematica per il secondo secolo di vita del cinema

N. PROT. 3923:

giovedì – Lega tiro a volo – Tiro al piattello

N. PROT. 3687:

venerdì – L'Italia nell'Europa libera e unita – L'Italia ed il trattato Maastricht

Settimana dal 9 al 13 novembre:

N. PROT. 3944:

lunedì – Federazione italiana della caccia – Tutela ambientale ed equilibri naturali di fronte alla sfida della natura

N. PROT. 3933:

martedì – Ricerca associati pro atenei liberi – Basta coi concorsi farsa

N. PROT. 3911:

mercoledì – La lingua amara – Per un 2000 senza balbuzie

N. PROT. 3890:

giovedì – Unità italiana ciechi – Gli sport possibili

N. PROT. 3823:

venerdì – Sindacato libero scrittori italiani – Il contributo di Mazzini alla storia italiana

Settimana dal 16 al 20 novembre:

N. PROT. 3788:

lunedì – Confedilizia – Contrattazione individuale nei patti in deroga

N. PROT. 3869:

martedì – AIP – Conoscenza dei propri diritti

N. PROT. 3953:

mercoledì – Centro italiano di formazione europea – L'euro in tasca

N. PROT. 3950:

giovedì – Centro nazionale del libro parlato – Quando le pagine si fanno voce per raccontare e coinvolgere

N. PROT. 3952:

venerdì – Comitato docenti – Uno stato moderno per i cittadini moderni

Settimana dal 23 al 27 novembre:

N. PROT. 3816:

lunedì – Lega europea per la lotta alle cefalee – Mal di testa resistente ai farmaci

N. PROT. 3685:

martedì – L'Italia nell'Europa libera e unita – Riforme istituzionali e democrazia

N. PROT. 3836:

mercoledì – Ente Rassegne Cinematografiche – Con il cinema alla scoperta dell'Africa

N. PROT. 3897:

giovedì – Centro nazionale libro parlato – Film da ascoltare

N. PROT. 3876:

venerdì – ANIASPER – Il restauro, professionalità preposte

Settimana dal 30 novembre al 2 dicembre:

N. PROT. 3951:

lunedì – Comitato docenti – Scuola del futuro

N. PROT. 3861:

martedì – Centro sport all'aria aperta – La riforma del CONI

N. PROT. 3947:

mercoledì – Associazione per la lotta ai tumori – L'ospedalizzazione domiciliare

6. È ammesso lo scambio consensuale di turno tra due o più accedenti.

7. La Direzione dell'Accesso può proporre in qualsiasi momento alla Sottocommissione motivate proposte di modifica al calendario di cui al punto 5. Il Presidente della Sottocommissione provvede in merito, sentita, se lo ritiene, la Sottocommissione.

8. La Direzione per l'Accesso provvede a registrare e trasmettere i programmi, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della trasmissione. Essa informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione – il quale provvede

ai sensi del precedente punto 7 - di ogni questione insorta prima della trasmissione.

9. Le trasmissioni dell'Accesso radiofonico saranno oggetto di una successiva deliberazione.

10. Per tutto quanto non è espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla delibera del 10 dicembre 1997.

La Sottocommissione raccomanda inoltre alla RAI di realizzare un'ampia e capillare opera di informazione che illustri ai telespettatori l'istituto dell'Accesso radiotelevisivo e le possibilità di usufruirne».

Il Presidente Giancarlo ZILIO fa presente infine alla Sottocommissione che il 24 maggio prossimo avrà luogo una tornata elettorale amministrativa che dovrebbe coinvolgere circa dieci milioni di elettori in tutta Italia; il 31 maggio ed il 14 giugno successivi avranno inoltre luogo i rinnovi dei consigli regionali, rispettivamente, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia. Per prassi assolutamente costante la Commissione plenaria dispone la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso per la durata delle campagne elettorali più rilevanti: la rilevanza è stata generalmente valutata con il riferimento al terzo del totale nazionale degli elettori, ma in qualche occasione la sospensione è stata disposta anche in riferimento a percentuali diverse.

In questa occasione la campagna elettorale ritarderebbe ulteriormente l'inizio delle trasmissioni dell'Accesso rispetto alle date stabilite dalla delibera testè approvata. Per tali ragioni propone di interpellare la Commissione plenaria sul quesito se confermare tale prassi in questa specifica occasione.

(La Sottocommissione conviene).

ESAME DI UNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI, FORMULATA DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PER IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO DELLA TOSCANA (A008 000, B61^a, 0003^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO informa che il 4 marzo scorso è pervenuta una lettera con la quale il Presidente del CORERAT della Regione Toscana chiede chiarimenti interpretativi circa l'articolo 6, primo comma, della legge n. 103/1975. A quel CORERAT è difatti pervenuta una richiesta di Accesso finalizzata ad illustrare una raccolta di attrezzi sportivi di interesse sociale e storico esistente in Firenze, sottoscritta da una persona fisica (il proprietario della raccolta) che non rappresenta un ente collettivo. L'articolo 6, primo comma, della legge n. 103/75 lascia intendere invece che le trasmissioni dell'Accesso siano previste a beneficio di enti, gruppi ed organismi di vario genere, senza prevedere la loro attivazione da parte di singole persone.

La Sottocommissione ha quindi dinanzi a sè tre strade: o rimettere la questione alla Commissione plenaria, affinché essa eserciti la potestà di emanare norme generali sulle trasmissioni dell'Accesso; o negare la

possibilità che il CORERAT accolga la richiesta, per difetto dei presupposti formali; oppure non opporsi al suo eventuale accoglimento, qualora il CORERAT, nell'esercizio della potestà attribuitagli dalla legge, accerti definitivamente la sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti e delle circostanze di fatto illustrate nella lettera.

La documentazione che è stata trasmessa alla Sottocommissione evidenzia difatti che la raccolta, benchè non distinta dal patrimonio personale del proprietario, rappresenta tuttavia un'occasione di notevole interesse pubblico, per le caratteristiche con le quali essa è avvenuta, l'epoca dell'inizio dell'attività (il 1964), l'attenzione generale sollevata in Firenze attorno ad essa e l'assenza di fini di lucro o commerciali. Questi elementi testimoniano inoltre della consistenza organizzativa che il promotore ha saputo dare all'iniziativa, la quale sembra astrattamente in grado di coinvolgere anche altre persone (come dimostra la circostanza che la responsabilità ai sensi di legge per gli effetti civili e penali del programma sarebbe stata assunta da una seconda persona, la quale prevede di intervenire anche alla trasmissione richiesta).

Ritiene pertanto che, qualora sulla base di tali presupposti il CORERAT interessato apprezzasse positivamente l'interesse sociale dell'iniziativa e la sua rilevante consistenza organizzativa, la Sottocommissione, anche in considerazione dell'ambito locale nel quale il programma è destinato ad essere trasmesso (circostanza che accentua la rilevanza specifica dell'interesse) potrebbe non opporsi ad una limitata deroga ai criteri previsti dalla legge n. 103/1975.

(La Sottocommissione consente).

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 19 marzo 1998, ore 14

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96
della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 21).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Paolo Emilio Taviani in relazione alla sentenza n. 2757 del 28 giugno 1996 emessa dal Tribunale civile di Genova.

II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68,
secondo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 313
del codice penale*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Rita Bernardini (*Doc. IV, n. 1*).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del signor Italo Delmenico (*Doc. IV, n. 2*).

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 15,30

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
- CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione dell'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa (3127) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
 - e della petizione n. 167 ad essi attinente.
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia (3019).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (n. 64).
- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (n. 65).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).

- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
 - AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 9 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (n. 225).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 15,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DE LUCA Athos ed altri. – Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

– MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).

– MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

– COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).

– MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).

– MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).

- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
- CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento del seguente atto:
 - Schema di decreto concernente la determinazione degli emolumenti per gli organi dell'Ente nazionale di assistenza al volo (n. 226).
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento del seguente atto:
 - Schema di piano per la realizzazione degli interporti (n. 224).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
 - FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).

- GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).
- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).
- SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII*, n. 4).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 222).
 - Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 218).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 15,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- CURTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori (*Doc. XXII, n. 44*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PREIONI. - Modifica alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).

- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

Sui lavori della Commissione

Proposta di svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione esistente presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 marzo 1998, ore 14,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 19 marzo 1998, ore 15

Audizione della dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, e del dottor Romano Di Giacomo, direttore generale dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 19 marzo 1998, ore 8,30 e 14

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

II. Esame dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. - Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).
- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto (3010).

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII*, n. 4).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione del Presidente e di altri rappresentanti della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 19 marzo 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 19 marzo 1998, ore 13,15

Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Giovedì 19 marzo 1998, ore 8,30

Procedura informativa

Sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA), della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCE).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 19 marzo 1998, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d), ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 19 marzo 1998, ore 13,30 e 20

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante: «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese» in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
